

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4 <sup>a</sup> Senato) . . . . .	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) . . . . .	»	4
GIUSTIZIA (II) . . . . .	»	25
DIFESA (IV) . . . . .	»	31
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) . . . . .	»	39
FINANZE (VI) . . . . .	»	66
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) . . . . .	»	86
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) . . . . .	»	96
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) . . . . .	»	102
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) . . . . .	»	103
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . .	»	121
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . .	»	130
AGRICOLTURA (XIII) . . . . .	»	144

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 73.**

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (Fdi-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI.**

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE . . . . .	<i>Pag.</i>	167
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE . . . . .	»	172
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE . . . . .	»	176
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA . . . . .	»	177
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	178
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI . . . . .	»	180
<i>INDICE GENERALE</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	188

## COMMISSIONI RIUNITE

### IV (Difesa) della Camera dei deputati e 4<sup>a</sup> (Difesa) del Senato della Repubblica

---

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8 (Atto n. 277).

Audizione informale del Capo di Stato maggiore della Difesa, Generale di Corpo d'Armata Claudio Graziano ..... 3

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 5 aprile 2016.*

**Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8 (Atto n. 277).**

**Audizione informale del Capo di Stato maggiore della Difesa, Generale di Corpo d'Armata Claudio Graziano.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 20.05 alle 21.05.

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014. C. 3199 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	4
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	22
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012. C. 3529 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	7
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	23
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010 ». C. 3530 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	9
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	24
Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 Catanoso e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	12

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. C. 2613-D cost. Governo, approvato, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, già approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera, ulteriormente modificato, in prima deliberazione, dal Senato e approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	15
Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa e C. 3610 D'Alia ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	20
Istituzione della Giornata nazionale della famiglia. C. 1950 Sberna ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	20

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

**La seduta comincia alle 11.30.**

**Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e**

**Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014.**

**C. 3199 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), *relatrice*, osserva che la Decisione del Consiglio di sorveglianza dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (*Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement*) OCCAR, firmata a Roma il 10 giugno 2014, in esame, modifica l'Allegato IV della Convenzione OCCAR. Ricorda che l'OCCAR è stata istituita, al fine di dar vita ad un organismo permanente di gestione comune dei programmi di acquisizione di armamenti, con uno specifico accordo amministrativo tra Italia, Francia, Germania e Regno Unito, firmato a Farnborough il 9 settembre 1998. Con la ratifica della relativa convenzione da parte dei quattro Stati membri fondatori (effettuata per l'Italia ai sensi della legge 15 novembre 2000, n. 348) l'Organizzazione ha conseguito la personalità giuridica a decorrere dal febbraio 2001. Con l'adesione all'OCCAR del Belgio nel 2003 e della Spagna nel 2005 il numero dei Paesi membri è salito a 6. Tuttavia la *community* dell'Organizzazione conta complessivamente 12 Paesi in quanto Finlandia, Lussemburgo, Olanda, Svezia, Polonia e Turchia partecipano a uno o più programmi pur senza essere Stati membri. L'obiettivo fondamentale dell'OCCAR è quello di coordinare, controllare e realizzare i programmi relativi agli armamenti che le vengono assegnati dagli Stati membri, nonché di coordinare e promuovere attività congiunte da realizzare in futuro, migliorando in tale modo l'efficacia della gestione dei progetti di cooperazione, in termini di costo, tempi e prestazioni.

Rileva che l'articolo 39 della Convenzione OCCAR riconosce piena personalità

giuridica all'Organizzazione, conferendole l'autorità di stipulare contratti, acquisire e cedere beni mobili ed immobili ed avviare procedimenti legali. Tali poteri sono esercitati dal Consiglio di sorveglianza (CdS), l'organo decisionale più elevato dell'OCCAR composto dai sei Ministri della Difesa degli Stati membri (articolo 15 della Convenzione), o dai loro delegati, che vi partecipano con diritto di voto, e presieduto da un Presidente eletto dal Consiglio fra i suoi membri. Il Consiglio di sorveglianza esercita la direzione e il controllo dell'Amministrazione esecutiva e di tutti i Comitati che il Consiglio istituisce al proprio interno (articolo 11 della Convenzione) e decide su tutte le questioni che riguardano l'attuazione della Convenzione (articolo 12 della Convenzione). Le riunioni del Consiglio di sorveglianza si tengono almeno due volte l'anno (a norma dell'articolo 14 della Convenzione).

Con riferimento al contenuto, evidenzia che il provvedimento in esame modifica l'Allegato IV alla Convenzione OCCAR, il quale riguarda il Processo decisionale. La modifica interviene ai sensi delle previsioni del paragrafo 5 del medesimo Allegato IV che, nella vigente formulazione, prevede che dopo un periodo iniziale di tre anni l'*iter* decisionale possa essere riesaminato alla luce di tutti gli elementi rilevanti. Si rammenta in premessa che la Convenzione dispone che in linea generale tutte le decisioni siano prese dagli Stati membri all'unanimità, fatta eccezione per le decisioni sulle materie indicate dall'allegato IV, che sono adottate in alcuni casi a maggioranza qualificata rinforzata, in altri a maggioranza degli aventi diritto. Inoltre, per quanto concerne le deliberazioni del Consiglio di sorveglianza e dei Comitati di programma relative a programmi di cooperazione cui non aderiscono tutti gli Stati membri dell'organizzazione, la Convenzione prevede che le relative decisioni siano assunte soltanto dai rappresentanti degli Stati partecipanti ai suddetti programmi.

La relazione illustrativa che correda il disegno di legge in esame esplicita che la *ratio* della modifica concordata dai sei

Stati membri a livello di Consiglio di sorveglianza è finalizzata anche ad agevolare l'accesso all'OCCAR a nuovi Stati, soprattutto a quelli che già partecipano ai programmi dell'Organizzazione (come accennato si tratta di Finlandia, Lussemburgo, Olanda, Svezia, Polonia e Turchia). Dall'ampliamento della *membership*, infatti, deriverà la riduzione della spesa annua a carico di ogni Stato membro per la partecipazione al Bilancio amministrativo (AB) dell'Ufficio centrale dell'OCCAR-EA di Bonn. Le tre modifiche all'Allegato IV alla Convenzione OCCAR incidono tutte sul paragrafo 1, lettera (a) che enumera le decisioni degli Stati membri da adottarsi a maggioranza qualificata rinforzata, estendendone l'applicazione a tre nuove fattispecie. La definizione di maggioranza qualificata rinforzata è contenuta nell'ultimo capoverso del medesimo paragrafo 1, lettera (a) dell'Allegato IV ai sensi del quale «una maggioranza qualificata rinforzata significa che una decisione non può essere presa se vi sono 10 diritti di voto contrari». Dalla relazione illustrativa si apprende che al momento dispongono di 10 diritti di voto solamente gli Stati membri fondatori dell'OCCAR, ossia Italia, Germania, Francia e Regno Unito. Il Belgio e la Spagna, membri ma non fondatori, detengono rispettivamente 5 ed 8 diritti di voto. La prima modifica, introducendo il punto (ii) della lettera (a) del paragrafo 1 dell'Allegato IV include tra le decisioni prese da tutti gli Stati membri a maggioranza qualificata rinforzata anche l'assegnazione all'OCCAR di un programma ed integrazione di programmi di collaborazione in atto tra gli Stati membri». La seconda modifica, che inserisce il punto (iii) della lettera (a) del paragrafo 1 dell'Allegato IV, include nel novero delle decisioni assunte a maggioranza qualificata rinforzata anche la «conclusione di qualsiasi accordo o intesa in conformità con gli articoli 37 e 38 della Convenzione». Si rammenta in proposito che il capitolo X, articoli 37 e 38, della Convenzione OCCAR prevede la possibilità della cooperazione con Stati non membri e con organizzazioni internazionali interessati a

partecipare ad alcune attività dell'OCCAR o ad uno o più programmi. Le forme di cooperazione sono disciplinate da appositi accordi oggetto di delibera da parte del Consiglio di sorveglianza. La terza modifica amplia il punto (vi) della lettera (a) del paragrafo 1 dell'Allegato IV, che prevede tale maggioranza per la nomina del direttore, richiedendo la maggioranza qualificata rinforzata anche per la nomina del Vicedirettore dell'Amministrazione Esecutiva (AE) dell'OCCAR a Bonn. La relazione illustrativa spiega, in proposito, che il ricorso alla maggioranza qualificata rinforzata anche per la nomina del Vicedirettore è resa necessaria dalla circostanza che, in caso di assenza o impedimento del Direttore, è il Vicedirettore a sostituirlo. Con la quarta modifica, infine, viene sostituito il testo del paragrafo 5 dell'Allegato IV; in virtù della nuova formulazione della disposizione l'Allegato potrà «essere rivisto previa decisione unanime del Consiglio di sorveglianza a livello ministeriale». La relazione illustrativa precisa che le modifiche all'Allegato IV concordate tra i 6 Stati membri sono proposte dall'Amministrazione Esecutiva, nelle 4 lingue ufficiali (inglese, francese, tedesco e italiano), per la parificazione dei tre testi con quello (concordato) in lingua inglese. Successivamente alla parificazione da parte dei 6 Stati membri, l'Amministrazione Esecutiva chiederà l'approvazione finale dell'Allegato IV, da parte dei rispettivi 6 Ministri della difesa, a norma delle nuove disposizioni contenute nel paragrafo 5 dell'Allegato IV medesimo. Il disegno di legge in esame si compone di tre articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno

2014. L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*. Il disegno di legge, oltre che di relazione illustrativa alla quale si è fatto più volte riferimento, è corredato anche di una relazione tecnica e di un'Analisi tecnico-normativa (ATN). Dai dati forniti dalla relazione tecnica si trae il seguente quadro del contributo di ciascun Paese membro dell'OCCAR al Bilancio Preventivo Amministrativo 2013 (già approvato dal Consiglio di sorveglianza) e ammontante complessivamente a 9 milioni di euro: l'Italia, la Francia, la Germania ed il Regno Unito (membri fondatori) hanno ciascuno 10 diritti di voto, pari al 18,868 per cento dei 53 diritti di voto totali; ciascuno contribuisce al Bilancio preventivo amministrativo per il 18,868 per cento dei 9 milioni di euro complessivi, per una quota di poco inferiore a 1,7 milioni di euro annui a Paese; il Belgio (membro dal 2003) detiene 5 diritti di voto e contribuisce per il 9,434 per cento pari a 849.000 euro l'anno. La Spagna (membro dal 2005) ha 8 diritti di voto e contribuisce per il 15,094 per cento pari a 1,358 milioni di euro l'anno. Tali percentuali di partecipazione, come si legge nella relazione tecnica, sono destinate a ridursi a seguito dell'ingresso di nuovi Paesi, con corrispondente riduzione della spesa annua di contribuzione al bilancio sopra ricordato « in funzione dei diritti di voto (da 1 a un massimo di 9) che potranno essere riconosciuti alle nuove nazioni che entreranno a far parte dell'OCCAR ». Secondo valutazioni riportate nella relazione medesima, nell'ipotesi in cui all'OCCAR aderisse un altro Stato cui fosse riconosciuto il numero minimo di diritti di voto attualmente considerati, quindi 5, il Bilancio del Ministero della difesa italiano vedrebbe una diminuzione degli oneri annuali a proprio carico quantificata in euro 151.912.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'ar-

ticolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012.**

**C. 3529 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a prendere parte alla seduta, osserva che l'Accordo tra la Repubblica italiana e le Bermuda, territorio d'Oltremare britannico, sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012, è stato redatto sulla base del modello TIEA (*Tax information Exchange agreement*) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni. L'Analisi tecnico-normativa che accompagna il provvedimento ricorda che la legge finanziaria per il 2008, all'articolo 1, comma 83, ha previsto una modifica delle disposizioni italiane contro l'elusione fiscale, passando dal criterio basato sull'individuazione dei cosiddetti paradisi fiscali a un nuovo sistema incentrato invece sull'individuazione degli Stati con regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea (la cosiddetta *white list*). L'Accordo in esame si compone di 13 articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo medesimo: le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo, ovvero per le indagini su questioni fiscali e procedimenti per reati tributari. Restano impregiudicati i diritti delle persone secondo la legislazione della Parte interpellata, a condizione che tale salvaguardia non ostacoli o ritardi l'effettivo scambio delle informazioni. L'articolo 2 precisa che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora esse non siano detenute dalle autorità domestiche o non siano in possesso o sotto il controllo di persone ricadenti nella giurisdizione territoriale della Parte interpellata. L'articolo 3 specifica che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sulle successioni, l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive. Per le Bermuda si fa invece riferimento a qualsiasi imposta diretta ivi istituita. È altresì prevista l'applicazione dell'Accordo ad ogni imposta di natura identica o analoga istituita dopo la data della firma di esso: allo scopo le autorità competenti delle due Parti si notificheranno le modifiche apportate alle disposizioni fiscali e alle procedure per la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo in esame. Di seguito, nell'articolo 4, vengono fornite le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nel TIEA. L'articolo 5 disciplina le modalità con cui dette informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra: in particolare, le informazioni sono scambiate anche se il comportamento cui si riferiscono non costituisce reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata, nel cui territorio pure il comportamento è stato posto in essere. Il paragrafo 4 dell'articolo 5 prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché

agli standard dell'OCSE in materia. Peraltro, ai sensi del paragrafo 5, l'Accordo in esame non crea alcun obbligo per le Parti contraenti di ricercare o fornire informazioni con riferimento alla società quotate in Borsa o ai piani e ai fondi di investimento pubblici. Con l'articolo 6 viene regolamentata la possibilità di una Parte contraente di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte contraente possano effettuare attività di verifica fiscale, ovvero presenziarvi, nel suo territorio. Le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è consentito il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio quelli in cui la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico, o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali – con esplicita salvaguardia, tuttavia, delle norme che superano il segreto bancario di cui al precedente articolo 5, paragrafo 4 –; mentre le garanzie di riservatezza, nell'ambito dello scambio di informazioni della specie, sono previste in particolare dalle disposizioni dell'articolo 8. L'articolo 9 dispone che, se non stabilito diversamente dalle due Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni siano a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari siano sostenuti dalla Parte richiedente. Ai fini dell'applicazione del presente articolo le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazioni.

Con l'articolo 10 le Parti si impegnano ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo. L'articolo 11 prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole al fine della risoluzione di controversie tra le Parti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, e comunque di concordare tra loro altre modalità di risoluzione. L'articolo 12 contiene le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo, mentre l'articolo 13 regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di ciascuna delle Parti contraenti mediante notifica di cessazione all'altra Parte, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di sei mesi

dal ricevimento di tale notifica fermo restando l'obbligo per le Parti contraenti di rispettare l'articolo 8 per quanto concerne la riservatezza delle informazioni acquisite nel periodo di vigenza dell'Accordo, e fermo restando che a tutte le richieste ricevute fino alla data della denuncia dell'Accordo verrà dato corso conformemente alle disposizioni del medesimo.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di tre articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il secondo il relativo ordine di esecuzione, e il terzo prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010».**

**C. 3530 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a prendere parte alla seduta, osserva che il

disegno di legge in esame reca la ratifica della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010. Tale Convenzione si inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni stipulate dal nostro Paese al fine di evitare le doppie imposizioni e deriva dalla necessità di creare un quadro giuridico di riferimento, competitivo e non discriminatorio, per gli operatori economici italiani attivi nella regione centroamericana, i quali si relazionano con operatori di paesi i cui governi hanno già stipulato analoghe convenzioni; la Convenzione, inoltre, mira a favorire una più intensa cooperazione economica e una più stretta collaborazione amministrativa tra i due Paesi.

Quanto al contenuto della Convenzione, questa si compone di 29 articoli e di un Protocollo aggiuntivo che ne forma parte integrante e che contiene alcune precisazioni relative a disposizioni recate da taluni articoli. L'articolo 1 individua la sfera soggettiva di applicazione della Convenzione nelle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Per quanto attiene alla sfera oggettiva di applicazione, l'articolo 2 specifica che le imposte specificamente considerate per l'Italia sono l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); l'imposta sul reddito delle società (IRES); l'imposta regionale sulle attività produttive IRAP. L'articolo 3 reca definizioni generali mentre l'articolo 4 specifica l'attribuzione della definizione dell'espressione « residente di uno Stato contraente ». L'articolo 5 definisce cosa si intenda con l'espressione « stabile organizzazione » sulla base della sua utilizzazione in tutti gli accordi di specie stipulati dall'Italia.

Ai sensi dell'articolo 6 la tassazione dei redditi immobiliari, comprese le attività agricole o forestali nonché i redditi derivanti da beni immobili di un'impresa e quelli derivanti dai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente, è prevista a favore del Paese in cui

sono situati gli immobili. L'articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione degli utili delle imprese allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione può tassare gli utili realizzati sul proprio territorio, ma solo nella misura realizzata mediante tale stabile organizzazione. L'articolo 8 stabilisce che gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati, in linea con le raccomandazioni OCSE, esclusivamente nel Paese dove è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione. In riferimento a tali disposizioni, il paragrafo 4 del Protocollo aggiuntivo evidenzia che gli utili in questione comprendono sia quelli derivanti dal noleggio di navi o aeromobili, sia gli utili ricavati dalla medesima impresa tramite l'impiego o il noleggio di *container* utilizzati per il trasporto di beni o merci. L'articolo 9, che dispone in tema di imprese associate, consente agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti, previo esperimento della procedura amichevole prevista all'articolo 25 della Convenzione in esame. L'articolo 10 prevede che il trattamento convenzionale riservato ai dividendi è caratterizzato dalla previsione della tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario e della concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti. Gli articoli 11 e 12 stabiliscono che, con riguardo alla disciplina degli interessi e canoni, la Convenzione promuove il principio di tassazione esclusiva nel Paese di residenza, salvo che detti cespiti non siano imponibili anche nello Stato dal quale essi provengono, e comunque anche in tal caso l'imposta applicata non potrebbe eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se il beneficiario è un istituto

bancario e il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi negli altri casi. Per quanto invece riguarda i canoni, l'imponibilità nello Stato di provenienza nei confronti di un beneficiario dell'altra Parte contraente non potrà comunque eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni medesimi. L'articolo 13 dispone che la tassazione degli utili da capitale avvenga: nel Paese in cui sono situati i beni qualificati come «beni immobili» ai sensi della Convenzione se si tratta di plusvalenze relative a detti beni; nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa; esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili; esclusivamente nel Paese di residenza del cedente, in tutti gli altri casi. Quanto ai redditi derivanti dalla prestazione di servizi, l'articolo 14 prevede l'imposizione nel Paese di residenza dell'operatore; per la tassabilità (parziale) nel Paese di prestazione vengono considerati entrambi i criteri della disponibilità di una base fissa nell'altro Stato contraente o dell'esercizio *in loco* di un'attività commerciale o industriale attraverso una stabile organizzazione e comunque la tassabilità è limitata alla misura in cui i redditi derivanti dalla prestazione di servizi sono effettivamente imputabili alla stabile organizzazione ovvero alla base fissa.

L'articolo 15 regola il trattamento fiscale dei redditi derivanti da remunerazioni per lavoro subordinato (diverse dalle pensioni) stabilendo, ai fini della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore, che si debbano verificare tre condizioni concorrenti: permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai sei mesi nel corso dell'anno fiscale; pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile

organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. L'articolo 16 prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde mentre, ai sensi dell'articolo 17 i redditi di artisti e sportivi residenti in uno Stato contraente sono imponibili nel Paese di prestazione dell'attività. L'articolo 18 stabilisce che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario mentre, per quanto concerne i corrispettivi pagati a fronte di servizi resi allo Stato, diversi dalle pensioni, l'articolo 19 dispone che questi sono imponibili soltanto nello Stato pagatore. Tali remunerazioni, tuttavia, sono imponibili nell'altro Stato qualora i servizi siano resi in detto Stato, la persona fisica sia ivi residente e ne abbia la nazionalità. Analogo regime di tassazione è previsto per le pensioni. L'articolo 20 prevede che le somme ricevute da studenti o apprendisti per spese di mantenimento ed istruzione, purché esse provengano da fonti situate fuori dal Paese di soggiorno, non sono imponibili in tale Paese, ma per non più di sei anni consecutivi dalla data di arrivo dello studente o apprendista. L'articolo 21 stabilisce che, in linea generale, i redditi diversi da quelli esplicitamente considerati nell'articolato della Convenzione sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente. Al fine di eliminare la doppia imposizione, l'articolo 22, per quanto concerne l'Italia, prevede la clausola sulla concessione di una detrazione fiscale (in armonia con l'ordinamento nazionale nonché con la scelta adottata in tutte le convenzioni già concluse dal nostro paese). L'articolo 23 dispone che per le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione, valga, in linea di massima, il principio che i residenti di uno Stato contraente non possano essere assoggettati nell'altro Stato ad imposizioni diverse rispetto a quelle previste per i residenti di quest'altro Stato. Si è però introdotta una clausola in base alla quale le disposizioni sulla non discri-

minazione non potranno essere invocate nei casi in cui uno Stato applichi la propria normativa interna al fine di prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. A tale disposizione si collega la clausola generale di cui al paragrafo 8 del Protocollo aggiuntivo, che prevede che le disposizioni della Convenzione non potranno essere invocate nei casi in cui uno Stato applichi la propria normativa interna al fine di prevenire l'elusione e l'evasione fiscale.

Le disposizioni attinenti alla procedura amichevole, di cui all'articolo 24, prevedono la possibilità che un soggetto, che ritenga che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti nei suoi confronti comportino un'imposizione non conforme a quanto disposto dalla Convenzione in esame, possa sottoporre, entro tre anni dalla prima notifica della misura contestata, il proprio caso alle competenti autorità dell'uno o dell'altro e che le competenti autorità delle due Parti contraenti faranno del loro meglio per risolvere in via amichevole la controversia. L'articolo 25 al comma 1 dispone in tema di scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati contraenti. Ai sensi del comma 2 si prevedono garanzie per la riservatezza delle informazioni ricevute da ciascuna delle Parti contraenti, che potranno essere comunicate solo ad organi giudiziari o amministrativi investiti delle questioni fiscali pertinenti, e utilizzate solo per i fini per cui sono state comunicate. In base al comma 3, poi, nessuno dei due Stati contraenti avrà comunque l'obbligo di adottare provvedimenti amministrativi in deroga a proprie norme legislative o amministrative, né di fornire informazioni non ottenibili in base alla propria normale prassi amministrativa, e neanche di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali, industriali, professionali, ovvero informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. Infine, di notevole rilevanza è quanto previsto dal comma 5, in base al quale nessuna delle due Parti contraenti potrà rifiutare di fornire informazioni sulla mera base del fatto che esse siano detenute da una banca, da un'istituzione

finanziaria o da un agente fiduciario, in linea con i nuovi orientamenti internazionali per la sostanziale fine del segreto bancario. Il paragrafo 6 del Protocollo aggiuntivo, peraltro, esclude alla lettera *d*) qualsiasi obbligo per le Parti contraenti di uno scambio automatico di informazioni. L'articolo 26 stabilisce che le disposizioni della Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano diplomatici o funzionari consolari in virtù delle regole del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari. L'articolo 27 dispone in ordine alle modalità di entrata in vigore della Convenzione e stabilisce la diversa decorrenza dell'applicazione delle disposizioni in essa contenute. L'articolo 28 inserisce la clausola della *limitation of benefits* che consente ad uno Stato contraente la limitazione o il diniego dei benefici convenzionali al fine di contrastare possibili manovre elusive del trattato, il cosiddetto *treaty shopping*. Tale clausola si configura come una disposizione complementare rispetto all'applicazione delle disposizioni anti-evasione e anti-elusione previste dalla legislazione interna di uno Stato, applicazione delle quali rimane impregiudicata. L'articolo 29, infine, prevede che la denuncia della Convenzione, per via diplomatica, possa intervenire, non prima di cinque anni dall'entrata in vigore, con anticipo di sei mesi sulla fine di ciascun anno solare.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica in oggetto si compone di quattro articoli. L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione e del Protocollo aggiuntivo, mentre l'articolo 2 reca il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dalla Convenzione in 380.000 euro annui a decorrere dal 2016. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Quanto al rispetto alle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » di cui all'arti-

colo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

#### **Interventi per il settore ittico.**

#### **Testo unificato C. 338 Catanoso e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Luigi FAMIGLIETTI (PD), *relatore*, osserva che il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 338 ed abbinate, recante interventi per il settore ittico, come risultante dalle modifiche approvate, si compone di 29 articoli.

L'articolo 1 indica le finalità del provvedimento consistenti: nell'incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche; nel sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale nonché l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre. L'articolo 2, ai fini della semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di pesca e acquacoltura, attribuisce al Governo una delega ad adottare un testo unico, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ridefinire, integrare e coordinare l'intero quadro normativo riguardante il settore.

L'articolo 3 istituisce, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, alimentato con le risorse derivanti dal contributo annuo richiesto agli esercenti la pesca sportiva e disciplinato dal successivo articolo 21. Il Fondo è finalizzato, mediante una serie di interventi, individuati con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanare, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge e, successivamente, ogni due anni, ai

seguenti scopi: la realizzazione degli investimenti nelle imprese del settore ittico per incrementare l'innovazione, la competitività e l'efficienza aziendale; le ristrutturazioni finanziarie e produttive delle imprese in difficoltà; la costituzione di società miste, di tutoraggi nell'avvio dell'attività e l'erogazione di prestiti partecipativi; gli interventi per lo sviluppo della tecnologia, per favorire l'accesso al credito e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile. L'articolo 4 destina specifiche risorse finanziarie a favore degli imprenditori ittici, singoli, associati o costituiti in organizzazioni dei produttori della pesca e dell'acquacoltura per la realizzazione di programmi volti: alla tracciabilità dei prodotti ittici e alla valorizzazione della qualità; alla promozione delle produzioni nazionali; alla promozione dell'aggiornamento professionale e della formazione continua e permanente. Il medesimo articolo dispone che al settore della pesca si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti l'impresa familiare di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile e che i soggetti legati da vincolo familiare ai sensi del medesimo articolo e che svolgono attività amministrativa, di lavorazione e di commercializzazione del pescato, potranno iscriversi alla previdenza speciale prevista per i lavoratori della pesca. L'articolo 5 prevede che nell'ambito della programmazione negoziata debbano essere definiti gli obiettivi strategici da conseguire nel settore della pesca e dell'acquacoltura. L'articolo 6, al fine di ridefinire la tipologia dei distretti di pesca, sostituisce l'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001. In particolare si stabilisce che tali distretti devono essere istituiti con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sulla base di aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico e con la finalità di: sostenere azioni a favore di pratiche di pesca sostenibili; valorizzare i sistemi produttivi locali; promuovere la qualità, l'igiene e la salubrità delle risorse alieutiche locali. L'articolo 7 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possa dare incarico, con

apposita convenzione, ai Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) per lo svolgimento di attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese di pesca. L'articolo 8 dispone che le funzioni attinenti alla cooperazione ed all'associazionismo possono essere svolte attraverso la collaborazione di organismi promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

L'articolo 9 prescrive che, nell'ambito delle risorse che lo Stato trasferisce alle regioni e alle province autonome, una quota non inferiore del 30 per cento deve essere riservata al settore della pesca e dell'acquacoltura. L'articolo 10 prevede, in relazione alla licenza di pesca, che la tassa di concessione governativa sia dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza; viene ammesso il pagamento tardivo, oltre il termine di scadenza, ed entro i sei mesi successivi, in tal caso con l'applicazione di una sovrattassa del 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria. L'articolo 11 detta norme sull'uso di cassette standard per i prodotti della pesca e sull'obbligo di apporre le informazioni prescritte utilizzando un codice a barre o un *QR-code*. L'articolo 12 estende ai settori della professionale marittima e dell'acquacoltura le iniziative di sostegno all'imprenditoria nelle aree di sviluppo di cui alla legge n.144 del 1999. L'articolo 13 prevede che le disposizioni sulla cassa integrazione si applichino anche al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavorativi delle cooperative della piccola pesca di aziende e società cooperative che occupano meno di sei dipendenti. Gli articoli 14, 15 e 16 contengono norme in tema di razionalizzazione fiscale e tributaria. In particolare l'articolo 14 prevede che le imprese che esercitano la pesca marittima, nelle acque interne e lagunari, applichino il regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, fatte salve le condizioni di maggior favore previste dal decreto legislativo n. 4 del 2012. L'articolo 15 esenta le indennità e i premi per arresto definitivo dal calcolo per la for-

mazione del valore della produzione netta. L'articolo 16 prevede l'esenzione dall'imposta di bollo anche degli atti e documenti relativi ai settori della pesca e dell'acquacoltura. L'articolo 17 fornisce, al fine di adeguare le norme contenute nel regolamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al decreto ministeriale n. 293 del 1999, una nuova definizione di pesca-turismo e di ittiturismo. Rientrano nella prima categoria le attività di osservazione dell'attività di pesca professionale e sportiva praticata con gli attrezzi specificamente indicati e lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero. È considerata attività di ittiturismo quella finalizzata all'ospitalità e allo svolgimento di attività ricreative, didattiche, culturali e di servizi, destinate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche. L'articolo 18 reca misure di semplificazione e di collaudo, prevedendo che: il Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo elabori le linee guida cui devono attenersi le Commissioni territoriali per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo; alle navi iscritte alla terza categoria che esercitano la pesca ravvicinata entro le 40 miglia dalla costa si applichi il regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera, di cui al decreto ministeriale n. 218 del 2002, nonché le prescrizioni ivi previste relative alle modalità di tenuta dei mezzi di salvataggio. L'articolo 19, in tema di raccolta dei rifiuti, dispone che nei porti dove non sia presente un impianto di raccolta, i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di raccolta e trasporto rifiuti, imponendo a tali soggetti l'adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI. Il medesimo articolo dispone che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è chiamato a predisporre progetti sperimentali volti a favorire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai pescherecci.

L'articolo 20 prevede che gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, come anche i prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale. Non possono esercitare tale attività gli imprenditori ittici e gli amministratori di società che abbiano riportato, nell'esercizio della stessa attività, condanna con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità. L'articolo 21 stabilisce che nelle Commissioni di riserva delle aree marine protette venga prevista una rappresentanza, senza diritto di voto, delle associazioni di pesca. L'articolo 22, in tema di pesca non professionale prevede che la pratica sportiva possa svolgersi dietro pagamento di un tributo annuale pari a 20 euro, se svolta con imbarcazioni a motore, e pari a 10 euro negli altri casi, mentre l'articolo 23 stabilisce che i proventi derivanti dal pagamento del contributo sono destinati per il 60 per cento, al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, per il 30 per cento al finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto, e per il 10 per cento, alla pesca sportiva la cui gestione viene affidata al CONI. Il medesimo articolo 23 attribuisce una delega al Governo per il riordino delle norme sugli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva. Ai sensi dell'articolo 24, il rinnovo delle concessioni demaniali ad uso di acquacoltura può essere presentato nelle forme e nei termini dell'autocertificazione qualora non siano state eseguite da parte del titolare dell'autorizzazione modifiche alle opere di presa e restituzione previste dalla concessione preesistente. L'Amministrazione competente ha poi 90 giorni per effettuare le verifiche e altri 10 giorni successivi per rilasciare la concessione, che può essere subordinata alla sanatoria di eventuali carenze riscontrate. Anche il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico

degli impianti di acquacoltura, ai sensi dell'articolo 25, può essere richiesto nelle forme e nei termini dell'autocertificazione qualora non siano state effettuate modifiche significative al ciclo dell'acqua o alle strutture e vasche di allevamento, con l'Amministrazione procedente che ha 60 giorni di tempo per completare la procedura di autorizzazione. L'articolo 26 prevede che i concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possano utilizzare l'acqua oggetto della concessione per produrre energia elettrica. Con riferimento ai canoni concessori per le attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, algicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per la lavorazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle imprese concessionarie, l'articolo 27 dispone l'applicazione a tutte le imprese degli importi del canone previsto a legislazione vigente, aggiornato agli indici ISTAT. L'articolo 28 ripristina l'operatività della Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura, che viene integrata nella sua composizione prevedendo la partecipazione di due rappresentanti delle associazioni di pesca sportiva riconosciute. Sulla pesca del tonno rosso l'articolo 29 prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, fatti salvi i coefficienti di ripartizione e le quote individuali attribuite con decreto ministeriale, l'eventuale parte incrementale del totale ammissibile di cattura (TAC) di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 venga ripartita fra i vari sistemi di pesca interessati, garantendo al palangaro (LL) ed alla tonnara fissa (TRAP) complessivamente non più del 70 per cento del suddetto incremento. Viene, quindi, fissato il termine di 30 giorni dall'approvazione del regolamento comunitario attuativo delle raccomandazioni adottate dall'ICCAT (*International commission for the conservation of the atlantic tuna*), per l'adozione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che ripartisca tra i vari sistemi di pesca la quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia, con riserva di un contin-

gente specifico alla pesca ricreativa e sportiva (SPQR), nonché un livello adeguato per il contingente indiviso (UNCL). Il provvedimento tiene conto altresì delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità economica, sociale ed ambientale alla base delle medesime raccomandazioni ICCAT.

Si riserva di formulare successivamente una proposta di parere.

Alessandro NACCARATO (PD), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

**Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.**

**C. 2613-D cost. Governo, approvato, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, già approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera, ulteriormente modificato, in prima deliberazione, dal Senato e approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, fa presente che il tema delle riforme costituzionali, che è stato una costante del dibattito politico e parlamentare a partire dalla fine

degli anni Settanta, è emerso come una priorità politica e istituzionale fin dai primi mesi della XVII legislatura, in particolare all'indomani della elezione del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che alle riforme ha fatto espresso riferimento nel discorso pronunciato di fronte al Parlamento in occasione dell'avvio del suo secondo mandato. Il Governo in carica si è fatto motore del processo riformatore decidendo di presentare un disegno di legge e scegliendo di percorrere la strada procedurale segnata dall'articolo 138 della Carta fondamentale. È stata dunque scartata l'opzione di procedure derogatorie che era stata preferita – senza successo – in altri momenti della storia repubblicana (1993 e 1997). L'8 aprile 2014 il Governo ha presentato un disegno di legge costituzionale, che dispone il superamento del bicameralismo perfetto, rivede il riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni, elimina dal testo costituzionale il riferimento alle province e reca la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il disegno di legge di riforma è stato approvato dal Senato, con modificazioni, nella seduta dell'8 agosto 2014, al termine di un esame parlamentare durato più di quattro mesi. Il testo è stato quindi trasmesso alla Camera che ne ha avviato l'esame nel mese di settembre 2014 e lo ha approvato, con modificazioni, il 10 marzo 2015.

Il disegno di legge modificato dalla Camera dei deputati è stato quindi ulteriormente modificato dal Senato e approvato da tale ramo del Parlamento in prima deliberazione il 13 ottobre 2015, con 178 voti favorevoli, 17 voti contrari, 7 astenuti (202 votanti). Nella seduta dell'11 gennaio 2016 la Camera ha approvato in prima deliberazione, senza modificazioni, il testo già approvato dal Senato con 367 voti favorevoli, 194 voti contrari e 5 astenuti (561 votanti). Il Senato ha approvato, in seconda deliberazione, il 20 gennaio 2016, il testo già approvato in prima deliberazione dalla Camera (S. 1429-D), con 180 voti favorevoli; 112 voti contrari; 1 astenuto (293 votanti).

La pluralità dei passaggi parlamentari, l'arco di tempo impiegato per portarli a compimento – dalla presentazione del disegno di legge sono passati due anni – e i consensi che ha raccolto al momento del voto testimoniano che il Parlamento ha avuto un ruolo rilevante nella definizione del testo sul quale siamo chiamati a deliberare, anche in relazione ad aspetti significativi del disegno di legge. Ricordo a titolo di esempio la composizione del Senato, le sue funzioni, gli istituti di garanzia (dalla elezione del Presidente della Repubblica al controllo preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali). Il processo di riforma avviato dal Governo, dunque, si è svolto in Parlamento e dal Parlamento è stato preso attivamente in carico, con la conseguenza che faremmo un torto a noi stessi e alla funzione che siamo chiamati ad esercitare se continuassimo a qualificarlo un processo di riforma governativo.

Per quanto concerne il merito, il disegno di legge di revisione costituzionale interviene su due aspetti della Carta fondamentale che hanno mostrato segni di « debolezza » nel corso della storia repubblicana: l'organizzazione dei poteri, con particolare riferimento alla struttura del Parlamento, e i rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali, con particolare riferimento alle Regioni.

In relazione alla organizzazione dei poteri, l'obiettivo è la semplificazione dell'assetto organizzativo del Parlamento e l'efficienza dei processi decisionali del Parlamento. Le Camere cessano di essere organi simmetrici nella modalità di formazione ed « equipotenti » in relazione alle funzioni. Questa scelta si riverbera sugli equilibri della forma di governo – in relazione al rapporto con il Governo – e della forma di Stato, poiché consente ai territori di essere adeguatamente rappresentati nel procedimento legislativo.

Alla Camera dei deputati – di cui non è modificata la composizione – spetta la titolarità del rapporto fiduciario e della funzione di indirizzo politico, nonché il controllo dell'operato del Governo.

Il Senato della Repubblica (che mantiene la denominazione vigente) diviene

organo ad elezione indiretta, sede di rappresentanza delle istituzioni territoriali e Camera di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, chiamata a valutare le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni. Rispetto ai 315 senatori elettivi previsti dalla Costituzione vigente, il Senato sarà composto di 95 senatori eletti dai Consigli regionali – in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi – tra i consiglieri regionali ed i sindaci del territorio, cui si aggiungono gli ex Presidenti della Repubblica e 5 senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica per 7 anni.

Al fine di adeguare il procedimento legislativo al nuovo assetto costituzionale caratterizzato da un bicameralismo differenziato, viene previsto un numero definito di leggi ad approvazione bicamerale. Per tutte le altre leggi è richiesta l'approvazione della sola Camera dei deputati: il Senato, al quale il testo approvato è immediatamente trasmesso, può disporre di esaminarle e le proposte di modifica dallo stesso deliberate sono sottoposte all'esame della Camera dei deputati che si pronuncia in via definitiva. È attribuito un « ruolo rinforzato » al Senato per le leggi di attuazione della clausola di supremazia di cui al nuovo articolo 117 della Costituzione.

Nell'ambito del nuovo procedimento legislativo, è introdotto l'istituto del 'voto a data certa', che garantisce al Governo tempi definiti sulle deliberazioni parlamentari relative ai disegni di legge ritenuti essenziali per l'attuazione del programma di governo. Al contempo, vengono 'costituzionalizzati' i limiti alla decretazione d'urgenza, già previsti a livello di legislazione ordinaria e dalla giurisprudenza costituzionale.

Un'altra novità è costituita dall'introduzione del giudizio preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali per la Camera e per il Senato e dalla modifica dei quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Al contempo, mutano le modalità di elezione dei cinque giudici della Corte costituzionale da parte del Parlamento: viene stabilito che essi siano eletti, separatamente, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato (anziché da Parlamento in seduta comune).

Riguardo agli istituti di democrazia diretta, viene introdotto un nuovo quorum per la validità del referendum abrogativo nel caso in cui la richiesta sia stata avanzata da 800.000 elettori. In tale caso, il quorum è pari alla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera. Resta fermo il quorum di validità attualmente previsto, pari alla maggioranza degli aventi diritto al voto, nel caso in cui la richiesta provenga da un numero di elettori compreso tra 500.000 e 800.000. Sono inoltre introdotti nell'ordinamento i referendum propositivi e di indirizzo, la cui disciplina è affidata ad una apposita legge costituzionale.

Per l'iniziativa legislativa popolare, è elevato da 50 mila a 150 mila il numero di firme necessario per la presentazione di un progetto di legge da parte del corpo elettorale, con l'introduzione al contempo del principio che ne deve essere garantito l'esame e la deliberazione finale, pur nei tempi, forme e limiti da definire nei regolamenti parlamentari.

Per quanto concerne il rapporto tra i livelli di governo, modifiche rilevanti riguardano infine il titolo V della parte II della Costituzione. In particolare, di rilievo appare la soppressione del riferimento costituzionale alle province, in linea con il processo di riforma degli enti territoriali in atto.

Al contempo, il riparto di competenza legislativa tra Stato e regioni è ampiamente rivisitato, anche sulla scorta dell'interpretazione che di quel riparto è stata data dagli attori istituzionali e dalla giurisprudenza costituzionale dal 2001 in avanti. Viene soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle relative materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale. L'elenco delle materie di competenza esclusiva statale è inoltre profondamente modificato,

con l'enucleazione di nuovi ambiti materiali. Di significativa rilevanza è infine l'introduzione di una « clausola di supremazia », che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie di competenza regionale a tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o dell'interesse nazionale. Sono altresì oggetto di modifica la disciplina del cd. « regionalismo differenziato » e del potere sostitutivo dello Stato nei confronti degli enti territoriali.

La revisione del titolo V non trova applicazione nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome sino alla revisione dei rispettivi statuti, sulla base di intese con gli enti interessati.

Danilo TONINELLI (M5S) sottolinea come il disegno di legge del Governo in esame porti avanti un progetto unilaterale di revisione della Costituzione e non certo di riforma della Costituzione medesima, dato che il termine riforma assume in sé una volontà migliorativa del testo costituzionale. Esprime la preoccupazione del gruppo del Movimento 5 Stelle, in quanto le disposizioni del disegno di legge vanno lette in combinazione con altri progetti portati avanti dal Governo, quali la legge elettorale e le norme per l'elezione del Consiglio di amministrazione della RAI. Si tratta di un disegno complessivo che si propone di limitare gli spazi di partecipazione democratica e che di fatto aumenta il grado di potere in mano a una ristretta oligarchia politica legata, come dimostrano le vicende di questi giorni, a interessi imprenditoriali. Inoltre la conseguenza che avrà la revisione della Costituzione sarà, a suo avviso, il caos. Basta leggere, infatti, l'articolo 70 che da una sola frase nella versione vigente, diventa di una intera pagina con una moltiplicazione di procedimenti legislativi che non diminuiranno affatto il ruolo del Senato, con l'effetto di attribuire la gestione delle regole di convivenza democratica a pochi soggetti, tra consiglieri regionali e sindaci; soggetti che, tra l'altro, sono espressione di un personale politico che negli ultimi anni non ha dato grande prova di sé. Non ritiene

accettabili le giustificazioni addotte dalla maggioranza a sostegno del progetto di revisione costituzionale, il cui fine esclusivo è quello di non disturbare il manovratore, sia esso il Governo o l'eurocrazia.

Sottolinea il carattere di pura formalità del passaggio parlamentare del progetto di revisione costituzionale avviato nella seduta odierna, data la rilevanza che lo stesso Governo dà al *referendum*. A questo proposito osserva che il testo costituzionale inserisce il *referendum* tra le garanzie costituzionali, aspetto che ne fa uno strumento delle minoranze e che deve essere promosso solo da queste. Trova quindi sconcertante e arrogante l'atteggiamento del Presidente del Consiglio che ha dichiarato di volerlo promuovere, trasformandolo in un *referendum* a favore o meno dell'azione di Governo, se non addirittura personalizzato sulla figura del medesimo Presidente del Consiglio. Invita invece a riportare il dibattito sui contenuti, come la presunta abolizione del Senato che non porterà i risparmi proclamati dal Governo. Ribadisce, infine, la ferma opposizione del suo gruppo, sia sul piano tecnico che su quello politico.

Giuseppe LAURICELLA (PD) interviene sulla questione relativa al *referendum* sollevata dal collega Toninelli, col quale concorda solo in parte. Sottolinea come la Costituzione definisca il *referendum* di cui all'articolo 138, confermativo e lo configuri come una fase eventuale del procedimento di revisione della Costituzione. Entrando nel merito, non concorda col collega Toninelli sul fatto che il Governo non si possa intestare l'esito referendario. Non trova per nulla scandaloso che il Governo sostenga il voto favorevole alla conferma dell'esito parlamentare. Concorda, invece, con quanto affermato dal collega Toninelli sulla natura del *referendum* confermativo come strumento di garanzia delle minoranze. A suo avviso, pertanto, il Governo può sostenere un voto favorevole al *referendum*, ma dovrebbe evitare di richiederlo.

Maurizio BIANCONI (Misto-CR), in aggiunta a quanto affermato dal collega Lau-

ricella, sottolinea che il *referendum* confermativo costituisce una parte meramente eventuale del procedimento di riforma costituzionale. Senza polemica e con il dovuto garbo istituzionale, ritiene che bisognerebbe rivendicare il ruolo di rappresentanti dei cittadini e di componenti della Commissione affari costituzionali, ricordando al Presidente del Consiglio che il predetto *referendum* confermativo non può costituire, come da lui affermato, un mezzo per spazzare via le minoranze. Desidera denunciare un'anomalia costituita dal fatto che il Governo, facendosi portatore dell'iniziativa del procedimento di riforma costituzionale, ha assunto un ruolo proprio del Parlamento. Ricorda, infatti, al riguardo, la sua esperienza di componente e presidente della Commissione speciale statuto della regione Toscana, nonché di redattore di uno statuto comunale. In quei casi gli organi di governo regionale e comunale non hanno svolto alcun ruolo attivo nel procedimento legislativo. Evidenzia, inoltre, che nel 1945, anche in una situazione di caos del nostro Paese, il Comitato di liberazione nazionale scelse di attribuire all'Assemblea costituente il compito di definire le regole civili e democratiche del nostro Paese. Invece oggi il Presidente del Consiglio e il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, anziché accompagnare il corretto svolgimento del procedimento di revisione costituzionale in essere, propongono essi stessi un proprio progetto di riforma della Costituzione. Tale atteggiamento, a suo avviso, può definirsi come una forma di « trogloditismo costituzionale ». Evidenzia, al riguardo, che il problema non risiede nella legittima intenzione del Governo di inserire nel proprio programma la necessità di realizzare le riforme, poiché tale obiettivo ben può concretizzarsi nel creare le condizioni affinché il Parlamento possa portare a compimento le riforme medesime. In questo caso, invece, l'anomalia è costituita dal fatto che il Governo intende imporre il proprio progetto di riforma alle Camere. Del resto anche in occasione dell'approvazione in Commissione alla Camera dei deputati, con il suo voto determinante, di un emendamento del collega Lau-

ricella sull'abolizione dei senatori a vita si parlò esplicitamente di un voto contro il Governo e non di una modifica del testo. Nel ricordare la sua posizione contraria al testo in discussione, anche quando il resto del suo ex gruppo parlamentare di riferimento appoggiava il disegno di legge di riforma costituzionale, sottolinea che un'ulteriore anomalia del procedimento di revisione della Costituzione che si sta compiendo, deriva proprio dalla posizione assunta dal gruppo Forza Italia, che oggi si dichiara all'opposizione pur avendo garantito al Governo l'approvazione, non soltanto del suo progetto di riforma costituzionale, ma anche della legge elettorale.

Danilo TONINELLI (M5S) interviene per un'ulteriore precisazione in merito a un'affermazione del Presidente del Consiglio sull'effetto disastroso sulle istituzioni che avrebbe un esito del *referendum* contrario al disegno di legge di revisione costituzionale. È un'affermazione che denota una dose di « analfabetismo istituzionale », dato che la Costituzione garantisce un principio di continuità, come dimostrato dal *referendum* confermativo del 2006, il cui esito negativo non ebbe come conseguenza, a dimostrazione della forza del principio democratico, la caduta del Governo. Il compito della politica dovrebbe essere solo quello di informare i cittadini, al fine dell'espressione di un voto consapevole. In merito a quanto affermato dal collega Lauricella, sottolinea come non andrebbe assolutamente sollecitata dal Governo la promozione di firme, probabilmente di un quinto dei membri di una Camera, su uno strumento di garanzia delle minoranze che non può essere usato come plebiscito sull'azione del Governo. Invita quindi il Governo a ripensarci, dato che, tra l'altro, è stata avviata da parte del suo gruppo la raccolta delle cinquecentomila firma di elettori che dimostra la contrarietà della società civile all'azione del Governo, al pari della decina di *referendum* abrogativi di disposizioni legislative promossi da diversi soggetti, anche non politici.

Mara MUCCI (Misto) fa presente che più che un problema di « analfabetismo istituzionale », come sostenuto dal collega Toninelli, il *referendum* confermativo che il Governo intende promuovere costituisce un problema di « alfabetismo collettivo » se si considera che il testo in discussione modifica ben 39 articoli della Costituzione. Pertanto, a suo avviso, chiedere ai cittadini di decidere se prendere o lasciare tutto l'impianto delineato dal progetto di revisione costituzionale in esame può limitare l'esercizio del diritto di voto dei cittadini medesimi, i quali potrebbero, infatti, concordare solo su alcune parti del testo senza potersi tuttavia esprimere in tal senso attraverso il *referendum*.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.**

**C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa e C. 3610 D'Alia.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2016.

Danilo TONINELLI (M5S) preannuncia la presentazione a breve di una proposta di legge del suo gruppo.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione della Giornata nazionale della famiglia.**  
**C. 1950 Sberna.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2016.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), *relatore*, interviene al fine di rasserenare il clima che si era manifestato nel dibattito sulla proposta di legge all'esame. Clima, a suo avviso, modificato da alcuni passaggi. Tra questi il progetto di legge sulle unioni civili, approvato dal Senato e ora all'esame della Camera, che ha chiarito a cosa ci si riferisca nel diritto italiano col termine famiglia. Inoltre nell'ultima legge di stabilità è stata approvata la carta della famiglia e, a livello governativo, è stata attribuita al Ministro Costa la delega sulla famiglia. Infine, desidera ricordare l'approvazione di alcune mozioni, una delle quali chiedeva proprio l'istituzione della giornata oggetto della proposta di legge in esame.

Invita, quindi, a un rapido esame parlamentare, per approvare definitivamente la proposta legge prima del 15 maggio, data indicata dall'ONU come giornata internazionale della famiglia sin dal 1981.

Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), nel dichiararsi favorevole alla tutela delle famiglie, esprime al relatore la propria preoccupazione in ordine alla necessità di evitare che la giornata oggetto della proposta in esame possa diventare un fattore di discriminazione nei confronti di quei bambini che non vivono in famiglie tradizionali.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), *relatore*, rassicura la collega Gasparini sul fatto che dalla lettura del testo della proposta di legge non si evincono gli aspetti discriminatori a cui faceva riferimento. Osserva, d'altronde, come nelle scuole si festeggino le feste della mamma o del papà e si chiede se allora debbano essere considerati discriminati i bambini orfani, privi di madre o di padre.

Marilena FABBRI (PD) esprime perplessità sul testo del provvedimento che demanda alle scuole compiti che dovrebbero essere svolti altrove togliendo tempo prezioso alle attività didattiche. Manifesta preoccupazione, inoltre, sul riferimento contenuto nell'articolo 2 alle « peculiari

tradizioni delle diverse aree territoriali del Paese ». Oltre a ritenere, infatti, che alcuni temi, quali la condizione della donna e il ruolo da questa assunto nella coppia, non dovrebbero essere valutati alla luce di tale concetto, evidenzia che la nozione di famiglia deve essere interpretato considerando la sua evoluzione nella nostra società. Sottolinea che sarebbe più opportuno, a suo avviso, celebrare la famiglia attraverso altre iniziative, quali, ad esempio, l'attribuzione ai lavoratori di un giorno di ferie da dedicare alla famiglia, ovvero l'istituzione di un « *open day* » nei luoghi di lavoro, poiché ciò di cui oggi le famiglie hanno bisogno è il tempo per stare insieme. Nel ricordare che esistono diversi modelli di famiglia, quali ad esempio, quelle monoparentali, giudica importante sostenere la famiglia e le giovani coppie attraverso l'introduzione di servizi a tutela del nucleo familiare e della natalità.

Cristian INVERNIZZI (LNA) trova singolare che ci si ponga il problema di gravare la scuola di eccessivi carichi solo quando si tratta di un tema come la tutela della famiglia. Rileva come lo stesso ragionamento non si è fatto da parte della maggioranza quando è stata approvata la legge sull'istituzione della giornata delle vittime dell'immigrazione. Ritiene, invece, fondamentale stimolare all'interno della scuola una riflessione su un istituto come la famiglia formata da un uomo e da una donna che ancora oggi, nonostante i cambiamenti prodotti nel concetto di genere dalla tecnica, rappresenta il nucleo fondamentale della società e il veicolo principale di procreazione e di crescita dei

bambini. Reputa rilevante anche l'aspetto della tradizione, che rappresenta il sentire comune di una comunità e che stimola anche a ragionare intorno ai mutamenti avvenuti. Sottolinea come non si tratti di una posizione radicalizzata e vetero-cattolica. Al contrario, ha paura di come molti professori, radicalizzati nelle loro posizioni in merito alla cultura di genere, potranno spiegare ai ragazzi un tema come quello della famiglia. In sostanza, la sua preoccupazione è quella di evitare le strumentalizzazioni dei bambini, come spesso è avvenuto in passato.

Elena CENTEMERO (FI-PdL), nel sottolineare la necessità che il legislatore si confronti con il nuovo concetto di famiglia presente nella nostra società, stigmatizza la previsione di cui all'articolo 2 del testo che sovraccarica ancora una volta la scuola per via legislativa di attività che potrebbero essere regolamentate attraverso una semplice circolare ministeriale. Tale circostanza produce una forte limitazione dell'autonomia degli istituti scolastici. Sottolinea, inoltre, che a suo avviso è proprio la famiglia e non la scuola a dover insegnare ai propri componenti l'importanza del nucleo familiare.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e ricorda che, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato a lunedì 11 aprile alle ore 14.

**La seduta termina alle 15.**

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014 (C. 3199 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3199 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione

in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014 »;

considerato che la materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, è demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012 (C. 3529 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3529 Governo, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 3

**Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010 » (C. 3530 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3530 Governo, a recante: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo,

fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010 »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	25
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. C. 3672 Governo, approvato dal Senato, C. 1338 Greco e C. 1696 Tartaglione ( <i>Seguito esame e rinvio – Adozione testo base C. 3672</i> ) .....	25
Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994, approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	26
SEDE CONSULTIVA:	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	26
Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 ed abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	28
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo (COM (2015) 625 final) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	29
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM (2016) 106 final).	
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia degli effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM (2016) 107 final) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	30
Sull'ordine dei lavori .....	30

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 5 aprile 2016.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 5 aprile 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

#### La seduta comincia alle 13.50.

**Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.**

**C. 3672 Governo, approvato dal Senato, C. 1338 Greco e C. 1696 Tartaglione.**

*(Seguito esame e rinvio – Adozione testo base C. 3672).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 31 marzo 2016.

Giuseppe GUERINI (PD) *relatore*, propone di adottare come testo base, per il prosieguo dell'esame, il disegno di legge C. 3672, approvato dal Senato.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in titolo per le ore 16 di lunedì 11 aprile prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.**

**C. 1994, approvata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 febbraio 2016.

Vittorio FERRARESI (M5S), nel manifestare, a nome del suo Gruppo, netta contrarietà sul complessivo impianto del provvedimento in discussione, osserva come lo stesso presenti rilevanti profili di criticità, oltre che sul piano finanziario e procedurale, anche, e soprattutto, su quello costituzionale e ambientale. Ritiene, infatti, che la proposta di legge licenziata dal Senato, stabilendo criteri di priorità nell'esecuzione delle demolizioni dei manufatti abusivi, si configuri, di fatto, come un'autentica « sanatoria mascherata ».

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento in titolo e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 13 di lunedì 18 aprile prossimo. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 5 aprile 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 13.55.**

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015.**

**Doc. LXXXVII, n. 4.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI, *relatore*, rammenta che la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 4), relativa all'anno 2015, sulla quale la Commissione deve esprimere un parere alla XIV Commissione, è stata presentata dal Governo ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. In base a tale disposizione, la relazione è trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, « al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea » nell'anno precedente. A questo scopo, il documento deve indicare gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio. In sostanza, a differenza della relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – il documento in esame dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari. Si tratterebbe dunque del principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del

Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

Fa presente che la Relazione è articolata in una premessa ed in cinque parti e cinque parti. La prima parte concerne lo sviluppo del processo di integrazione europea e questioni istituzionali. La seconda illustra le principali politiche « orizzontali e settoriali », tra le quali quelle relative alla giustizia (capitolo 19). La terza riguarda la politica estera, di sicurezza e difesa comune, l'allargamento dell'Unione, nonché la politica di vicinato e le strategie macroregionali dell'Unione europea. La quarta è inerente alle attività di comunicazione e formazione. Infine, la quinta, riguarda il coordinamento nazionale delle politiche europee.

Nel soffermarsi sui profili strettamente attinenti la competenza della Commissione giustizia, di cui al capitolo 19 della parte seconda del documento in discussione, segnala che, relativamente al settore civile, nella relazione si evidenzia come il Governo abbia continuato a partecipare attivamente, anche nel 2015, ai lavori relativi alle proposte legislative della Commissione Europea. Tali proposte sono finalizzate a rafforzare lo « Spazio Europeo di Giustizia », contribuendo al processo normativo europeo e proseguendo sulla linea d'azione, già delineata durante il Semestre Italiano di Presidenza europea, basata sull'assunto che esista una stretta correlazione fra « Giustizia Civile e Crescita economica » da un lato, e « Giustizia civile e Tutela dei Diritti fondamentali » dall'altro.

In particolare, rammenta che l'Italia ha partecipato ai tavoli di negoziato delle seguenti proposte legislative:

proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che promuove la libera circolazione di cittadini e imprese semplificando l'accettazione di alcuni documenti pubblici nell'Unione europea e modificando il Regolamento (UE) n. 1024/2012;

progetto di revisione del Regolamento CE n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le

controversie di modesta entità (così dette Small Claim Procedures);

proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali dei coniugi e proposta di regolamento in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;

proposta di Riforma del Regolamento n. 2201/2003 (regolamento Bruxelles II-bis) che contiene norme uniformi per la risoluzione dei conflitti di competenza tra Stati membri in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale, di responsabilità genitoriale, di sottrazione di minori e disposizioni in tema di riconoscimento e di esecuzione in un altro Stato membro di decisioni, accordi e atti pubblici.

Fa presente che, relativamente al settore penale, la relazione sottolinea come il 2015 abbia registrato una significativa partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea, sempre mettendo a frutto e sviluppando i risultati ottenuti durante il semestre di Presidenza italiana del Consiglio della Unione europea. L'Italia ha, infatti, partecipato ai negoziati relativi alle proposte normative di seguito indicate:

proposta di direttiva relativa alla lotta alla frode e alla protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea, anche attraverso il diritto penale (PIF);

proposta di regolamento del Consiglio sulla creazione dell'ufficio del Pubblico Ministero Europeo. In proposito, nella relazione si segnala come l'Italia abbia evidenziato rilevanti nodi critici sul testo, essendo evidente il rischio di costruire una struttura debole ed inadatta ad affrontare le più gravi forme di criminalità transnazionale, quali quelle di natura terroristica;

proposta di direttiva sulle garanzie procedurali per i minori sottoposti a indagini o imputati in un procedimento penale. Al riguardo, si sottolinea nel documento come il testo licenziato non ap-

paia soddisfacente per il nostro Paese, essendo alquanto debole dal punto di vista delle garanzie del minore, in special modo per quello che riguarda il diritto all'assistenza di un avvocato. La delegazione italiana, dopo aver sostenuto la necessità di una assistenza obbligatoria il più possibile estesa per il minore, si è infatti astenuta dal voto finale per non ostacolare l'accordo con il Parlamento, esprimendo, in tal modo, il proprio perdurante dissenso;

proposta di direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione d'innocenza e del diritto ad essere presente nei procedimenti penali;

proposta di direttiva sul gratuito patrocinio per persone sottoposte a indagini o imputate private della libertà e nei procedimenti relativi al mandato d'arresto europeo;

proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di lotta al terrorismo, destinata a sostituire la Decisione Quadro n. 2002/475/JHA. Il testo della proposta, come evidenziato dalla relazione, è attualmente oggetto di un intenso lavoro di studio e preparatorio.

Osserva che nel documento si richiama, altresì, l'attenzione sul rafforzamento, in sede europea, delle azioni di contrasto sia all'immissione e al reimpiego di denaro di origine illecita nei circuiti legali dell'economia, sia al traffico internazionale di stupefacenti.

Rammenta, inoltre, che quanto alla protezione dei dati personali, nel documento si segnala che il Governo ha seguito con particolare attenzione l'iter legislativo delle seguenti proposte normative:

proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento dei reati o dell'esecuzione delle sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati (direttiva protezione dati);

proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Fa presente, infine, che nella relazione viene richiamata la necessità di promuovere una adeguata formazione di tutti gli operatori della giustizia, in particolare giudici e pubblici ministeri, e si dà conto dell'avvenuta partecipazione italiana, nel corso del 2015, a gruppi di lavoro istituzionali in tema di *e-justice*.

Ciò premesso, condivisi gli obiettivi perseguiti dal Governo nell'ambito del processo di integrazione europea e delle politiche ivi perseguite, propone di esprimere sul documento in esame parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

#### **Interventi per il settore ittico.**

##### **Testo unificato C. 338 ed abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria Gaetana GRECO (PD), *relatrice*, rammenta che la Commissione è chiamata, nella seduta odierna, ad esaminare il testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon, recante disposizioni in materia di interventi per il settore ittico.

Fa presente che il provvedimento reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale e l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre (articolo 1).

Esso, inoltre, reca una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e

acquacoltura, attraverso l'emanazione di un apposito testo unico, in cui siano raccolte tutte le norme vigenti in materia e l'introduzione delle modifiche necessarie a tali finalità (articolo 2).

Nel passare all'esame dei profili di stretta competenza della Commissione giustiziativa, osserva come rilevano le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 4, 10 e 22.

In particolare, l'articolo 4, al comma 2, nel novellare l'articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 2012, che reca la definizione di «imprenditore ittico», prevede l'applicazione delle disposizioni concernenti l'impresa familiare, di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, in quanto compatibili.

Il comma 2-*bis* del medesimo articolo, estende, inoltre, ai soggetti legati dal vincolo familiare ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, i quali svolgano attività amministrative, di lavorazione e commercializzazione del pescato, il trattamento degli assegni familiari e l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 13 marzo 1958, n. 250.

Il successivo comma 2-*ter* prevede, altresì, l'estensione ai predetti soggetti dell'iscrizione alle assicurazioni generali obbligatorie previste per i lavoratori marittimi di cui all'articolo 4 della legge n. 413 del 1984.

L'articolo 10, al comma 1, dispone che la tassa di concessione governativa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza degli otto anni, entro i sei mesi successivi e in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una sovrattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

L'articolo 22, infine, stabilisce che la pratica di pesca sportiva e ricreativa a mare è subordinata ad una apposita comunicazione, con validità annuale, al Ministero delle Politiche agricole e forestali (comma 1) e al pagamento di un contributo annuale (commi 2 e 3).

In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, è applicata la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, incrementata del doppio (comma 3).

In proposito, rammenta che l'articolo 1168 del codice della navigazione prevede che chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, esercita la pesca nei porti e nelle altre località di sosta o di transito dei natanti è punito con la sanzione amministrativa fino a euro 51,00.

Ciò premesso, propone di esprimere sul testo unificato in discussione parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 5 aprile 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo. (COM (2015) 625 final).**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 31 marzo 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel rammentare che sulla proposta di direttiva in discussione l'altro ramo del Parlamento ha già adottato un atto di indirizzo, fa presente, tuttavia, che sulla materia sono in corso ulteriori riunioni delle competenti istituzioni europee, all'esito delle quali il

Governo trasmetterà al Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012, ulteriori elementi informativi. Rileva, pertanto, l'opportunità che l'atto di indirizzo che dovrà essere adottato dalla Camera tenga conto anche di tali elementi. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.**

(COM (2016) 106 final).

**Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia degli effetti patrimoniali delle unioni registrate.**

(COM (2016) 107 final).

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti in oggetto, rinviato nella seduta del 31 marzo 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che nella seduta di domani saranno messe a disposizione dei componenti della Commissione le relazioni, trasmesse dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulle proposte di regolamento in discussione. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Sull'ordine dei lavori.**

Donatella FERRANTI, *presidente*, con riferimento al provvedimento C. 3634 in materia di unioni civili e convivenze, avverte che, nella seduta di domani, il relatore ed il rappresentante del Governo procederanno all'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate e che, nella medesima seduta, avranno inizio le relative votazioni, che proseguiranno nella seduta pomeridiana di giovedì 7 aprile prossimo.

**La seduta termina alle 14.10.**

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00947 Basilio: Sullo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (*Discussione e rinvio*) ..... 31

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014. C. 3199 Governo (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 33

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) ..... 37

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 33

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere del relatore*) ..... 38

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 36

#### RISOLUZIONI

*Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**7-00947 Basilio: Sullo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Tatiana BASILIO (M5S) introduce la discussione della risoluzione a sua prima firma premettendo che l'atto di indirizzo è stato presentato in seguito alla missione svolta, lo scorso 18 febbraio, da una delegazione della Commissione difesa presso lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze.

Evidenzia, quindi, come il gruppo del Movimento 5 Stelle sia particolarmente preoccupato per la possibilità che – a seguito della carenza di finanziamenti –

l'ente debba ridimensionare le proprie capacità di funzionamento, oltre che per le sorti del personale in esso impiegato, cui occorre, invece, assicurare la continuità lavorativa.

Ciò appare tanto più urgente quanto più si consideri che lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è l'unico ente farmaceutico di Stato in Italia ed è un ente che produce i cosiddetti farmaci orfani, ossia farmaci non prodotti dalla aziende farmaceutiche private in ragione del loro scarso ritorno economico, ma che sono dei salvavita per migliaia di persone affette da malattie rare.

Ricorda, quindi, che l'ente è stato posto alle dipendenze dell'Agenzia Industrie Difesa (AID) agli inizi dell'anno 2000 con la finalità di ridurne i costi di funzionamento e di raggiungere l'equilibrio economico-finanziario e che negli ultimi due anni lo Stabilimento ha effettivamente raggiunto una situazione di pareggio di bilancio.

Sottolinea, poi, i punti di forza dello Stabilimento, soffermandosi, in particolare, sul fatto che è un'officina in grado di produrre farmaci in conformità con i più elevati standard di qualità, nonché di assicurare una risposta pronta e sicura, con una grande flessibilità, che consente di produrre medicinali in varie forme e a vari livelli di scala.

Infine, esprime preoccupazione per il fatto che lo Stabilimento possa subire una perdita del proprio patrimonio di conoscenze tecnologiche a causa di una politica che ha impedito un adeguato *turn over* del personale. Ritiene, per tutte queste ragioni, che lo Stabilimento chimico farmaceutico militare debba essere sottratto all'attuale gestione dell'Agenzia industrie difesa, favorendo il controllo diretto da parte del Ministero della difesa, e rafforzato nel suo funzionamento attraverso adeguati gli stanziamenti di bilancio.

Conclude facendo presente che alle Commissioni riunite Difesa e Affari sociali è stata assegnata la risoluzione 7-00907 Paola Boldrini che, oltre alle questioni relative al personale, affronta anche le tematiche concernenti la produzione di

importanti farmaci. Esprime l'auspicio che le due proposte di risoluzione possano contribuire a salvaguardare le funzioni svolte dall'istituto e l'importante ruolo strategico da questo rivestito.

Paola BOLDRINI (PD) rileva come l'esigenza di garantire il funzionamento dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, anche in considerazione della sua importante valenza strategica, sia evidente anche al suo gruppo. Rammonta, infatti, che la risoluzione del gruppo del Partito democratico assegnata alle Commissioni riunite Difesa e Affari sociali (7-00907 Paola Boldrini) trova fondamento nella convinzione che si debba consentire allo Stabilimento di continuare la produzione di quei farmaci che le aziende private considerano antieconomici. Invita, quindi, la collega Basilio a valutare la possibilità di modificare il proprio atto di indirizzo per tenere conto anche della necessità di mantenere e rafforzare il ruolo dello Stabilimento anche con riguardo alle esigenze di carattere sanitario.

Il sottosegretario Domenico ROSSI si riserva di intervenire in una successiva seduta, anche in considerazione delle possibili modifiche o integrazioni che saranno apportate al testo dell'atto di indirizzo.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014.**

**C. 3199 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 30 marzo 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Andrea CAUSIN (AP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Domenico ROSSI condivide la proposta di parere del relatore.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) ritiene che la partecipazione di altri Stati all'OCCAR potrà rappresentare un indubbio vantaggio sia per gli attuali Stati membri, sia per i nuovi aderenti, soprattutto se piccoli. Condivide, pertanto, la proposta di parere favorevole del relatore.

Donatella DURANTI (SI-SEL) osserva preliminarmente che l'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR) è stata istituita allo scopo di contribuire allo sviluppo ed alla gestione dei programmi d'armamento intergovernativi e, dunque, ha facilitato i processi di ristrutturazione delle industrie della difesa europee.

Aggiunge che l'Organizzazione ha rappresentato – secondo l'opinione del suo gruppo, dell'Istituto di studi per il disarmo

e di molte associazioni pacifiste – il primo strappo formale alle garanzie di trasparenza e di rispetto dei diritti umani sancite nella legge n. 185 del 1990. Infatti a tale organismo è stato trasferito il controllo sulla gestione dello scambio internazionale di armamenti, che la richiamata legge aveva assegnato al Parlamento. Questo strappo risulta ancora più evidente quando si consideri che l'Accordo istitutivo dell'Organizzazione non ha previsto alcun criterio etico nella scelta dei Paesi clienti. Ad aggravare questo quadro contribuisce la mancanza di una politica estera e di difesa comune dell'Unione europea, i cui Stati membri mantengono ancora normative sulla produzione ed il commercio di armamenti profondamente differenti tra loro. Per di più l'allargamento dell'Unione europea ai nuovi Paesi, la cui legislazione in tale materia è decisamente più debole in termini di trasparenza e di controlli, contribuirà – a suo avviso – a facilitare il transito di armamenti europei verso Paesi in cui sono in corso conflitti e in cui la violazione dei diritti umani è una questione oramai accertata. In conclusione, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Tatiana BASILIO (M5S), condividendo le considerazioni della deputata Duranti, preannuncia un voto contrario da parte del suo gruppo.

Antonino MOSCATT (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015.**

**Doc. LXXXVII, n. 4.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Andrea CAUSIN (AP), *relatore*, introduce l'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2015, ricordando che tale Documento viene presentato dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012 e che costituisce il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo *ex post* del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea.

Osserva, quindi, che la Relazione consuntiva consente al Parlamento di verificare se e in quale misura il Governo si sia attenuto all'obbligo, previsto dall'articolo 7 della citata legge n. 234, di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti.

A differenza della Relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – il documento in esame reca dunque un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari.

In via generale, la Relazione si articola in cinque parti.

La parte prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionale e consta, a sua volta di tre capitoli aventi contenuto eterogeneo.

La parte seconda illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione. Si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche e tecnicamente complesse, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione.

La parte terza della Relazione è incentrata sul tema della dimensione esterna dell'Unione europea ed illustra l'azione

governativa in materia di politica estera e di sicurezza comune, nonché in materia di allargamento, politica di vicinato e di collaborazione con paesi terzi.

La parte quarta, concernente l'attività di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea, dà conto delle iniziative assunte in materia di comunicazione sulle attività dell'Unione e illustra le attività svolte dal Governo nella fase di formazione della posizione italiana su progetti di atti dell'UE.

Da ultimo, la parte quinta concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE) e del Comitato Tecnico di Valutazione (CTV), agli adempimenti di natura informativa e accesso agli atti delle Istituzioni dell'Unione europea, al contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione.

Segnala, inoltre, che la Relazione è accompagnata da cinque allegati, che includono: l'elenco dei Consigli dell'Unione europea e dei Consigli europei svoltisi nel corso del 2015, con l'indicazione dei temi trattati, delle deliberazioni legislative assunte e delle attività non legislative svolte; le tabelle riepilogative dei flussi finanziari dell'UE all'Italia nel medesimo anno; l'elenco delle direttive recepite nel 2015; i seguiti dati agli atti di indirizzo parlamentare, incluse le risoluzioni approvate dalle Camere prima dei Consigli europei, oltre ad un elenco degli acronimi.

Ciò premesso, rileva che per quanto concerne i profili di competenza della Commissione difesa le questioni di maggior rilievo sono contenute nei primi due capitoli della parte terza della Relazione rispettivamente dedicati alla « Politica estera e di sicurezza comune » e alla « Politica di sicurezza e difesa comune ». In relazione a questi ambiti il Documento pone in risalto la complessità del quadro geopolitico internazionale con particolare riferimento alle zone più vicine al nostro Paese e ricorda le iniziative intraprese dal Governo italiano nei diversi contesti di crisi.

La Relazione evidenzia, inoltre, la necessità di rafforzare in senso maggiormente ambizioso ed operativo il partenariato strategico NATO-UE e ravvisa l'opportunità di rivedere gli accordi « Berlin plus » del 2003 a fronte delle attuali accresciute esigenze di sicurezza.

A questo proposito la Relazione sottolinea la necessità di migliorare le capacità di pianificazione e condotta a livello strategico, integrando le componenti civili e militari per la gestione delle crisi ed auspica un incremento dell'efficacia degli attuali strumenti a disposizione della Politica di Sicurezza e Difesa Comune con particolare riferimento ai *battle group*. Si ricorda brevemente a questo riguardo che l'istituzione dei Gruppi tattici (*battlegroup*) risponde all'esigenza di dotare l'UE di contingenti militari di reazione rapida dispiegabili in tempi rapidissimi (entro 10 giorni) dalla decisione politica ed utilizzabili in operazioni di intervento rapido e a supporto iniziale del dispiegamento di altre missioni. Sono completi di elementi di supporto tattico e logistico e possono essere composti da forze di una « Nazione quadro » o da una coalizione multinazionali di Stati membri. I primi tre gruppi tattici sono stati forniti su base nazionale da Francia, Italia e Regno Unito nel 2005. A partire dal 2007 il meccanismo ha raggiunto la piena capacità operativa, ovvero la disponibilità di due gruppi tattici a semestre, che permette la condotta simultanea di due interventi.

Per quanto concerne, invece, le iniziative intraprese nel settore della politica industriale il nostro Governo ha suggerito la possibile creazione di un fondo di investimento europeo per la Difesa e possibili strumenti di finanziamento per progetti di natura duale (PMI), nonché strumenti per rafforzarne la competitività mediante l'accesso a Fondi Strutturali e di Investimento Europei (ESIF). Inoltre, con riferimento al contributo nazionale all'EDA, nel corso del 2015 l'Italia ha sostenuto la ricerca sui programmi di interesse prioritario, tra i quali vanno

ricordati, in particolare alcuni programmi riguardanti la Difesa cibernetica e i sistemi di pilotaggio remoto.

Con riferimento, invece, al perseguimento degli ulteriori obiettivi di rilevanza strategica l'Italia ha contribuito alla Strategia Globale UE, in via di definizione, fornendo contributi di pensiero su tematiche di interesse nazionale, fra le quali centrali sono quelle riferite alla Difesa. Il nostro Paese ha, inoltre, partecipato al processo di revisione dell'« *EU Concept on Cyber Defence for EU-led Military operations* » ed ha contribuito alle nuove forme di intervento: dal rafforzamento della cooperazione in materia di contrasto alle minacce « ibride » al sostegno alle attività di formazione, addestramento ed equipaggiamento a Stati terzi come misura di prevenzione e gestione delle crisi. L'Italia ha, infine, proseguito nelle azioni volte ad implementare l'*Action Plan della Maritime Security Strategy* dell'Unione europea.

Da ultimo, la Relazione dà conto dell'impegno del nostro Paese nelle diverse missioni dell'Unione europea, con particolare riferimento alla missione EUNAVFOR MED di cui l'Italia detiene il comando e a cui contribuisce con importanti assetti, continuando a fornire nel 2015 il proprio contributo anche a numerose altre Operazioni dell'Unione europea.

Tutto ciò premesso, presenta una proposta di parere favorevole, che illustra (*vedi allegato 2*).

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) invita il relatore a valutare la possibilità di modificare la proposta di parere introducendo un'osservazione volta a richiamare l'attenzione della Commissione Politiche dell'Unione europea sull'opportunità che l'Unione europea sviluppi sempre di più le missioni che si svolgono sotto forma di cooperazione strutturata permanente.

Tatiana BASILIO (M5S), condividendo le considerazioni del deputato Artini, chiede se sia possibile rinviare l'espressione del parere ad altra seduta.

Andrea CAUSIN (AP), *relatore*, si dichiara disponibile a valutare le proposte del deputato Artini e a rinviare la votazione della sua proposta di parere a domani.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra

seduta, che sarà convocata per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 14.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.

## ALLEGATO 1

**Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014 (C. 3199 Governo).**

**PARERE APPROVATO**

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante « Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014 »;

considerato che il paragrafo 5 dell'Allegato IV della Convenzione OCCAR prevede espressamente che « dopo un periodo iniziale di tre anni, l'iter decisionale può essere riesaminato alla luce di tutti gli elementi rilevanti »;

rilevato che le modifiche oggetto della Decisione del Consiglio di sorveglianza di cui il disegno di legge in esame autorizza la ratifica sono state concordate tra i sei Stati membri e sono sottoposte all'approvazione finale da parte dei rispettivi sei Ministri della difesa, secondo quanto previsto dal medesimo paragrafo 5 dell'Allegato IV;

evidenziato che la proposta di modifica dell'Allegato IV alla Convenzione è mirata a far incrementare i programmi di armamenti in regime di cooperazione multinazionale, nonché ad agevolare l'adesione all'OCCAR da parte di altri Stati, soprattutto di quelli che già partecipano a programmi sviluppati dall'Organizzazione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4).****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La IV Commissione (Difesa),

esaminata, per la parte di propria competenza, la « Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2015 » (Doc. LXXXVII, n. 4);

rilevato che, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione difesa, le questioni di maggior rilievo sono contenute nei primi due capitoli della parte terza della Relazione, rispettivamente dedicati alla « Politica estera e di sicurezza comune » e alla « Politica di sicurezza e difesa comune »;

sottolineato che il Documento pone in risalto la complessità del quadro geopolitico internazionale nonché la necessità di migliorare le capacità di pianificazione e condotta a livello strategico, integrando le componenti civili e militari per la gestione delle crisi e segnala l'esigenza di un

incremento dell'efficacia degli attuali strumenti a disposizione della Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC);

evidenziato che per quanto concerne, invece, le iniziative intraprese nel settore della politica industriale il nostro Governo ha suggerito la possibile creazione di un fondo di investimento europeo per la Difesa e possibili strumenti di finanziamento per progetti di natura duale (PMI), nonché strumenti per rafforzarne la competitività mediante l'accesso a Fondi Strutturali e di Investimento Europei (ESIF);

valutato positivamente che nel corso del 2015 l'Italia ha sostenuto, nell'ambito del contributo nazionale all'EDA, la ricerca sui programmi di interesse prioritario tra i quali, in particolare, alcuni programmi riguardanti la Difesa cibernetica,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Commissario straordinario per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale, Silvia Scozzese, sulla situazione debitoria di Roma Capitale ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	39
---	----

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011. C. 2004-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	40
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: <i>a)</i> Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; <i>b)</i> Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013. C. 2981-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	41
Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	41

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense. Atto n. 285 (Rilievi alla II Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	42
--	----

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 264.	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 265 .....	42
ALLEGATO ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	43
AVVERTENZA .....	42

#### AUDIZIONI

Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA.

**La seduta comincia alle 10.15.**

**Audizione del Commissario straordinario per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale, Silvia Scozzese, sulla situazione debitoria di Roma Capitale.**

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione.*)

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Silvia SCOZZESE, *Commissario straordinario per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Rocco PALESE (Misto-CR), Fabio MELILLI (PD), Carla RUOCCO (M5S), Barbara SALTAMARTINI (LNA), Giulio MARCON (SI-SEL), Giorgia MELONI (Fdi-AN), Stefano FASSINA (SI-SEL) e Francesco BOCCIA, *presidente*, ai quali replica Silvia SCOZZESE, *Commissario straordinario per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale*.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ringrazia il Commissario straordinario per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale, Silvia Scozzese, per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

### La seduta termina alle 12.

*N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

### La seduta comincia alle 12.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.**

**C. 2004-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco LAFORGIA (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato, nella seduta del 16 marzo 2016, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda, altresì, che il 23 marzo 2016 la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente, apportando al testo una modifica volta a recepire integralmente la predetta condizione contenuta nel parere deliberato dalla Commissione bilancio. In considerazione di ciò, avverte che la Commissione bilancio è pertanto ora chiamata ad esprimere il parere di propria competenza sulla proposta di legge all'esame dell'Assemblea, nel testo risultante dalla predetta modifica apportata dalla Commissione di merito. Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone pertanto di esprimere su di esso parere favorevole.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore sul testo del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a*) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; *b*) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.

**C. 2981-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato, nella seduta del 1° marzo 2016, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Ricorda, altresì, che il 2 marzo 2016 la Commissione di merito ne ha quindi concluso l'esame in sede referente, apportando al testo una modifica volta a recepire integralmente la predetta condizione contenuta nel parere deliberato dalla Commissione bilancio. In considerazione di ciò, avverte che la Commissione bilancio è pertanto ora chiamata ad esprimere il parere di propria competenza sul disegno di legge all'esame dell'Assemblea, nel testo risultante dalla predetta modifica apportata dalla Commissione di merito. Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone pertanto di esprimere su di esso parere favorevole.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore sul testo del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.

**C. 2212-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 marzo 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda che nella precedente seduta la Commissione, alla luce delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, ha deliberato di richiedere la trasmissione di una relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Il Viceministro Luigi CASERO avverte che la citata relazione tecnica, indispensabile ai fini del prosieguo dell'esame del provvedimento, non risulta ancora pervenuta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in considerazione della circostanza testé richiamata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.05.**

#### **DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO**

*Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 12.05.**

**Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense.**

**Atto n. 285.**

(Rilievi alla II Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, osserva che il provvedimento in titolo è corredato di relazione tecnica, ai sensi della quale le spese connesse alla convocazione degli iscritti nonché le spese di funzionamento delle assemblee degli ordini circondariali forensi sono poste ordinariamente a carico dello stesso ordine professionale, circostanza questa da cui consegue l'assenza di profili di onerosità a carico della finanza pubblica, in conformità peraltro alla specifica clausola di invarianza finanziaria recata dall'articolo 7. Nel segnalare di non avere pertanto osservazioni da formulare sui contenuti del provvedimento, propone di esprimere una valutazione favorevole sullo schema di decreto in esame.

Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di valutazione favorevole formulata dal relatore sul testo del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 12.10.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 12.10.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.**

**Atto n. 264.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.**

**Atto n. 265.**

*(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame congiunto degli schemi di decreti legislativi all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 marzo 2016.

Il Viceministro Luigi CASERO, come del resto già preannunciato nel corso della seduta del 30 marzo scorso, deposita agli atti della Commissione due note predisposte dalla Ragioneria generale dello Stato, contenenti elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore durante la seduta del 16 marzo 2016 (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12.15.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.*  
**Atto n. 283.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 264.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 265.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA  
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
Ufficio legislativo – Economia

Roma, 30 marzo 2016

**APPUNTO PER L'ON. SOTTOSEGRETARIO DI STATO**

**OGGETTO: Atto n. 264.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.**

In riferimento ai provvedimenti indicati in oggetto, all'esame delle Commissioni Bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si allegano le proposte di modifica richieste dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

**1. Proposte di integrazione del testo dell'articolo 42 dell'Atto Governo n. 265 in materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile (decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123).**

Nell'ambito del complessivo processo di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio, l'articolo 42 della legge n. 196 del 2009, conferisce una delega al Governo ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento del bilancio di cassa.

Tale delega è stata esercitata attraverso l'adozione dello schema di decreto legislativo sul quale il Parlamento è chiamato a rendere il parere di competenza.

Nell'ambito del citato schema, l'articolo 5 reca modifiche al sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile in attuazione del comma 1, lettera d) del richiamato articolo 42.

Tali modifiche operano nell'ottica di adeguare il sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile (di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123) alle modifiche introdotte alla legge n. 196 del 2009, relativamente al nuovo concetto di impegno e all'adozione del cronoprogramma dei pagamenti.

Vengono, inoltre, ampliate le casistiche di controllo, per tenere conto dell'introduzione normativa degli elementi essenziali degli impegni, nonché per evitare ogni sovrapposizione o incertezza applicativa circa l'ambito di operatività degli uffici di controllo di regolarità amministrativa e contabile (UCB/RTS) rispetto al controllo di legittimità della Corte dei conti (ai sensi del Decreto Legge 24 giugno 2014, n.91, art. 33, comma 4).

Alla luce di ulteriori approfondimenti, si propone di integrare il predetto testo per la parte relativa al controllo di regolarità amministrativa e contabile le modifiche al Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 di seguito riportate.

In particolare, le proposte di modifica relative al punto 1) in materia di controllo sui pagamenti stipendiali, mirano a:

- attuare una semplificazione del controllo preventivo con riferimento ad una serie di atti di scarso o inesistente effetto finanziario, per i quali si ritiene vi sia un basso livello di rischio, in modo da permettere il recupero di risorse umane da adibire più proficuamente al controllo approfondito sulle categorie di atti a maggior rischio;
- rendere l'impianto complessivo del sistema dei controlli preventivi coerente con la regola generale enunciata dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 123/2011 secondo la quale il controllo preventivo viene svolto sugli atti dai quali deriva un effetto finanziario. Con la modifica proposta si chiarisce che la previsione di cui al successivo comma 2 della norma citata riguarda solo gli atti effettivamente produttivi di effetti finanziari, ossia quelli dai quali discende una modifica degli elementi di calcolo del trattamento stipendiale fisso ed accessorio (progressioni di carriera e simili);
- trasformare da preventivo a successivo il controllo sui pagamenti stipendiali fissi ed accessori erogati al personale gestito da NOIPA, in coerenza con il potenziamento del bilancio di cassa, con effetti positivi in termini di efficacia e tempestività dell'azione, in particolare per quelle Amministrazioni che hanno aderito al sistema centralizzato delle operazioni di pagamento degli stipendi. Considerato che, allo stato attuale, il controllo del trattamento economico principale di fatto viene effettuato quando il titolo di pagamento è portato in esecuzione da parte della Tesoreria dello Stato, mentre il trattamento accessorio è soggetto ad una validazione preventiva da parte degli uffici di controllo, la proposta normativa produrrà l'effetto di allineare il controllo su entrambe le tipologie di trattamenti del personale, sia principale che accessorio, confluenti nel cosiddetto "cedolino unico".

Le proposte di modifica di cui al punto 2) "Controlli a campione" prevedono la possibilità di effettuare campionamenti in sede di controllo successivo secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale possibilità, a legislazione vigente, è limitata ad un ristretto numero di rendiconti. Consentire agli uffici di concentrare le risorse su una selezione di atti maggiormente significativi dal punto di vista finanziario non implica una rinuncia all'esercizio pieno del potere di controllo ma va nel senso di un suo rafforzamento in termini di efficacia.

La proposta di cui al punto 3) introduce il principio della non duplicazione tra controllo preventivo e controllo.

### **1) CONTROLLO PAGAMENTI STIPENDIALI**

#### **A) Proposta di modifica all'articolo 5, comma 2, lettera d)**

**TESTO VIGENTE:** d) atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in servizio;

**MODIFICA PROPOSTA:** d) "atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio".

#### **B) Proposta di modifica all'articolo Art. 11, comma 1.**

##### **TESTO VIGENTE**

1. Sono sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile i seguenti atti:

- a) rendiconti amministrativi relativi alle aperture di credito alimentate con fondi di provenienza statale resi dai funzionari delegati titolari di contabilità ordinaria e speciale;
- b) rendiconti amministrativi resi dai commissari delegati titolari di contabilità speciale di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, nonché da ogni altro soggetto gestore, comunque denominato;
- c) rendiconti amministrativi afferenti a un'unica contabilità speciale alimentata con fondi di provenienza statale e non statale per la realizzazione di accordi di programma;
- d) ogni altro rendiconto previsto da specifiche disposizioni di legge;
- e) conti giudiziali.

**MODIFICA PROPOSTA:** Dopo la lettera e) inserire le seguenti parole:

f) ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello Stato, erogate in modalità unificata ai sensi dell'articolo 2, comma 197 della legge 23 dicembre 2009, n.191, e successive modificazioni e integrazioni.

#### **C) Proposta di modifica all'articolo Art. 11:**

**dopo il comma 3, inserire il seguente comma aggiuntivo:**

3-bis: "Nelle ipotesi di cui alla lettera f) , agli ordini collettivi di pagamento, emessi in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c), d), viene dato corso sotto la diretta responsabilità dell'amministrazione ordinante. Gli uffici di controllo verificano i flussi dei pagamenti erogati e segnalano alle amministrazioni titolari delle partite stipendiali le eventuali irregolarità riscontrate. A questi fini gli uffici di controllo hanno accesso a tutti gli applicativi informatici ed ai database in uso per il pagamento delle competenze fisse ed accessorie del personale e possono richiedere ogni altro atto o documento ritenuto necessario".

**2) CONTROLLO A CAMPIONE:****A) Proposta di modifica all'articolo 12 comma 1****TESTO VIGENTE:**

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), può essere esercitato secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In ogni caso, il programma deve ricomprendere i rendiconti assoggettati annualmente al controllo della Corte dei conti.

**MODIFICA PROPOSTA:**

1. "Il controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c), nonché dei pagamenti di cui alla lettera f), può essere esercitato secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**3) PRINCIPIO NON DUPLICAZIONE TRA CONTROLLI PREVENTIVI E CONTROLLI SUCCESSIVI:**

**Proposta di modifica all'articolo 5: inserire il seguente comma 3-bis "Gli atti di cui al comma 2, lettere a), b), c)<sup>1</sup>, sono assoggettati unicamente al controllo successivo qualora facenti parte di una delle rendicontazioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c). E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 5."**

<sup>1</sup> Decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 Articolo 5, comma 2:

Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo i seguenti atti:

a) atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;

b) decreti di approvazione di contratti o atti aggiuntivi, atti di cottimo e affidamenti diretti, atti di riconoscimento di debito;

c) provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo;

d) atti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale statale in servizio;

e) accordi in materia di contrattazione Integrativa, di qualunque livello, intervenuti ai sensi della vigente normativa legislativa e contrattuale. Gli accordi locali stipulati dalle articolazioni centrali e periferiche dei Ministeri sono sottoposti al controllo da parte del competente Ufficio centrale del bilancio;

f) atti e provvedimenti comportanti trasferimenti di somme dal bilancio dello Stato ad altri enti o organismi;

g) atti e provvedimenti di gestione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, nonché del conto del patrimonio;

g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri provvedimenti riguardanti interventi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di complementarità rispetto alla programmazione dell'Unione europea, giacenti sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Restano ferme le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per la rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al controllo di cui al periodo precedente.

## **2. Proposte di integrazione del testo dell'articolo 40 dell'Atto Governo n. 264 in materia di "contabilità speciali per le emergenze".**

A seguito del confronto effettuato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile (di seguito "il Dipartimento") e degli approfondimenti svolti in tale sede, sono state individuate alcune proposte condivise volte a garantire una più incisiva azione di monitoraggio e controllo nell'uso delle risorse finanziarie stanziata per fronteggiare contesti emergenziali, unitamente ad alcune proposte di modifica dell'articolo 7 dello schema di provvedimento in oggetto, finalizzate al superamento di talune criticità rappresentate dal Dipartimento in relazione all'attuale tenore delle citate disposizioni.

Tali criticità riguardano in particolare la proposta di un termine unico (12 mesi oltre lo scadere dello stato di emergenza) oltre il quale non sia possibile proseguire la gestione degli interventi tramite lo strumento della contabilità speciale. L'introduzione del predetto termine, ritenuto in ogni caso eccessivamente breve, è stata considerata foriera di una eccessiva rigidità gestionale, a fronte di eventi calamitosi di natura estremamente variegata, anche tenuto conto del rallentamento degli interventi che sarebbe inevitabilmente derivato da un anticipato rientro alla gestione nell'ambito dei bilanci degli enti ordinariamente competenti.

Al fine di superare le predette criticità, sono state in primo luogo individuate due misure, implementabili senza la necessità di interventi di natura normativa, volte a consentire al Dipartimento lo svolgimento di un intervento più incisivo nell'azione di monitoraggio e controllo delle attività poste in essere per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nei territori colpiti dalle calamità.

In particolare, le due misure sono le seguenti:

a) consentire agli Uffici tecnici del Dipartimento di accedere alla visione dei sistemi informativi in uso al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la gestione delle contabilità speciali istituite in attuazione di Ordinanze di protezione civile, al fine di monitorare in forma diretta e continuativa l'effettivo impiego delle risorse stanziata ed allocate sulle citate contabilità speciali, senza dover acquisire tali informazioni in modo mediato dai diretti interessati;

b) integrare il vigente schema di rendiconto delle entrate e delle spese sostenute dai Commissari delegati titolari di contabilità speciali - previsto dal comma 5-bis dell'articolo 5 della Legge n. 225/1992 e approvato, nella sua versione attuale, con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2009, pubblicato nella G.U. n. 80 del 6 aprile 2009 – con un ulteriore prospetto che consenta di monitorare, oltre agli aggregati di natura finanziaria nei quali è articolato l'attuale schema di rendiconto, anche i piani di intervento che i Commissari adottano e, previa approvazione del Dipartimento, attuano, completi del relativo cronoprogramma, allineando in tal modo il monitoraggio contabile a quello fisico-attuativo.

Tali misure consentiranno al Dipartimento una più puntuale e mirata attivazione, ove necessario, delle specifiche azioni di carattere ispettivo e di verifica tecnico-amministrativa, ma anche una costante opera di stimolo e indirizzo dell'azione dei Commissari e dei soggetti che ad essi subentrano in regime ordinario, finalizzata alla più tempestiva attuazione degli interventi programmati. Sulla base degli elementi informativi resi disponibili al Dipartimento, sarà pertanto possibile modulare, mediante ordinanze adottate di concerto con il Ministero dell'Economia e

delle Finanze, la durata delle contabilità speciali, allineando la stessa alle effettive necessità di completamento degli interventi.

Tutto ciò premesso si è, comunque, condivisa l'esigenza di introdurre un termine massimo alla durata delle possibili proroghe all'utilizzo delle contabilità speciali, attualmente indeterminata nel vigente testo del comma 4-quater dell'articolo 5 della Legge n. 225/1992. Tale termine massimo, in ragione delle esperienze maturate dal Dipartimento nella gestione degli interventi post-emergenza a partire dal loro inserimento dell'ordinamento, avvenuto nel 2012, si ritiene possa essere stabilito in 36 mesi.

Si rappresenta, pertanto, in parallelo all'introduzione delle misure suesposte, l'esigenza di sostituire gli attuali commi 4 e 5 dell'articolo 7 dello schema di decreto legislativo in oggetto con i seguenti:

*4. All'articolo 5, comma 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: “, e comunque non superiore a 36 mesi”.*
- b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le risorse di cui al periodo precedente, e le relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali”*

*5. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti di proroga già adottati e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

In relazione, infine, all'attuale stock di contabilità speciali censite, nel corso degli approfondimenti congiunti è stata illustrata un'analisi di dettaglio in base alla quale, delle 213 contabilità risultanti afferenti al Dipartimento della Protezione Civile, 78 sono riferite ad eventi calamitosi verificatisi a partire dal maggio 2012, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100/2012, che ha disciplinato il procedimento di chiusura delle emergenze, aggiungendo all'articolo 5 della legge n. 225/1992 i citati commi 4-ter e 4-quater. Ulteriori 48 contabilità speciali sono riferite ad eventi calamitosi verificatisi in precedenza e per i quali, alla data di entrata in vigore delle nuove norme, le relative dichiarazioni dello stato di emergenza risultavano ancora in essere: tali contabilità sono state tutte ricondotte alla gestione ordinaria con il subentro delle amministrazioni ordinariamente competenti nella titolarità delle stesse, come previsto dalle citate disposizioni.

Si tratta pertanto di 126 contabilità speciali già soggette al vigente sistema di trasferimento all'ordinario, sistema che si perfeziona ulteriormente con l'introduzione di un termine massimo per la durata della gestione tramite contabilità speciale. Alla scadenza dei 36 mesi, con apposita ordinanza di protezione civile, da adottarsi di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si procederà infatti a disciplinare il versamento ai bilanci degli enti ordinariamente competenti solo delle risorse riferite a specifici interventi eventualmente non conclusi entro il termine massimo stabilito (onde consentirne il completamento), procedendo, secondo il regime generale già previsto dal vigente comma 4-quater, alla valutazione delle eventuali esigenze e alla destinazione delle ulteriori eventuali risorse residue.

Relativamente alle restanti 87 contabilità speciali, riferite ad eventi precedenti e che non sono state ricomprese nel procedimento di rientro nell'ordinario disciplinato ai sensi dei commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 5 della legge n. 225/1992, si è convenuto che possano essere opportunamente avviate a chiusura nell'ambito di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 44-ter che, con l'articolo 7 dello schema di decreto legislativo in parola, viene introdotto nella legge n. 196/2009. In particolare, si è ritenuto che tali contabilità possano essere inserite nell'elenco da approvarsi con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ivi previsto, per essere definitivamente chiuse entro il termine di 24 mesi. Al riguardo è emersa, altresì, l'esigenza che per tali contabilità – risalenti, in alcuni casi, ad eventi non recenti e nelle quali possono essere confluite risorse finanziarie di diversa e articolata provenienza – sia prevista una specifica procedura, da svolgersi congiuntamente a cura del Dipartimento della Protezione Civile e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, volta all'individuazione di eventuali effettive disponibilità residue e, in tal caso, alla determinazione della relativa fonte originaria, onde poterne valutare la più opportuna destinazione in coerenza con il quadro normativo vigente. Tale procedura, richiamata nel testo del decreto legislativo, sarà definita in dettaglio nel citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per le finalità suesposte, si propone la modifica del comma 2 dell'articolo 7 sopra richiamato (aggiungendo le parole sottolineate) e l'inserimento, dopo lo stesso, di un comma aggiuntivo:

*2. Con il decreto di cui al comma 1, sono individuate ulteriori gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da sopprimere in via definitiva. Fatto salvo quanto previsto al comma 2-bis, le somme eventualmente giacenti sulle gestioni contabili soppresse, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate, su loro richiesta, limitatamente all'importo necessario all'estinzione di eventuali obbligazioni giuridicamente perfezionate, assunte almeno 30 giorni prima della predetta soppressione. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della gestione contabile.*

*2-bis. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità per la soppressione in via definitiva di contabilità speciali offerenti ad eventi calamitosi, anche con riferimento alla destinazione delle eventuali risorse residue.*

**3. Proposte di integrazione del testo dell'articolo 40 dell'Atto Governo n. 264 in materia di "sperimentazione della contabilità integrata e del piano dei conti integrato".**

In relazione alla necessità di assicurare la disponibilità di informazioni relative al consuntivo dell'esercizio in cui si svolge la sperimentazione prevista dall'articolo 38 sexies introdotto dall'articolo 8 dell'atto governo n.264 in merito all'adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle Missioni, ai programmi e alle azioni di cui all'articolo 25-bis, della codifica della transazione contabile elementare, si rende necessario allungare il periodo di sperimentazione a due esercizi.

In tal senso, si propone la modifica dell'articolo 38 sexies introdotto dall'articolo 8 dell'atto governo citato, come di seguito riportato:

*“ART. 38-sexies  
(Sperimentazione)*

*1. Al fine di valutare gli effetti dell'adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle Missioni, ai programmi e alle azioni di cui all'articolo 25-bis, della codifica della transazione contabile elementare di cui agli articoli 38-bis, 38-ter e 38-quater con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2016 è disciplinata un'attività di sperimentazione della durata di ~~un esercizio finanziario~~ **due esercizi finanziari**, con verifica dei risultati a consuntivo.”*

ID: 20063



Ministero  
dell'Economia e delle  
Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato GENERALE DEL BILANCIO  
UFFICIO XIX

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
23 MAR. 2016
Prot. n. <u>1867</u>

Roma,

23 MAR. 2016

Prot. Nr. 24717/2016  
Rif. Prot. Entrata Nr.  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

All'Ufficio del Coordinamento legislativo  
SEDE

Ufficio legislativo economia  
SEDE

Ufficio legislativo finanze  
SEDE

OGGETTO: Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nota di lettura 124 del Servizio bilancio del Senato della Repubblica, Dossier n. 305 Servizio Studi Senato della Repubblica e Camera dei deputati e Verifica delle quantificazioni n. 338 del Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei Deputati. Atto 264

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto relativamente alle osservazioni sollevate dal Servizio Bilancio del Senato della Repubblica nella Nota di lettura 124 si rappresenta quanto segue.

#### Articolo 6 (Entrate finalizzate per legge)

Con riferimento alle entrate stabilizzate è stato osservato (pagina 2) che "seppure l'iscrizione di entrate che si prevede di incassare è commisurata all'andamento medio dei versamenti del precedente triennio, ciò nonostante si potrebbero verificare casi in cui per l'andamento del ciclo economico la riscossione risulti inferiore alla media del triennio precedente. Anche se vi è la possibilità di intervenire in correzione con la legge di assestamento, considerato che questa è approvata di solito nell'ultimo quadrimestre dell'anno, andrebbe valutato se il meccanismo sia improntato a sufficiente prudenza".

A tale riguardo, si precisa che sia nella scelta delle entrate da stabilizzare che nel calcolo delle risorse da iscrivere in bilancio è stato seguito un criterio estremamente prudenziale volto ad evitare un disallineamento, anche solo modesto, tra le somme versate in entrata e quelle iscritte preventivamente in spesa. Non si dovrebbero, quindi, verificare squilibri significativi anche in relazione al costante monitoraggio dei versamenti che permette, qualora ve ne sia bisogno, di

intervenire già con il provvedimento di assestamento del bilancio, garantendo un riallineamento dei valori nel corso del medesimo anno finanziario.

#### Articolo 11 (Copertura finanziaria)

Con riferimento alla copertura finanziaria viene osservato (pagina 5) che “... sarebbe utile una conferma in merito alle effettive disponibilità, libere da impegni esistenti o in via di perfezionamento, a valere delle relative voci di stanziamento già interessate del bilancio dello Stato fornendosi, a tal fine, il dettaglio dei capitoli e piani gestionali coinvolti, rispettivamente, per gli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente, aventi natura economica di spesa in conto capitale e per gli stanziamenti aventi invece natura economica corrente.”

A tale riguardo, nel confermare la disponibilità delle risorse a valere sull'autorizzazione di spesa indicata nell'articolo 11 dello schema di decreto legislativo, si fornisce di seguito il dettaglio dei capitoli di spesa e piani gestionali appositamente istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le risorse destinate all'adeguamento o rifacimento dei sistemi informativi in conseguenza delle riforme introdotte in attuazione degli art. 40 e 42 della legge 196 del 2009, nonché dell'articolo 15 della legge 243 del 2012:

Titolo	Capitolo di spesa		Piano gestionale	
	Numero	Denominazione	Numero	Denominazione
Parte corrente	2696	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, ivi compresa la manutenzione della struttura della sede e quant'altro necessario alle esigenze della struttura stessa	6	Somme occorrenti per la gestione delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello stato e della sua struttura ai sensi della normativa contabile
Conto capitale	7460	Spese per lo sviluppo del sistema informativo, ivi compresa la manutenzione straordinaria della struttura della sede e quant'altro necessario alle esigenze della struttura stessa	8	Somme occorrenti per la realizzazione e l'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello stato

Per quanto riguarda l'osservazione (pagina 6) circa “la coerenza dell'impatto sui saldi di finanza pubblica, rispetto a quello a suo tempo contabilizzato sui saldi tendenziali di spesa in occasione dell'approvazione dell'autorizzazione di spesa con la legge di stabilità 2015 ( comma 188) per ciascuna delle annualità previste”, dal momento che le spese previste si riconducono ai due capitoli di spesa sopra elencati, entro i limiti delle disponibilità originariamente previste dalla stessa legge di stabilità 2015 per le diverse annualità, la suddetta coerenza è assicurata.

Vengono poi richiesti specifici elementi di quantificazione impiegati per la determinazione degli oneri di spesa riferibili ai singoli interventi dettagliatamente indicati dalla RT. A tale riguardo si fa presente quanto segue.

Gli oneri in conto capitale sono stati quantificati secondo una metodologia che, per ogni articolo dello schema di decreto legislativo, si articola nei seguenti passi:

1. Analisi degli interventi introdotti da ciascuno articolo della norma che hanno impatto sui sistemi informativi. Nell'ambito di questa analisi si identificano:
  - a. Gli applicativi informatici impattati, dove per "applicativo informatico" si intende un'area del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato omogenea rispetto al procedimento amministrativo-contabile (es: l'applicativo che riguarda il Bilancio, l'applicativo che riguarda le Spese, l'applicativo Sicoge in uso presso le amministrazioni centrali, ecc.).
  - b. Le applicazioni informatiche impattate, dove per "applicazione" si intende un insieme di funzioni di un'area omogenea (applicativo) che completano in modo coerente e completo un determinato servizio dell'Amministrazione (es: la Formazione del bilancio di previsione o la Gestione dei decreti di variazione nell'ambito dell'applicativo che riguarda il Bilancio). Le applicazioni si compongono di "funzioni" che consistono in un insieme di software che consentono di operare nell'ambito di ciascuna applicazione (es: la funzione di Inserimento di Capitolo di spesa nell'ambito dell'applicativo relativo alla Formazione del bilancio di previsione).
2. Calcolo dell'attuale baseline in Function Point (FP)<sup>1</sup> delle applicazioni dei singoli applicativi informatici, al fine di avere una misura di riferimento per il dimensionamento degli interventi prefigurati dalla norma.
3. Individuazione delle applicazioni impattate dalla norma che, in particolare, richiedono interventi di modifica delle funzioni esistenti, con relativo dimensionamento degli interventi in FP rispetto alla baseline di cui al precedente punto 2.
4. Individuazione delle applicazioni impattate dalla norma che richiedono nuove funzioni. Nel caso di nuove funzioni il dimensionamento è effettuato applicando un numero di FP standardizzato per il tipo di funzione.
5. Individuazione delle eventuali nuove applicazioni rese necessarie dalla norma, con relativo dimensionamento degli interventi in FP.

Al termine di questo processo, per ogni articolo si dispone di una dimensione degli interventi di sviluppo da effettuare sui sistemi informativi misurata in Function Point. Il calcolo degli oneri è quindi effettuato moltiplicando la dimensione in Function Point per il costo unitario di un Function Point secondo i parametri standard esistenti.

Per quanto riguarda gli oneri di parte corrente la quantificazione non può essere suddivisa rispetto ai diversi articoli dello schema, ma è necessariamente valutata nel suo complesso. Infatti mentre per la spesa in conto capitale è possibile identificare gli interventi sui sistemi comportati dalle singole norme, la spesa corrente, connessa essenzialmente alla gestione e manutenzione ordinaria e all'assistenza, viene calcolata per i sistemi nel loro complesso e non per singole parti dei medesimi. Per quanto attiene le voci che compongono tale spesa, la principale è relativa al servizio di assistenza applicativa agli utenti nella misura di circa il 60%. In tale voce sono comprese le spese per la formazione dei dipendenti, erogata agli operatori direttamente nell'ambito delle attività di

---

<sup>1</sup> Il Function Point è un'unità di misura utilizzata nell'ambito dell'Ingegneria del Software per esprimere la dimensione delle funzionalità fornite da un prodotto software.

assistenza. Il restante 40% del costo previsto è da imputare alle attività di gestione e manutenzione ordinaria degli applicativi informatici impattati.

Infine nella Nota di lettura si osserva (pagina 6) che *“Con riguardo alle modifiche previste per introdurre una maggiore flessibilità di bilancio (articolo 5), per le quali la RT quantifica un onere totale di circa 1,5 milioni, si rileva che in passato tali facoltà di gestione flessibile erano state concesse senza che venissero associati oneri”*.

Su tale aspetto nel ricordare che in passato alcune facoltà attualmente previste dallo schema di decreto legislativo sono state esercitate in deroga mediante i sistemi esistenti, si osserva che l'istituzionalizzazione delle facoltà di flessibilità e il loro esercizio anche in funzione dell'introduzione di una nuova unità del bilancio – l'azione – rende opportuno lo sviluppo di apposite funzionalità e controlli, da cui discendono gli oneri previsti.

**In ordine alle osservazioni evidenziate dal Servizio Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati nel dossier 305 si rappresenta quanto segue.**

#### **Articolo 2 (Introduzione delle Azioni e aggiornamento Note integrative)**

In relazione al comma 8 dell'articolo 25 bis, come introdotto dall'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, in materia di azioni, viene rilevato (pagina 7) l'opportunità che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale verrà fissato l'esercizio finanziario a partire dal quale le azioni costituiranno l'unità elementare di riferimento per la gestione e la rendicontazione venga sottoposto al parere parlamentare.

Al riguardo si rinvia alle valutazioni politiche.

#### **Articolo 3 (Revisione delle appendici e degli allegati del Bilancio dello Stato)**

Viene richiesta (pagina 8) l'indicazione delle disposizioni di delega sulla base delle quali è stata proposta la revisione delle appendici e degli allegati del bilancio dello Stato.

Al riguardo si segnala che le modifiche in questione sono state proposte in relazione ad un criterio di carattere generale concernente la semplificazione dei documenti di bilancio nell'ambito dei più specifici criteri di delega in materia di completamento della struttura del bilancio.

#### **Articolo 4 (Programmazione delle risorse finanziarie e accordi tra Ministeri)**

In relazione al comma 1 dell'articolo 22 bis, come introdotto dall'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, in materia di programmazione delle risorse e di accordi tra Ministeri, viene segnalata (pagina 10) *“... l'opportunità di coordinare tale disposizione con quanto disposto dal vigente articolo 23 comma 1, relativo alla formulazione degli schemi degli stati di previsione del bilancio dello Stato, il quale dispone che siano i Ministri ad indicare, in tale sede, gli obiettivi di ciascun Dicastero nonché a quantificare le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi medesimi”*.

In proposito si rappresenta che tale coordinamento è già stabilito espressamente al comma 2 dell'articolo 22 bis, come introdotto dall'articolo 4 dello schema di decreto legislativo, nel quale viene precisato che *“Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa di cui al comma 1, i Ministri, sulla base della legislazione vigente e degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, propongono gli interventi da adottare con il disegno di legge di stabilità e con il disegno di legge di bilancio”*.

In ordine alla soppressione del Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato che attualmente è sostituito dalle Relazioni sull'esito degli accordi, viene segnalato (pagina 11) *“come, pur dovendosi considerare che il Rapporto ha anche esso, come gli accordi di cui all'articolo 4 in commento, la finalità di consentire la verifica degli obiettivi di spesa delle amministrazioni dello Stato nell'ambito degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e di contribuire, sulla base della verifica dei risultati raggiunti, alla programmazione triennale delle risorse, va altresì rilevato come lo stesso rechi anche ulteriori contenuti – ad esempio in ordine alla complessiva composizione ed evoluzione della spesa ed agli indicatori di risultato – sulla cui riconducibilità agli accordi suddetti apparirebbe opportuno un chiarimento”*.

Al riguardo si conferma che le Relazioni sul monitoraggio degli Accordi si intendono sostitutive del Rapporto di cui all'articolo 41 della legge 196/2009. Tali Relazioni, riferite agli interventi posti in essere dalle Amministrazioni per il conseguimento degli obiettivi fissati per ciascun Ministero, potranno peraltro costituire la base per la formazione del nuovo schema di programmazione o la revisione di quello esistente in quanto da predisporre entro il 1° marzo di ciascun anno. Le medesime Relazioni saranno, infine, predisposte annualmente anziché con cadenza triennale come avviene per il Rapporto di cui si propone la soppressione.

#### **Articolo 5 (Variazioni e flessibilità di bilancio)**

In ordine al contenuto dell'articolo 5 è stato evidenziato che *“Il comma 4-ter precisa che le variazioni compensative sono effettuate “in termini di competenza e cassa”, mentre i commi 4 a 4-bis non recano tale specificazione, benché, sembra da presumere, si tratti di variazioni compensative di analogo carattere. Sarebbe pertanto opportuno uniformare il testo di tali commi”*.

Al riguardo si conferma che anche le variazioni compensative di cui ai commi 4 e 4 bis presentano lo stesso carattere di quelle previste dal comma 4 ter ossia in termini di competenza e di cassa. Si provvederà, quindi, ad uniformare opportunamente il testo dello schema di decreto legislativo.

#### **Articolo 6 (Entrate finalizzate per legge)**

In relazione alla soppressione dei fondi da ripartire disposta dall'articolo 6 comma 2 dello schema di decreto legislativo viene osservato *“che il riferimento, contenuto nel comma 2, anche al comma 618 appare derivante da un mero refuso (atteso che il comma 618 tratta materia diversa), si segnala, per il profilo della formulazione della norma, che poiché la soppressione dei fondi da ripartire comporta di fatto il venir meno del contenuto dei commi 616 e 617, risulterebbe opportuno sopprimere espressamente gli stessi, nonché, inoltre, integrare nel comma 615 il secondo periodo del comma 2, considerato che questo fa riferimento all'elenco n 1 allegato alla legge n. 244/2007 previsto dal comma 615 medesimo”*.

In proposito si conferma che l'indicazione nella disposizione in esame del comma 618 costituisce un mero refuso. In tal senso si provvederà a modificare il comma 2 dell'articolo 6 dello schema di decreto legislativo.

#### **Articolo 7 (Revisione del Conto riassuntivo del Tesoro e progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria)**

In relazione alle informazioni sull'integrazione tra gestioni di bilancio e di tesoreria che saranno fornite tramite apposite tabelle si chiede (pagina 14) di *“specificare meglio la modalità di*

*emanazione di tali tabelle di raccordo, anche con riguardo al soggetto (verosimilmente il Dipartimento della RGS del MEF) che vi è tenuto”.*

In proposito si conferma che la redazione di tali tabelle sarà effettuata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Circa la modalità di redazione delle tabelle si rappresenta che sono al momento in corso degli approfondimenti tecnici, in considerazione del fatto che la loro prima pubblicazione è prevista per il mese di gennaio 2017.

#### **Articolo 8 (contabilità integrata)**

*In proposito è stato osservato (pagina 15) che “Poiché la nuova contabilità, che la norma dispone espressamente riferita alla fase “gestionale”, attiene alla gestione di bilancio, la stessa appare rivestire necessariamente natura esclusivamente conoscitiva, in coerenza con la norma di delega che, come prima detto, stabilisce per essa “l’affiancamento a fini conoscitivi” alla contabilità finanziaria. In relazione a ciò potrebbe considerarsi l’opportunità di precisare espressamente in norma la finalità conoscitiva della nuova contabilità”.*

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che la “finalità conoscitiva” della contabilità economico-patrimoniale da affiancare alla contabilità finanziaria è desumibile dal tenore della norma, come anche rilevato nell’osservazione formulata. Qualora, tuttavia, si ritenesse indispensabile precisare la finalità conoscitiva direttamente nella norma si potrà procedere in tal senso ad integrazione del testo.

A pagina 16 viene evidenziato che *“Con l’articolo 38-ter si provvede a disciplinare il piano dei conti integrato, costituito, precisa il comma 1, “da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione”, che le amministrazioni centrali dello Stato dovranno adottare tenuto conto del regolamento di cui al D.P.R. n. 132 del 2013.*

*Sul rinvio al suddetto regolamento sembrerebbero opportuni chiarimenti, atteso che lo stesso (emanato ai sensi del D. Lgs. n. 91 del 2011 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili), disciplina le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, piano che potrebbe ritenersi disciplinato ex-novo dalle norme ora in esame”.*

In merito si precisa che l’art. 2, commi 2 e 6 della legge 196 del 2009, dispongono l’adozione di un piano dei conti integrato, così come la delega di cui all’art. 40 relativa al completamento della riforma per il bilancio dello Stato. Il piano dei conti integrato costituisce lo strumento fondamentale per la tenuta della contabilità integrata secondo i principi contabili della contabilità finanziaria e di quella economico-patrimoniale. Costituisce lo strumento per l’armonizzazione e per il consolidamento dei conti pubblici. A tale scopo, il piano dei conti integrato di cui al DPR n. 132 del 2013 (attuativo del D. Lgs n. 91 del 2011) è stato definito sulla base delle possibili esigenze delle amministrazioni pubbliche, quale «riferimento» generale ai fini dell’armonizzazione e del consolidamento dei conti pubblici.

Il piano dei conti integrato che utilizzeranno le amministrazioni centrali dello Stato conterrà le voci finanziarie (entrate e spese) ed economico-patrimoniali (ricavi/proventi, costi, attività e passività) di specifico interesse, e sarà definito in coerenza con quello del DPR 132 del 2013.

All’esito della sperimentazione, in considerazione anche delle specificità del bilancio dello Stato, è legata la revisione delle voci del piano dei conti integrato.

In relazione alla codifica della transazione elementare viene manifestata (pagina 17) l’esigenza di valutare *“l’opportunità di precisare anche in norma il ricorso alla codifica provvisoria, che risulta ora espresso nella sola relazione illustrativa”.*

Al riguardo si conviene sulla opportunità di precisare nel testo normativo la necessità di stabilire una codifica provvisoria già in sede di sperimentazione. A tale proposito, si propone di inserire nell'art. 38-sexies il seguente comma:

“2. Con il decreto di cui al comma 1 è definita, una codifica provvisoria della transazione contabile elementare di cui all'articolo 38 quater, da adottare per la fase di sperimentazione.”.

**In relazione agli aspetti sollevati dal Servizio bilancio dello Stato della Camera dei deputati nella Verifica delle quantificazioni n. 338 si rappresenta quanto segue.**

#### **Articolo 5 (Variazioni e flessibilità di bilancio)**

Con riferimento alle singole norme introdotte con il provvedimento, si osserva che *“l'articolo 5, comma 7, appare volto ad estendere agli acquisti di beni e servizi in conto capitale la possibilità di utilizzare il fondo per i consumi intermedi istituito in ciascuno stato di previsione in base alla legge 289/2002. Poiché l'istituzione di tale fondo è stata a suo tempo associata al conseguimento di risparmi, appare utile acquisire l'avviso del Governo circa l'eventualità – anche sulla base degli andamenti effettivi della spesa negli anni di applicazione – che l'estensione in esame possa determinare accelerazioni della spesa rispetto a quanto già scontato nei tendenziali a normativa vigente”.*

In proposito, si rappresenta che l'estensione in esame non determina accelerazioni della spesa rispetto a quanto già scontato nei tendenziali a normativa vigente posto che la ripartizione del Fondo sarà entro i limiti dello stanziamento di bilancio e delle relative previsioni.

#### **Articolo 6 (entrate finalizzate per legge)**

In relazione alla disposizione contenuta nell'articolo 6 comma 2 diretta a sopprimere i fondi da ripartire previsti dall'articolo 2, commi 616 e 617 della legge 244/2007 è stato evidenziato come *“Pur rilevando che la norma in esame sottopone al “rispetto degli equilibri di finanza pubblica” il nuovo meccanismo previsto dal testo (quantificazione nel bilancio annuale degli stanziamenti correlati a versamenti in entrata) e che la medesima norma non modifica formalmente l'articolo 2, comma 615, della legge 244/2007 (ossia la principale disposizione che concorre a generare gli effetti di risparmio ascritti ai successivi commi 616 e 617), andrebbero esplicitate le modalità mediante le quali il nuovo meccanismo in esame potrà garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio già scontati, in base a detti commi 616-618, ai fini dei saldi di finanza pubblica”.*

A tale riguardo, nel ribadire che il riferimento nella disposizione in esame al comma 618 costituisce un mero refuso, si precisa che analogamente a quanto operato per le entrate da stabilizzare, il calcolo delle risorse da iscrivere in bilancio sarà ispirato ad un criterio estremamente prudenziale volto ad evitare un disallineamento, anche solo modesto, tra le somme versate in entrata e quelle da iscrivere preventivamente in spesa, tenuto conto che le somme da iscrivere in spesa saranno annualmente quantificate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica che, nelle previsioni tendenziali già incorporano le previsioni di risparmio derivanti dalla normativa che si intende sopprimere.

#### **Articolo 11 (copertura finanziaria)**

E' stato evidenziato (pagina 11) come *“L'onere complessivo, che in base all'articolo 11 si configura come limite massimo di spesa, comprende una parte in conto capitale, diversamente modulata su base annua per ciascuno degli esercizi 2016-2018 (per un totale di 30 milioni nel medesimo triennio), ed una quota di spesa corrente che dà luogo ad un onere permanente di 2,5 milioni all'anno. Si ravvisa in proposito l'utilità di indicazioni circa la tipologia delle spese da sostenere,*

tenuto conto che la RT si limita a qualificare il predetto onere di 2,5 milioni come “gestione corrente” delle attività realizzate con il provvedimento in esame”.

In proposito si rinvia alle considerazioni soprariportate in merito all’articolo 11 su analoghe osservazioni sollevate dal Servizio Bilancio del Senato della Repubblica nella Nota di lettura 124.

In relazione alla copertura finanziaria mediante l’utilizzo di risorse di all’articolo 1, comma 188 della legge 190 del 2014 viene segnalato (pagina 15) che “che la sopra menzionata autorizzazione di spesa è volta alla realizzazione, alla gestione e all’adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici in attuazione non solo delle disposizioni recate dal presente provvedimento e dall’ulteriore schema di decreto (atto del Governo n. 265), ma anche di quelle di cui all’articolo 50, comma 2, della legge n.196 del 2009, recante delega per l’adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria, nonché all’articolo 15 della legge n. 243 del 2012, che rinvia ad una successiva legge dello Stato la definizione delle modalità applicative concernenti il contenuto della nuova legge di bilancio. In tale quadro, poiché il presente provvedimento e il parallelo atto del Governo n. 265 esauriscono pressoché integralmente le risorse apprestate dalla predetta autorizzazione di spesa, appare opportuno che il Governo chiarisca con quali risorse intenda farsi fronte ad eventuali, ulteriori interventi disposti in attuazione delle due disposizioni in precedenza richiamate.

~~Al riguardo si rappresenta~~ che eventuali ulteriori interventi onerosi disposti in applicazione della delega per l’adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria nonché dell’articolo 15 della legge n. 243 del 2012, potranno trovare copertura nell’ambito delle risorse comunitarie previste per il programma complementare di azione e coesione per la Governance dei sistemi di gestione e controllo per il periodo 2014-2020, nonché mediante eventuali risorse disponibili del Fondo speciale di parte corrente.

Infine, gli uffici del Servizio Bilancio della Camera dei deputati suggeriscono (pagina 15 e 16) di riformulare la disposizione di copertura in termini di riduzione di autorizzazione legislativa di spesa, sostituendo le parole: “a valere sulle risorse” con le seguenti: “mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa”.

Al riguardo, il suggerimento non è condivisibile, atteso che le spese di informatica, sia di parte corrente che di conto capitale, da sostenere per effetto delle modifiche normative previste dal decreto legislativo in esame possono essere gestite direttamente “a valere” sugli stanziamenti dei capitoli sui quali sono attualmente allocate le risorse derivanti dall’autorizzazione di cui all’articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n.190. Ciò senza alcuna necessità di successivi atti amministrativi per la ricollocazione su altri capitoli di bilancio delle risorse che, invece, dovrebbero essere previsti nel caso in cui si procedesse con la riduzione della medesima autorizzazione di spesa.

Il Ragioniere generale dello Stato

ID: 20062



Ministero  
dell'Economia e delle Finanze

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO Atti Parlamentari Economia e Finanze
23 MAR. 2016
Prot. n. 1-1846

23 MAR. 2016

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

UFFICIO I

Prot. Nr. 24843/2016  
Rif. Prot. Entrata Nr.  
Allegati:  
Risposta a Nota del:

All'Ufficio del Coordinamento legislativo  
SEDEUfficio legislativo economia  
SEDEUfficio legislativo finanze  
SEDE

OGGETTO: Atto Gov. 265. Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'art. 42, c. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

RdP 10135 Dossier Atto Governo 265

RdP 10162 Nota di lettura n. 125 del Servizio bilancio del Senato della Repubblica,

RdP 10176 Dossier n. 339 del Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei Deputati e Segreteria della V Commissione - Verifica delle quantificazioni n. 338.

Con riferimento al provvedimento indicato in oggetto relativamente alle osservazioni sollevate dal Servizio Bilancio del Senato della Repubblica nella Nota di lettura 125 si rappresenta quanto segue:

In generale la Nota di lettura in epigrafe manifesta – con riferimento alla RT dello schema di decreto legislativo – *la necessità di chiarimenti in merito ai dati e metodi utilizzati per la quantificazione della spesa classificata in conto capitale per ciascuna annualità del triennio 2016-2018, nonché di indicazioni in merito agli specifici oneri correnti (di formazione dei dipendenti o eventuali oneri di aggiornamento degli applicativi informatici ecc.) indicati complessivamente (per tutti gli articoli) dalla RT stessa, per ciascuna annualità del triennio e a decorrere dal 2019.*

Tale necessità riguarda, in particolare, tutti gli articoli dello schema di decreto legislativo. Per alcuni di essi la Nota di lettura pone anche altre questioni specifiche.

Il prossimo paragrafo illustra la metodologia di quantificazione degli oneri e il tipo di dati utilizzati; successivamente vengono forniti elementi relativi alle questioni specifiche poste in evidenza per alcuni particolari articoli.

### Metodi e dati per la quantificazione degli oneri nella RT

Gli oneri in conto capitale sono stati quantificati secondo una metodologia che, per ogni articolo dello schema di decreto legislativo, si definisce nei seguenti passi:

1. **Analisi degli interventi introdotti da ciascuno articolo della norma che hanno impatto sui sistemi informativi.** Nell'ambito di questa analisi si identificano:
  - a. **Gli applicativi informatici impattati**, dove per "applicativo informatico" si intende un'area del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato omogenea rispetto al procedimento amministrativo-contabile (es: l'applicativo che riguarda il Bilancio, l'applicativo che riguarda le Spese, l'applicativo Sicoge in uso presso le amministrazioni centrali, ecc.).
  - b. **L e applicazioni informatiche impattate**, dove per "applicazione" si intende un insieme di funzioni di un'area omogenea (applicativo) che completano in modo coerente e completo un determinato servizio dell'Amministrazione (es: la Formazione del bilancio di previsione o la Gestione dei decreti di variazione nell'ambito dell'applicativo che riguarda il Bilancio). Le applicazioni si compongono di "funzioni" che consistono in un insieme di software che consentono di operare nell'ambito di ciascuna applicazione (es: la funzione di Inserimento di Capitolo di spesa nell'ambito dell'applicativo relativo alla Formazione del bilancio di previsione).
2. **Calcolo dell'attuale baseline in Function Point (FP)<sup>1</sup> delle applicazioni dei singoli applicativi informatici**, al fine di avere una misura di riferimento per il dimensionamento degli interventi prefigurati dalla norma.
3. **Individuazione delle applicazioni impattate dalla norma che, in particolare, richiedono interventi di modifica delle funzioni esistenti**, con relativo dimensionamento degli interventi in FP rispetto alla baseline di cui al precedente punto 2.
4. **Individuazione delle applicazioni impattate dalla norma che richiedono nuove funzioni.** Nel caso di nuove funzioni il dimensionamento è effettuato applicando un numero di FP standardizzato per il tipo di funzione.
5. **Individuazione delle eventuali nuove applicazioni rese necessarie dalla norma**, con relativo dimensionamento degli interventi in FP.

Al termine di questo processo, per ogni articolo si dispone di una dimensione degli interventi di sviluppo da effettuare sui sistemi informativi misurata in Function Point. Il calcolo degli oneri è quindi effettuato moltiplicando la dimensione in Function Point per il costo unitario degli stessi secondo i parametri standard esistenti.

Per quanto riguarda gli oneri di parte corrente, la quantificazione non può essere suddivisa rispetto ai diversi articoli dello schema, ma è necessariamente valutata nel suo complesso. Infatti, mentre per la spesa in conto capitale è possibile identificare gli interventi sui sistemi afferenti alle singole norme, la spesa corrente, connessa essenzialmente alla gestione e manutenzione ordinaria e all'assistenza, viene calcolata per i sistemi nel loro complesso e non per singole parti dei medesimi.

Per quanto attiene le voci che compongono tale spesa, la principale è relativa al servizio di assistenza applicativa agli utenti nella misura di circa il 60%. In tale voce sono comprese le spese per la formazione dei dipendenti, erogata agli operatori direttamente nell'ambito delle attività di

---

<sup>1</sup> Il Function Point è un'unità di misura utilizzata nell'ambito dell'Ingegneria del Software per esprimere la dimensione delle funzionalità fornite da un prodotto software.

assistenza. Il restante 40% del costo previsto è da imputare alle attività di gestione e manutenzione ordinaria degli applicativi informatici impattati.

### **Analisi dei singoli articoli**

#### **Articolo 3 (Impegno e pagamento)**

Si osserva in modo particolare che *“l'importante novità costituita dalla nuova nozione di "impegno" di spesa il cui perfezionamento è condizionato alla verifica di una serie di requisiti ivi indicati, in primis l'iscrizione del relativo debito nel cronoprogramma dei pagamenti, che solo rende esigibile la relativa obbligazione di spesa, fanno presumere che la gamma di adempimenti ivi previsti a carico delle amministrazioni, in materia di tenuta ed aggiornamento del piano pluriennale dei pagamenti, darà luogo a fabbisogni aggiuntivi di spesa, in termini di risorse umane e strumentali, di cui andrebbe sin d'ora accertata l'adeguatezza.”*

Dal punto di vista dell'attuazione si prevede che gli operatori continueranno ad agire sui sistemi informativi su cui già operano – in particolare Sicoge per quanto riguarda il cronoprogramma – ma con funzioni aggiuntive e potenziate. Le risorse strumentali consistono nelle funzionalità da sviluppare e i relativi oneri sono quindi quelli in conto capitale per cui si rinvia al precedente paragrafo 2. Sotto il profilo delle risorse umane è previsto il potenziamento dell'assistenza con i relativi oneri di parte corrente, come illustrato nel medesimo paragrafo 2.

Tra le funzionalità da sviluppare e/o rinnovare ci sono quelle ad uso degli Uffici centrali del bilancio che, in base all'articolo 5 dello schema di decreto legislativo, avranno nuovi compiti di controllo e monitoraggio mensile del corretto aggiornamento del cronoprogramma. In relazione a tali compiti occorre sviluppare apposite funzionalità per gli Uffici centrali del bilancio e, per tale ragione, gli oneri dell'articolo 5 sono quantificati nella RT congiuntamente a quelli dell'articolo 3.

#### **Articolo 6 (Modifica alla normativa sui residui passivi)**

Si osserva in modo particolare che *“la gamma di adempimenti ivi previsti a carico delle amministrazioni, darà luogo a fabbisogni che sono da ritenersi in tutto aggiuntivi rispetto alla legislazione vigente, in termini di risorse umane e strumentali, di cui andrebbe sin d'ora accertata l'adeguatezza delle risorse indicate a copertura dall'articolo 8.”* Valgono in questo caso le considerazioni espresse per l'analoga osservazione relativa all'articolo 3, per cui si rinvia al rispettivo paragrafo.

#### **Articolo 8 (Copertura finanziaria)**

La Nota di lettura del Senato in merito alla copertura osserva, in particolare, che *“andrebbero solo richieste conferme in merito alle effettive disponibilità, libere da impegni esistenti o in via di perfezionamento, a valere delle voci interessate del bilancio dello Stato, fornendosi a tal fine il dettaglio dei capitoli e piani gestionali coinvolti rispettivamente, per gli stanziamenti aventi natura economica di spesa in conto capitale e per gli stanziamenti aventi invece natura corrente.”*

A tale riguardo, nel confermare la disponibilità delle risorse a valere sull'autorizzazione di spesa indicata nell'articolo 8 dello schema di decreto legislativo, si fornisce di seguito il dettaglio dei capitoli di spesa e piani gestionali appositamente istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le risorse destinate all'adeguamento o rifacimento dei sistemi informativi in conseguenza delle riforme introdotte in attuazione degli art. 40 e 42 della legge 196 del 2009, nonché dell'art. 15 della legge 243 del 2012:

Titolo	Capitolo di spesa		Piano gestionale	
	Numero	Denominazione	Numero	Denominazione
Parte corrente	2696	Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, ivi compresa la manutenzione della struttura della sede e quant'altro necessario alle esigenze della struttura stessa	6	Somme occorrenti per la gestione delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello stato e della sua struttura ai sensi della normativa contabile
Conto capitale	7460	Spese per lo sviluppo del sistema informativo, ivi compresa la manutenzione straordinaria della struttura della sede e quant'altro necessario alle esigenze della struttura stessa	8	Somme occorrenti per la realizzazione e l'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello stato

Per quanto riguarda *“la coerenza dell'impatto sui saldi di finanza pubblica, rispetto a quello a suo tempo contabilizzato sui saldi tendenziali di spesa in occasione dell'approvazione dell'autorizzazione di spesa con la legge di stabilità 2015 (comma 188) per ciascuna delle annualità previste”*, dal momento che le spese previste si riconducono ai due capitoli di spesa sopra elencati, entro i limiti delle disponibilità originariamente previste dalla stessa legge di stabilità 2015 per le diverse annualità, la suddetta coerenza è assicurata.

#### Articolo 9 (Sperimentazione ed entrata in vigore)

Con riferimento alla sperimentazione prevista dall'articolo 9, si conferma che *“l'applicazione delle norme relative alla riformulazione della nozione di impegno e pagamento di cui all'articolo 34 della legge di contabilità, operata con l'articolo 3 dello schema in esame, solo a partire dal 2018”* non determina modifiche o alterazioni nella distribuzione degli oneri così come rappresentata nel prospetto allegato all'articolo 8.

Il Servizio Studi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nel dossier n. 296, ha manifestato alcune osservazioni.

In particolare, in una prima osservazione ha rappresentato che *“non appare attuata la lettera h) della delega volta alla redazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche”*

A tal proposito, si fa presente quanto segue:

- Allo stato attuale le informazioni necessarie alla costruzione del raccordo tra i dati di bilancio e il conto delle amministrazioni pubbliche secondo i criteri della contabilità nazionale, valido in ambito europeo, vengono reperite all'interno dello stesso bilancio dello Stato, integrato con poste di stima derivanti dalle previsioni che vengono effettuate dal Dipartimento della RGS per quanto concerne il raccordo effettuato per il bilancio di previsione; d'altra parte per il raccordo in fase di consuntivo, le poste di correzione sono desunte dalle informazioni che derivano dal trattamento applicato dall'Istat ai dati del bilancio dello Stato. Ciò avviene seguendo la metodologia di definizione delle voci di spesa e di entrata secondo le citate regole che possono prevedere riclassificazioni di poste tra le spese e le entrate e tra diverse voci nello stesso lato del conto dello Stato (ossia spostamenti

tra le categorie delle spese correnti e in conto capitale e, analogamente, per alcune poste relative alle entrate).

- Il raccordo viene effettuato in diversi momenti nel corso dell'anno per considerare sia la fase della previsione del bilancio – si tratta di quanto presente nella Nota tecnico-illustrativa al Disegno di legge di stabilità- sia il momento del consuntivo – si tratta del raccordo contenuto nella Relazione al Rendiconto.

In secondo luogo si segnala che *“la tabella 1 allegata elenca soltanto le prime tre missioni del bilancio, per cui andrebbe chiarito se si tratti di elencazione soltanto esemplificativa ovvero tassativa. A tale proposito va segnalato che le posizioni contabili registrate nei conti di tesoreria per conto di altre amministrazioni statali – altre rispetto a quelle incluse nella tabella 1 – sembrerebbero numerose, per cui andrebbero anch'esse meglio specificate nel prospetto, sia pure per categorie omogenee di riferimento.”*

Al riguardo, l'elenco delle missioni del bilancio è da considerarsi esemplificativo e non tassativo. L'allegato sarà infatti relativo alla totalità delle missioni previste, anno per anno, nel bilancio dello Stato. Con riferimento ai conti di tesoreria relativi ad amministrazioni statali *“altre rispetto a quelle incluse nella tabella 1”*, si fa presente che detta tabella si riferisce alla totalità dei conti di tesoreria, distinti tra quelli riconducibili allo Stato e quelli riconducibili ad altri soggetti, senza alcuna esclusione.

Qualora, in vece, si intendesse richiedere che il prospetto di cui alla tavola 1 distingua, tra i conti non riconducibili allo Stato, quelli relativi ad alcune categorie di soggetti intestatari delle risorse ivi giacenti, si segnala che tale dettaglio non è stato previsto in quanto nel prospetto si è inteso rappresentare, in linea con i criteri di delega, il ruolo di intermediazione della tesoreria rispetto alla gestione del bilancio statale: in tal senso, nel momento in cui le risorse statali affluiscono su conti di tesoreria riconducibili ad altri soggetti, non si ritiene che si stia realizzando una vera e propria intermediazione della tesoreria in quanto dette risorse, una volta affluite sui conti del beneficiario, sono già nella piena disponibilità dello stesso. Per tale ragione non si è ritenuto di operare, in questa sede, una ulteriore distinzione dei conti non riconducibili allo Stato.

Infine, si rileva con riferimento ai flussi di spesa intermediati dal sistema di tesoreria statale che, *“al fine di evidenziare la gestione dei flussi complessivamente intervenuti nel solo anno di riferimento sembrerebbe opportuno che il prospetto tabella 2 evidenziasse anche il dato del saldo della giacenza di partenza al 1 gennaio dell'esercizio per ciascuna delle gestioni considerate.”*

Al riguardo, si rappresenta che il dato della giacenza del conto al 31.12 dell'esercizio oggetto del rendiconto non è parte integrante del raccordo bilancio-tesoreria, raccordo che si manifesta in termini di soli flussi (movimenti in entrata e in uscita dai conti). Il dato di stock (giacenza) alla fine dell'esercizio oggetto del rendiconto è evidenziato a meri fini conoscitivi, per fornire al lettore una indicazione sulle dimensioni delle varie tipologie di conto. Informazioni sulle giacenze a inizio e fine periodo sui vari conti di tesoreria trovano la loro collocazione naturale nel Conto del Patrimonio e nel Conto Riassuntivo del Tesoro, nei quali infatti sono rese disponibili.

In ordine alle osservazioni evidenziate dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera dei Deputati e dalla Segreteria della V Commissione nel dossier 339 si rappresenta quanto segue:

La clausola di invarianza inserita nell'articolo 4 si riferisce alla non onerosità della costituzione e del funzionamento del gruppo di lavoro di cui è prevista l'istituzione. Gli oneri ascritti al medesimo articolo, nell'ambito della Relazione tecnica, sono quantificati in relazione alle conseguenti modifiche ai sistemi informativi.

In merito alla richiesta esplicita di esclusione che *“le norme relative alla modifica della disciplina dei residui possano determinare accelerazioni della spesa rispetto alle previsioni tendenziali”*, si conferma la neutralità di tali modifiche. Ciò anche in relazione al fatto che, come è noto, per le categorie di spesa interessate da tali modifiche, rilevano ai fini del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche e del relativo fabbisogno le risorse effettivamente erogate.

In riferimento alla richiesta di maggiori dettagli circa i costi derivanti dall'applicazione del provvedimento (pag. 10/11) – verifica delle quantificazioni, si rinvia a quanto esposto in merito alle osservazioni sollevate dal Servizio Bilancio del Senato della Repubblica nella Nota di lettura 125 di cui sopra.

*E' stato evidenziato (pagina 11) “L'onere complessivo, che in base all'articolo 8 si configura come limite massimo di spesa, comprende una parte in conto capitale, diversamente modulata su base annua per ciascuno degli esercizi 2016-2018 (per un totale di 30 milioni nel medesimo triennio), ed una quota di spesa corrente che dà luogo ad un onere permanente di 2,5 milioni all'anno. Si ravvisa in proposito l'utilità di indicazioni circa la tipologia delle spese da sostenere, tenuto conto che la RT si limita a qualificare il predetto onere di 2,5 milioni come “gestione corrente” delle attività realizzate con il provvedimento in esame”.*

In proposito si rinvia alle considerazioni soprariportate in merito all'articolo 11 su analoghe osservazioni sollevate dal Servizio Bilancio del Senato della Repubblica nella Nota di lettura 124.

In relazione alla copertura finanziaria mediante l'utilizzo di risorse di all'articolo 1, comma 188 della legge 190 del 2014 viene segnalato che *“che la sopra menzionata autorizzazione di spesa è volta alla realizzazione, alla gestione e all'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici in attuazione non solo delle disposizioni recate dal presente provvedimento e dall'ulteriore schema di decreto (atto del Governo n. 265), ma anche di quelle di cui all'articolo 50, comma 2, della legge n.196 del 2009, recante delega per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria, nonché all'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, che rinvia ad una successiva legge dello Stato la definizione delle modalità applicative concernenti il contenuto della nuova legge di bilancio. In tale quadro, poiché il presente provvedimento e il parallelo atto del Governo n. 265 esauriscono pressoché integralmente le risorse apprestate dalla predetta autorizzazione di spesa, appare opportuno che il Governo chiarisca con quali risorse intenda farsi fronte ad eventuali, ulteriori interventi disposti in attuazione delle due disposizioni in precedenza richiamate.*


Al riguardo si rappresenta che eventuali ulteriori interventi onerosi disposti in applicazione della delega per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria nonché dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, potranno trovare copertura nell'ambito delle risorse comunitarie previste per il programma complementare di azione e coesione per la

Governance dei sistemi di gestione e controllo per il periodo 2014-2020 oltre che mediante eventuali risorse disponibili del Fondo speciale di parte corrente.

*Infine, gli uffici della Camera suggeriscono di riformulare la disposizione di copertura in termini di riduzione di autorizzazione legislativa di spesa, sostituendo le parole: "a valere sulle risorse" con le seguenti: "mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa". Sul punto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo".*

Al riguardo, il suggerimento non è condivisibile, atteso che le spese di informatica, sia di parte corrente che di conto capitale, da sostenere per effetto delle modifiche normative previste dal decreto in esame possono essere gestite direttamente "a valere" sugli stanziamenti dei capitoli sui quali sono attualmente allocate le risorse derivanti dall'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n.190. Ciò senza alcuna necessità di successivi atti amministrativi per la ricollocazione su altri capitoli di bilancio delle risorse che, invece, dovrebbero essere previsti nel caso in cui si procedesse con la riduzione della medesima autorizzazione di spesa.

Il Ragioniere generale dello Stato



## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale. C. 3529 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	66
Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	69
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. Emendamenti C. 3540 Governo (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	70
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione</i> ) .....	79
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato dalla Commissione sugli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione</i> ) .....	85
ERRATA CORRIGE .....	78

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.*

#### La seduta comincia alle 13.45.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale. C. 3529 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3529, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda, territorio d'Oltremare britannico, per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012.

Segnala preliminarmente come l'Accordo sia stato redatto sulla base del modello TIEA (*Tax information Exchange agreement*) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002 nell'ambito dei lavori sulla trasparenza fiscale, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra Stati i quali, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni.

Rileva inoltre come l'intesa raggiunta sia in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nelle diverse sedi internazionali in tema di potenziamento degli strumenti di contrasto del fenomeno dell'evasione fiscale. In particolare, come evidenziato nell'Analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il provvedimento, le disposizioni dell'Accordo consentiranno, in conformità con gli *standard* dell'OCSE, il superamento del segreto bancario.

Sottolinea altresì come la predetta Analisi tecnico-normativa segnali che l'Accordo in esame può essere veicolo per inserire l'altra Parte contraente nella cosiddetta *white list* dei Paesi e territori che seguono corrette pratiche sullo scambio di informazioni fiscali ai sensi delle più recenti normative internazionali in materia.

In tale ambito ricorda inoltre che la legge finanziaria per il 2008, all'articolo 1, comma 83, ha previsto una modifica delle disposizioni italiane contro l'elusione fiscale, passando dal criterio basato sull'individuazione dei cosiddetti paradisi fiscali a un nuovo sistema incentrato invece sull'individuazione degli Stati con regime fiscale conforme agli *standard* di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea, attraverso un elenco dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia tributaria (cosiddetti Paesi *white list*), previsto dall'articolo 168-bis del Testo unico delle imposte sui redditi.

Al riguardo rammenta che il citato articolo 168-bis del TUIR è stato abrogato dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015, il quale ha sostanzialmente rifiuto tale disciplina nell'ambito del decreto legislativo n. 239 del 1996, il quale a sua volta, all'articolo 11, comma 4, lettera c), prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sia stabilito l'elenco dei predetti Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, che si compone di 13 articoli, l'articolo 1 individua, al paragrafo 1, l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo: le informazioni oggetto dello scam-

bio sono quelle rilevanti per l'amministrazione e applicazione delle leggi interne delle Parti relativamente alle imposte oggetto dell'Accordo, nonché per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle medesime imposte, ovvero per le indagini su questioni fiscali e procedimenti per reati tributari.

Il paragrafo 2 precisa che restano impregiudicati i diritti delle persone secondo la legislazione della Parte interpellata, a condizione che tale salvaguardia non ostacoli o ritardi l'effettivo scambio delle informazioni.

L'articolo 2 precisa che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora esse non siano detenute dalle autorità domestiche o non siano in possesso o sotto il controllo di persone ricadenti nella giurisdizione territoriale della Parte interpellata.

L'articolo 3 specifica, al paragrafo 1, che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sulle successioni, l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive. Per le Bermuda si fa invece riferimento a qualsiasi imposta diretta ivi istituita.

Il paragrafo 2 prevede altresì l'applicazione dell'Accordo a ogni imposta di natura identica o analoga istituita dopo la data della firma di esso: allo scopo le autorità competenti delle due Parti si notificheranno le modifiche apportate alle disposizioni fiscali e alle procedure per la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo in esame.

L'articolo 4 fornisce le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nell'Accordo. In tale contesto il paragrafo 2 precisa che le espressioni utilizzate dall'Accordo che non siano oggetto di definizione hanno il significato loro attribuito dalla vigente legislazione della Parte contraente, prevalendo il significato attribuito dalla legislazione fiscale applicabile.

L'articolo 5 disciplina le modalità dello scambio di informazioni su richiesta tra le Parti.

In particolare, ai sensi del paragrafo 1 le informazioni sono scambiate anche se il comportamento cui si riferiscono non costituisce reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata, nel cui territorio il comportamento è stato posto in essere. Inoltre il paragrafo 2 specifica che la Parte interpellata è tenuta a utilizzare tutte le misure appropriate per raccogliere le informazioni richieste, anche se non abbia necessità di tali informazioni ai fini della propria imposizione tributaria. Il paragrafo 3 indica che, su specifica richiesta, la Parte interpellata è tenuta a fornire le informazioni anche sotto forma di deposizioni di testimoni o di copie autentiche di documenti.

In tale contesto sottolinea come il paragrafo 4 dell'articolo 5 preveda, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli *standard* dell'OCSE in materia. Al riguardo viene stabilito infatti che le autorità competenti di ciascuna Parte devono disporre dell'autorità per ottenere e fornire informazioni in possesso di banche, altri istituti finanziari o qualsiasi persona che operi in qualità di agente o fiduciario, nonché informazioni riguardanti la proprietà nominale ed effettiva di società di capitali o di persone, *trust*, fondazioni e altre persone, comprese le informazioni relative alla catena di proprietà di tali persone.

Peraltro, ai sensi del paragrafo 5, l'Accordo non crea alcun obbligo per le Parti contraenti di ricercare o fornire informazioni con riferimento alla società quotate in Borsa o ai piani e ai fondi di investimento pubblici.

Il paragrafo 6 specifica il contenuto obbligatorio della richiesta di informazioni, mentre il paragrafo 7 precisa che l'Autorità competente della Parte interpellata deve informare immediatamente l'Autorità della Parte richiedente circa i motivi dell'eventuale rifiuto a fornire le informazioni o delle cause che rendono impossibile fornirle.

L'articolo 6 disciplina la possibilità per una Parte contraente di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte contraente possano effettuare nel suo territorio attività di verifica fiscale, ovvero presenziare a tali verifiche.

Le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è consentito il rifiuto di una richiesta di informazioni. Si tratta, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, delle ipotesi in cui la richiesta non è conforme all'Accordo; in cui la Parte richiedente non ha esaurito tutti i mezzi a sua disposizione nel suo territorio per acquisire le informazioni; in cui la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico, o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali ovvero processi commerciali – con esplicita salvaguardia, tuttavia, delle norme che superano il segreto bancario di cui al paragrafo 4 dell'articolo 5, illustrato in precedenza. Inoltre il paragrafo 3 esclude l'obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore legale, un avvocato o altro rappresentante legale, qualora le informazioni siano fornite per chiedere o fornire consulenza legale ovvero per essere utilizzate in procedimenti giudiziari.

Il paragrafo 5 esclude l'obbligo per la Parte interpellata di fornire o acquisire informazioni che essa non potrebbe ottenere sulla base della sua legislazione o della sua normale prassi amministrativa.

Il paragrafo 6 consente altresì il rifiuto di fornire informazioni qualora esse siano richieste per applicare una disposizione tributaria che comporti una discriminazione in danno di un soggetto di nazionalità o di un cittadino della Parte interpellata.

L'articolo 8 reca le garanzie di riservatezza previste nell'ambito dello scambio di informazioni, prevedendo che esse siano comunicate solo alle persone o Autorità, compresi i tribunali, che trattano le finalità indicate dall'articolo 1 dell'Accordo e siano utilizzate solo per tali finalità, salvo esplicito consenso della Parte interpellata a un diverso utilizzo.

L'articolo 9 stabilisce che, se non stabilito diversamente dalle due Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni siano a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari siano sostenuti dalla Parte richiedente. Ai fini dell'applicazione del presente articolo le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazioni.

Con l'articolo 10 le Parti si impegnano ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.

L'articolo 11 prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole al fine della risoluzione di controversie tra le Parti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, e comunque di concordare tra loro altre modalità di risoluzione.

L'articolo 12 contiene le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo, prevedendo che essa avvenga alla data dell'ultima notifica relativa al completamento delle relative procedure interne a ciascuna Parte, per quanto riguarda i reati tributari, ovvero, per tutte le altre questioni, a partire dal periodo d'imposta che iniziano nella predetta data o successivamente, ovvero ancora, per quanto riguarda gli oneri fiscali per i quali non sia possibile far riferimento a un periodo d'imposta, sempre a decorrere dalla richiamata data.

L'articolo 13 regola, ai paragrafi da 1 a 3, le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di ciascuna delle Parti contraenti mediante notifica di cessazione all'altra Parte, denuncia che ha effetto dal 1° giorno del mese successivo alla scadenza di sei mesi dal ricevimento di tale notifica.

Il paragrafo 4 mantiene fermo l'obbligo per le Parti contraenti di rispettare l'articolo 8 per quanto concerne la riservatezza delle informazioni acquisite nel periodo di vigenza dell'Accordo, nonché il fatto che a tutte le richieste ricevute fino alla data della denuncia dell'Accordo verrà dato corso conformemente alle disposizioni del medesimo.

Segnala inoltre come all'Accordo si connetta lo scambio di Note verbali tra Italia e Regno Unito – che rappresenta il territorio d'Oltremare delle Bermuda nei rapporti internazionali – relativo alla necessità di omogeneizzare il testo inglese e quello italiano dell'Accordo, con apposita correzione di un errore materiale nel testo originale in lingua italiana dell'articolo 12, eliminando il paragrafo 1 del medesimo articolo.

Per quanto riguarda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso si compone di tre articoli: l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, mentre l'articolo 2 reca il relativo ordine di esecuzione e l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

In tale contesto la Relazione tecnica allegata al disegno di legge precisa che l'attuazione dell'Accordo può aver luogo con le ordinarie risorse umane, tecniche e finanziarie. Pertanto, la Relazione tecnica non prevede oneri per l'attuazione dell'Accordo, ipotizzando al contrario la possibilità che la più efficace azione di contrasto all'evasione e la conseguente emersione di maggiore base imponibile comporti un recupero di gettito, peraltro non quantificabile.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per la giornata di domani.

#### **Interventi per il settore ittico.**

#### **Testo unificato C. 338 e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che il relatore, Lodolini, nel corso

della precedente seduta di esame ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Il Viceministro Enrico ZANETTI rileva l'opportunità di svolgere approfondimenti e acquisire elementi sia in relazione alla copertura finanziaria degli oneri conseguenti a talune misure contenute nel provvedimento, sia per quanto concerne la compatibilità con la normativa europea di alcune previsioni recate dall'intervento legislativo.

Emanuele LODOLINI (PD), *relatore*, concorda con l'esigenza di approfondimento del provvedimento segnalata dal rappresentante del Governo, ritenendo opportuno rinviare ad altra seduta l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea — Legge di delegazione europea 2015.**

**Emendamenti C. 3540 Governo.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e conclusione — Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, alcuni emendamenti al disegno di legge C. 3540 (*vedi allegato 1*), recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea — Legge di delegazione europea 2015, presentati direttamente presso la XIV Commissione, riferiti alle parti del provvedimento di competenza della Commissione

Finanze, che la medesima XIV Commissione ha trasmesso.

Ricorda al riguardo che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, il quale assume una peculiare valenza procedurale.

Rammenta che a tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione e che l'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto a un'assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del Regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, illustra gli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione.

L'emendamento 1.25 del Governo inserisce nell'allegato B del disegno di legge, recante l'elenco delle direttive per il cui recepimento nell'ordinamento italiano si conferisce delega al Governo e sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari, la direttiva 2015/2376/UE, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. L'emendamento non prevede principi e criteri direttivi specifici di delega.

Al riguardo ricorda che la direttiva 2015/2376/UE ha modificato la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, intervenendo sui *ruling* preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

La predetta direttiva 2011/16/UE già prevede lo scambio obbligatorio di informazioni tra gli Stati membri in alcune situazioni specifiche, nonché lo scambio spontaneo nei casi in cui uno Stato membro abbia fondati motivi di presumere che possa verificarsi una perdita di gettito fiscale in un altro Stato. Tuttavia, lo scambio spontaneo efficace di informazioni sui *ruling* preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento è ostacolato da numerose e importanti difficoltà di ordine pratico, quali il potere discrezionale di cui dispone lo Stato membro di emanazione per decidere quali altri Stati membri debbano essere informati. Pertanto, le informazioni scambiate dovrebbero, ove opportuno, essere accessibili a tutti gli altri Stati membri.

In tale contesto normativo la direttiva 2015/2376/UE introduce delle definizioni ampie di *ruling* preventivo transfrontaliero e di accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, che comprendono, tra gli altri:

gli accordi che determinano l'esistenza o meno di una stabile organizzazione;

gli accordi che riguardano fatti che possono avere un impatto potenziale sulla base imponibile di una stabile organizzazione;

gli accordi preventivi unilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento;

gli accordi che determinano lo *status* fiscale di entità ibrida in uno Stato membro, se legata ad un residente di un'altra giurisdizione.

Lo scambio automatico obbligatorio riguarda *ruling* emanati o modificati nel periodo che ha inizio cinque anni prima del 1° gennaio 2017. Nel caso in cui i *ruling* siano emanati, modificati o rinnovati tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013, tale comunicazione avviene a condizione che fossero ancora validi al 1° gennaio 2014. Sono oggetto di scambio automatico le informazioni relative ad ac-

cordi stipulati con Paesi terzi solamente nel caso in cui la relativa divulgazione è consentita sia dall'accordo medesimo sia dall'autorità fiscale del Paese terzo.

Rammenta che l'istituto del «*tax ruling*», o «interpello», consiste nella facoltà riconosciuta al contribuente di richiedere all'amministrazione finanziaria una valutazione sulla disciplina tributaria applicabile, concretamente, ad un fatto, atto o negozio che lo riguarda. Se ne conosce così, a priori, il giudizio e si evitano, a posteriori, le conseguenze sfavorevoli derivanti da un comportamento rischioso. Posto che nel caso di soggetti operanti in più Stati membri dell'UE la pronuncia dell'amministrazione finanziaria di uno Stato membro può incidere anche su altri Paesi, la rigorosa trasparenza che deriverebbe dallo scambio automatico obbligatorio impedirebbe che gli utili imponibili siano trasferiti in Stati in cui il regime tributario è più favorevole.

L'articolo 2 della direttiva 2015/2376/UE prevede che gli Stati membri adottino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per il suo recepimento entro il 31 dicembre 2016. Gli Stati membri applicano le disposizioni di recepimento a decorrere dal 1° gennaio 2017.

L'emendamento 1.27 del Governo inserisce nell'allegato B del disegno di legge (recante l'elenco delle direttive per il cui recepimento nell'ordinamento italiano si conferisce delega al Governo e sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti commissioni parlamentari) la direttiva 2016/97/UE, sulla distribuzione assicurativa. Anche in questo caso l'emendamento non prevede principi e criteri direttivi specifici di delega.

In merito rileva come la direttiva di cui si propone il recepimento sostituisca la direttiva 2002/92/CE (IMD1), già recepita nel Codice delle assicurazioni, cambiane la denominazione da direttiva sull'intermediazione assicurativa a direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD), con il fine principale di armonizzare le disposizioni degli Stati membri in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa.

L'obiettivo della direttiva è quello di frenare ulteriormente la frammentazione del mercato UE degli intermediari e dei prodotti assicurativi, stabilire condizioni che favoriscano una concorrenza equa e rafforzare i diritti dei consumatori. La nuova direttiva mira altresì a ridurre gli oneri di accesso transfrontaliero e stabilisce un unico sistema di registrazione elettronica per gli intermediari nell'UE. L'ambito di applicazione della IDD sarà esteso a tutti i canali di distribuzione di prodotti assicurativi, prevedendo anche requisiti proporzionati per i singoli che vendono prodotti assicurativi a titolo accessorio. La nuova direttiva dovrà essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il 23 febbraio 2018.

L'emendamento Gianluca Pini 9.1 integra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'attuazione della Raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali.

In tale contesto l'emendamento integra la lettera *c*) del comma 1, la quale stabilisce che alle sedute del Comitato per le politiche macroprudenziali (la cui istituzione è prevista dalla lettera *a*) del comma 1) assista il Ministero dell'economia e delle finanze, prevedendo che a tali sedute partecipino anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), per la vigilanza sulla tutela dei consumatori, al fine di garantire ai risparmiatori la conservazione di tutti i diritti previsti a legislazione vigente.

L'emendamento Gianluca Pini 9.2 integra a sua volta i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per l'attuazione della Raccomandazione CERS/2011/3, prevedendo che il Comitato per le politiche macroprudenziali « compili » annualmente dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari operanti sul territorio nazionale, secondo una serie di indicazioni specifiche contenute nella proposta emendativa. In particolare viene chiesto di:

1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzio-

nali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di *rating* internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischio;

2) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;

3) pubblicare tali dati informativi sui siti *internet* della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS, della COVIP e dell'AGCM.

L'emendamento Abrignani 10.2 intende integrare i principi e criteri direttivi della delega conferita dall'articolo 10 per adeguare il quadro normativo vigente al regolamento (UE) n. 751/2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

In particolare la proposta emendativa intende imporre al legislatore delegato, al fine di prevenire o rimuovere le pratiche commerciali discriminatorie che hanno, o possono avere, l'effetto di confondere i consumatori, nonché al fine di evitare che i commercianti possano imporre maggiorazioni di livello molto più elevato rispetto al costo da essi stessi sostenuto per l'utilizzo di uno specifico strumento di pagamento, di mantenere il divieto (attualmente previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 11 del 2010) per il beneficiario del pagamento di applicare spese a carico del « soggetto pagatore » per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento.

L'emendamento Paglia 10.3 intende anch'esso integrare i principi e criteri direttivi della delega conferita dall'articolo 10 per adeguare il quadro normativo vigente al regolamento (UE) n. 751/2015.

In particolare la proposta emendativa prevede l'istituzione di un tavolo istituzionale costituito presso la Banca d'Italia, al quale partecipano il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, l'ABI, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la Società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le Imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale, al fine di monitorare gli effetti della riduzione delle commissioni interbancarie prevista dal regolamento (UE) n. 751/2015 sulle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento.

L'emendamento Paglia 10.4 integra a sua volta i principi e criteri direttivi della delega conferita dall'articolo 10 per adeguare quadro normativo vigente al regolamento (UE) n. 751/2015.

In particolare la proposta emendativa prevede la gratuità sia per l'acquirente sia per il venditore di tutte le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti e le rivendite di generi di monopolio statale di importo inferiore ai 100 euro, sollevando, a tal fine gli esercenti dal corrispondere ai gestori telematici degli apparecchi remoti di transazione (POS) il relativo canone di locazione. La ripartizione tra il sistema bancario e l'amministrazione finanziaria dello Stato degli oneri derivanti dalla disposizione, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

La proposta introduce, al fine di coprire i relativi oneri, una commissione pari all'1 per cento che gli enti creditizi applicano, per conto dello Stato, su ogni prelievo di contante effettuato presso i loro sportelli superiore alla somma di 2.000 euro.

L'emendamento Paglia 12.1 sopprime l'articolo 12, il quale reca i principi e criteri direttivi di delega per l'esercizio della delega legislativa — già conferita dall'articolo 1, comma 1, e dall'allegato B della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014) — per il recepimento della direttiva 2014/17/UE in materia di protezione dei consumatori e del

livello di professionalità dei creditori ed intermediari al credito nel mercato dei mutui per l'acquisto di immobili residenziali.

In merito ricorda che lo schema di decreto legislativo di attuazione della predetta delega (Atto n. 256) è già stato esaminato dalle competenti Commissioni parlamentari: in particolare, la Commissione Finanze della Camera ha espresso su di esso parere favorevole con condizioni e osservazioni nella seduta del 9 marzo 2016.

Rammenta inoltre che l'osservazione contenuta nella relazione approvata dalla VI Commissione sul disegno di legge C. 3540 invita la XIV Commissione a valutare l'opportunità di sopprimere il predetto articolo 12, appunto in quanto risulta già quasi concluso, l'iter per l'esercizio della delega già conferita in materia dall'articolo 1, comma 1, e dall'allegato B della legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014).

L'emendamento Gianluca Pini 12.4 modifica i principi e criteri di delega dell'articolo 12, relativo al recepimento della direttiva 2014/17/UE in materia di protezione dei consumatori e del livello di professionalità dei creditori e intermediari al credito nel mercato dei mutui per l'acquisto di immobili residenziali, in particolare per quanto riguarda il comma 1, lettera a), la quale attualmente prevede che siano esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina: i contratti di credito relativi a un bene immobile non residenziale; i contratti di credito relativi a crediti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale, concessi senza interessi o a tassi debitori inferiori a quelli prevalenti sul mercato, oppure ad altre condizioni più favorevoli; i prestiti ponte; i contratti di credito in cui il creditore è un'organizzazione istituita per il reciproco vantaggio dei suoi membri.

Al posto di tale previsione l'emendamento chiede invece di escludere dall'ambito applicativo tutti i contratti di credito di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2014/17/UE (si tratta dei contratti

di credito garantiti da ipoteca o altra garanzia simile per i beni immobili residenziali; dei contratti di credito relativi a beni immobili non residenziali; dei contratti di credito relativi a crediti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di legge con finalità di interesse generale, concessi senza interessi o a tassi debitori inferiori a quelli prevalenti sul mercato, oppure ad altre condizioni più favorevoli; dei prestiti ponte; dei contratti di credito in cui il creditore è un'organizzazione istituita per il reciproco vantaggio dei suoi membri), laddove si tratti di norme che non prevedono il mantenimento o l'ampliamento della tutela attualmente assicurata ai risparmiatori dalla legislazione vigente.

In sostanza, rispetto alla formulazione attuale della lettera *a*), vengono esclusi anche i contratti di credito garantiti da ipoteca o altra garanzia simile per i beni immobili residenziali, di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera *a*), della direttiva 2014/17.

L'emendamento Gianluca Pini 12.5 integra i principi e criteri di delega dell'articolo 12, inserendo tra le autorità competenti in materia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per quanto riguarda i profili di vigilanza sulla tutela del consumatore, al fine di garantire ai risparmiatori la conservazione di tutti i diritti previsti a legislazione vigente.

L'emendamento Gianluca Pini 12.6 integra anch'esso i principi e criteri di delega dell'articolo 12, prevedendo di applicare ai mediatori creditizi l'obbligo di garantire la massima tutela del diritto di informazione dei consumatori e di applicare ai medesimi mediatori le disposizioni nazionali vigenti, qualora queste siano più favorevoli al consumatore rispetto alle informazioni generali sul contratto di credito contenute nell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE.

Ricorda che, ai sensi nell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/17/UE, le predette informazioni generali comprendono almeno i seguenti elementi:

*a*) l'identità e l'indirizzo geografico dell'emittente delle informazioni;

*b*) gli scopi per i quali il credito può essere utilizzato;

*c*) le forme di garanzia;

*d*) la possibile durata dei contratti di credito;

*e*) i tipi di tassi debitore disponibili;

*f*) qualora siano disponibili crediti in valuta estera, un'indicazione della valuta o delle valute estere;

*g*) un esempio rappresentativo dell'importo totale del credito, del costo totale del credito per il consumatore, dell'importo totale che il consumatore deve pagare e del TAEG;

*h*) un'indicazione degli eventuali ulteriori costi, non inclusi nel costo totale del credito per il consumatore, da pagare in relazione a un contratto di credito;

*i*) la gamma delle diverse opzioni disponibili per rimborsare il credito al creditore (compresi numero, frequenza e importo delle rate periodiche di rimborso);

*j*) una dichiarazione chiara e concisa che affermi che il rispetto delle condizioni contrattuali dei contratti di credito non garantisce il rimborso dell'importo totale del credito, in base al contratto di credito;

*k*) una descrizione delle condizioni direttamente connesse al rimborso anticipato;

*l*) l'eventuale necessità di una perizia sul valore dell'immobile e, in tal caso, chi sia responsabile di provvedere alla sua esecuzione, e gli eventuali costi che ne derivano per il consumatore;

*m*) un'indicazione dei servizi accessori che il consumatore è obbligato ad acquistare al fine di ottenere il credito, oppure di ottenerlo alle condizioni offerte, e, se del caso, la precisazione che i servizi accessori possono essere acquistati da un fornitore diverso dal creditore;

*n*) un'avvertenza generale relativa alle possibili conseguenze dell'inosservanza degli impegni legati al contratto di credito.

L'emendamento Gianluca Pini 12.7 integra anch'esso i principi e criteri di delega dell'articolo 12: in particolare, alla lettera *g*) del comma 1, la quale stabilisce di attuare le disposizioni concernenti le procedure per il trattamento dei mutuatari in difficoltà nel rimborso del credito contenute nell'articolo 28 della direttiva 2014/17, viene specificato che non può essere eliminato l'obbligo di ricorrere alle procedure esecutive giudiziali né il divieto del patto commissorio di cui all'articolo 2744 del codice civile.

A tale ultimo proposito ricorda che l'articolo 2744 del codice civile dispone la nullità del patto (detto commissorio) col quale si conviene che « in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore ».

L'emendamento Gianluca Pini 12.8 integra a sua volta la richiamata lettera *g*) del comma 1, specificando che non può essere eliminato l'obbligo di ricorrere alle procedure esecutive giudiziali e escludendo la possibilità di imporre oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento rispetto a quelli già previsti dalla legislazione nazionale vigente.

L'emendamento Gianluca Pini 12.9, analogo all'emendamento 12.8, integra anch'esso la lettera *g*) del comma 1, specificando che non può essere eliminato l'obbligo di ricorrere alle procedure esecutive giudiziali ed escludendo la previsione di cui al paragrafo 3 dell'articolo 28 della direttiva, ai sensi del quale gli Stati membri possono consentire ai creditori di imporre oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento, fissando un limite massimo per tali oneri.

L'emendamento Gianluca Pini 12.14 integra anch'esso i principi e criteri di delega di cui alla lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 12:

1) escludendo che possa essere eliminato l'obbligo di ricorrere alle procedure esecutive giudiziali nel caso di inadempimento del debitore;

2) escludendo che possano essere imposti oneri aggiuntivi al consumatore in caso

di inadempimento rispetto a quelli già previsti nella legislazione nazionale vigente;

3) stabilendo la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto in precedenza e stabilendo che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto.

Gli emendamenti Gianluca Pini 12.13 e 12.15, analoghi all'emendamento Gianluca Pini 12.14, integrano a loro volta i principi e criteri di delega di cui alla lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 12:

1) escludendo che possa essere eliminato l'obbligo di ricorrere alle procedure esecutive giudiziali nel caso di inadempimento del debitore; 2) stabilendo la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto in precedenza e stabilendo che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto.

L'emendamento Paglia 12.2 integra la lettera *h*) del comma 1 dell'articolo 12, la quale prevede di valorizzare l'autoregolamentazione per la definizione di *standard* per la valutazione di beni immobili residenziali affidabili ai fini della concessione di credito ipotecario, stabilendo in tale ambito di valorizzare anche il ruolo dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) presso l'Agenzia delle entrate.

L'emendamento Gianluca Pini 12.3 integra la clausola di salvaguardia finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 12, precisando al riguardo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 12 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'emendamento Gianluca Pini 13.6 integra i principi e criteri direttivi di delega specifici per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

In particolare, alla lettera *b*) del comma 1, laddove si designa la Banca d'Italia

quale autorità amministrativa competente e quale punto di contatto con le autorità estere, attribuendo ad essa i relativi poteri di vigilanza e di indagine, si stabilisce altresì di designare quale autorità competente anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per quanto riguarda i profili di vigilanza sulla tutela del consumatore, al fine di garantire ai risparmiatori la conservazione di tutti i diritti previsti a legislazione vigente.

Gli emendamenti Gianluca Pini 13.9, 13.10 e 13.8 integrano anch'essi i principi e criteri direttivi di delega specifici per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE. In particolare, alla lettera g) del comma 1, la quale richiede, nel dare attuazione alle previsioni dell'articolo 7 della direttiva 2014/92/UE (il quale prevede che gli Stati membri devono assicurare ai consumatori l'accesso gratuito ad almeno un sito Internet per il confronto delle spese addebitate dai prestatori di servizi di pagamento), di fare riferimento per quanto possibile alle iniziative private, si stabilisce l'obbligo che ogni sito *internet* sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto.

L'emendamento Gianluca Pini 13.7 integra a sua volta i principi e criteri direttivi di delega specifici per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE, stabilendo l'obbligo di gratuità, per i prestatori di servizi di pagamento, per ogni tipologia di servizio informativo previsto in tale ambito, anche qualora non previsto dalla direttiva 2014/92/UE, e vietando ai prestatori di servizi di pagamento di prevedere oneri di qualsiasi tipo a carico dei consumatori in compensazione dei maggiori costi sostenuti per i nuovi obblighi informativi di cui sono destinatari.

L'emendamento Gianluca Pini 13.5 integra la clausola di salvaguardia finanziaria di cui al comma 2 dell'articolo 13, precisando al riguardo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempi-

menti previsti dall'articolo 12 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'emendamento Vazio 14.3 modifica i principi e criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 (cosiddetta « quarta direttiva antiriciclaggio ») e per adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento UE 2015/847 che completa la normativa antiriciclaggio con riferimento ai dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi.

In particolare la proposta emendativa modifica il numero 4.4) della lettera h) del comma 2 dell'articolo 14, il quale prevede l'applicazione dell'interdizione temporanea dall'esercizio delle funzioni per le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione, direzione o controllo della persona giuridica, ovvero per qualsiasi altra persona fisica, ritenute responsabili della violazioni alla normativa in materia dettata dalla richiamata direttiva (UE) 2015/849.

Al riguardo segnala come la Commissione Giustizia abbia approvato, nel corso dell'esame in sede consultiva del provvedimento, un emendamento con il quale si stabilisce che l'interdizione temporanea deve avere una durata di 5 anni, decorrenti dalla dichiarazione pubblica, prevista dal numero 4.1) della lettera h) del comma 2 del medesimo articolo 14, che individua la persona fisica responsabile della violazione; emendamento quasi identico (Pastorino 14.4) è stato invece respinto dalla Commissione Finanze sempre nel quadro dell'esame in sede consultiva.

In tale contesto l'emendamento stabilisce che l'interdizione temporanea non può essere superiore a 5 anni.

Segnala come la Commissione Giustizia, nella seduta del 31 marzo 2016, abbia espresso parere favorevole sull'emendamento 14.3, revocando l'approvazione dell'emendamento precedentemente approvato dalla medesima Commissione in materia.

L'emendamento Sottanelli 14.7 modifica anch'esso il numero 4.4) della lettera h) del comma 2 dell'articolo 14, relativo all'interdizione temporanea. In particolare

l'emendamento stabilisce che l'interdizione temporanea non può essere superiore a 2 anni.

Gli identici emendamenti Fregolent 14.5 e Sottanelli 14.6 modificano a loro volta i principi e criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849. La modifica riguarda il numero 4.5) della lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 14, il quale stabilisce che le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme della direttiva siano definite con un minimo edittale non inferiore a 2.000 euro e un massimo edittale pari almeno al doppio dei profitti ricavati dalle violazioni, comunque non inferiore a un milione di euro.

In tale contesto le proposte emendative innalzano il predetto minimo edittale a 2.500 euro.

Al riguardo segnala come la Commissione Giustizia aveva approvato, nel corso dell'esame in sede consultiva sul provvedimento, un emendamento con il quale si aumenta il predetto minimo edittale a 5.000 euro; identico emendamento (Pastorino 14.5) è stato invece respinto dalla Commissione Finanze sempre nel quadro dell'esame in sede consultiva. Evidenzia altresì come la Commissione Giustizia, nella seduta del 31 marzo 2016, abbia espresso parere favorevole sugli identici emendamenti 14.5 e 14.6, revocando l'approvazione dell'emendamento precedentemente approvato dalla medesima Commissione in materia.

L'emendamento Sottanelli 14.8 modifica anch'esso il numero 4.5) della lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 14, aumentando il minimo edittale da 2.000 a 2.200.

L'emendamento Boccadutri 14.4 integra anch'esso i principi e criteri direttivi della delega per il recepimento della già citata direttiva (UE) 2015/849, prevedendo che, ai fini di un più efficace e immediato controllo sull'attività degli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento nel settore dei servizi di rimessa di denaro, nel rispetto dei principi e della normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della riservatezza e

protezione dei dati personali, venga istituito presso l'Organismo competente in materia un registro informatizzato, consultabile dai predetti istituti di pagamento, il quale conterrà le informazioni, fornite dagli stessi intermediari, riguardanti esclusivamente le estinzioni dei rapporti contrattuali con gli agenti per motivi non commerciali.

Rileva come la Commissione Giustizia, nella seduta del 31 marzo 2016, abbia espresso parere favorevole sull'emendamento 14.4.

L'emendamento Berlinghieri 14.9 integra anch'esso, sotto diversi profili, i principi e criteri direttivi della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849.

In primo luogo viene previsto che le attività di controllo nei confronti dei professionisti che esercitano una pubblica funzione siano svolte con la partecipazione degli organi disciplinari di categoria.

Inoltre viene previsto che i rappresentanti degli ordini e collegi professionali i cui iscritti siano destinatari dei relativi obblighi partecipino alla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio, per quanto riguarda le competenze in materia di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Viene stabilito altresì che, ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, i professionisti conservino nel fascicolo relativo a ciascun cliente la documentazione, i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica del cliente stesso.

Viene stabilito quindi che, nei casi in cui l'astensione dalla prestazione professionale da parte del professionista non sia possibile, in quanto sussista un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o in quanto l'astensione possa ostacolare le indagini, permane comunque l'obbligo di segnalazione nei casi in cui l'operazione è sospetta.

Rileva come la Commissione Giustizia, nella seduta del 31 marzo 2016, abbia espresso parere favorevole sull'emendamento 14.9.

L'emendamento Gianluca Pini 14.10 sostituisce la clausola di salvaguardia finanziaria di cui al comma 3 dell'articolo 14.

In particolare, in tale ambito viene eliminata la previsione secondo cui, qualora i decreti legislativi di attuazione della delega recata dall'articolo 14 determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (il quale stabilisce che le leggi di delega comportanti oneri devono recare i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi, che qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, e che i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie).

L'emendamento elimina inoltre la norma in base alla quale le relazioni tecniche degli stessi decreti legislativi devono recare le quantificazioni degli oneri che ne derivano e la previsione secondo cui l'emanazione dei decreti legislativi è subordinata all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sugli emendamenti 1.25 e 1.27 del Governo, sull'emendamento Paglia 12.1, sull'emendamento Vazio 14.3, sugli identici emendamenti Fregolent 14.5 e

Sottanelli 14.6, nonché sull'emendamento Boccadutri 14.4.

Propone inoltre di esprimere parere favorevole sull'emendamento Berlinghieri 14.9, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere i capoversi lettere *n-bis*) e *n-ter*).

Propone altresì di esprimere invece parere contrario sugli emendamenti Gianluca Pini 9.1, e 9.2, sull'emendamento Abrignani 10.2, sugli emendamenti Paglia 10.3 e 10.4, sugli emendamenti Gianluca Pini 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.14, 12.13 e 12.15, sull'emendamento Paglia 12.2, sugli emendamenti Gianluca Pini 12.3, 13.6, 13.9, 13.10, 13.8, 13.7 e 13.5, sugli emendamenti Sottanelli 14.7 e 14.8, nonché sull'emendamento Gianluca Pini 14.10.

Il Viceministro Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*) sugli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 617 del 30 marzo 2016, a pagina 78, alla terza riga del sommario e alla prima colonna, ottava riga, la parola: « 318 » è sostituita dalla seguente « 338 ».

## ALLEGATO 1

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. Emendamenti C. 3540 Governo.**

**EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE**

ART. 1.

*Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6), inserire il seguente:*

6-bis) Direttiva 2015/2376/UE, del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

**1. 25.** Il Governo.

*Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6), inserire il seguente:*

6-bis) Direttiva 2016/97/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (*termine di recepimento 23 febbraio 2018*).

**1. 27.** Il Governo.

ART. 9.

*Al comma 1, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole:* e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), per la vigilanza sulla tutela dei consumatori al fine di garantire ai risparmiatori la conservazione di tutti i diritti previsti a legislazione vigente; ».

**9. 1.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:*

« m-bis) prevedere che il Comitato compili ogni anno dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di rating internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;

2) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di *default* con conseguente necessità di ricapitalizzazione;

3) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;

4) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non traspa-

rente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;

5) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;

6) pubblicare i dati informativi di cui alla presente lettera sui siti *internet* della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS, della COVIP e dell'AGCM. ».

**9. 2.** Gianluca Pini, Bossi.

#### ART. 10.

*Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*h)* nell'attuazione della precedente lettera *a)*, al fine di prevenire o rimuovere le pratiche commerciali discriminatorie che hanno, o possono avere, l'effetto di confondere i consumatori nonché al fine di evitare che i commercianti possano imporre maggiorazioni di livello molto più elevato rispetto al costo da essi stessi sostenuto per l'utilizzo di uno specifico strumento di pagamento, mantenere il divieto (di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11) per il beneficiario del pagamento di applicare spese al pagatore per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento.

**10. 2.** Abrignani.

*Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:*

*g-bis)* prevedere, al fine di monitorare gli effetti della riduzione delle commissioni interbancarie prevista dal regolamento (UE) n. 751/2015 sulle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento, l'istitu-

zione di un tavolo istituzionale costituito presso la Banca d'Italia, al quale partecipano il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana, le Associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la Società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le Imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;

**10. 3.** Paglia, Kronbichler.

*Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

*g-bis)* prevedere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la gratuità sia per l'acquirente che per il venditore di tutte le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti e le rivendite di generi di monopolio statale di importo inferiore ai 100 euro, sollevando, a tal fine gli esercenti dal corrispondere ai gestori telematici degli apparecchi remoti di transazione (POS) il relativo canone di locazione. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di ripartizione degli oneri derivanti dalla disposizione di cui alla presente lettera, tra il sistema bancario e l'amministrazione finanziaria dello Stato. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri derivanti dalla presente lettera, gli enti creditizi applicano, per conto dello Stato, su ogni prelievo di contante effettuato presso i loro sportelli superiore alla somma di 2.000 euro una commissione pari all'1 per cento.

**10. 4.** Paglia, Kronbichler.

#### ART. 12.

*Sopprimerlo.*

**12. 1.** Paglia, Kronbichler.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) nelle disposizioni che non prevedono un mantenimento o un ampliamento della tutela dei risparmiatori a legislazione vigente, escludere dall'ambito di applicazione tutti i contratti di credito di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 2014/17/UE.

**12. 4.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:*

2-bis) l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per la vigilanza sulla tutela del consumatore al fine di garantire ai risparmiatori la conservazione di tutti i diritti previsti a legislazione vigente.

**12. 5.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:*

3-bis) applicare ai mediatori creditizi l'obbligo di garantire la massima tutela del diritto di informazione dei consumatori e prevedere, per i medesimi, l'applicazione delle disposizioni nazionali a legislazione vigente, qualora queste siano più favorevoli al consumatore rispetto alle informazioni generali sul contratto di credito contenute nell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/ 17/UE.

**12. 6.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 1, lettera g) aggiungere, infine, le seguenti parole:* , senza prevedere in alcun modo l'espunzione dell'obbligo al ricorso alle procedure esecutive giudiziali e in rispetto del divieto del patto commissorio di cui all'articolo 2744 del codice civile.

**12. 7.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 1, lettera g) aggiungere infine le seguenti parole:* , senza prevedere in alcun modo l'espunzione dell'obbligo al ricorso alle procedure esecutive giudiziali e senza imporre oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento rispetto a quelli già previsti nella legislazione nazionale vigente.

**12. 8.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 1, lettera g) aggiungere, infine, le seguenti parole:* , ad eccezione del paragrafo 3 del medesimo articolo e senza prevedere in alcun modo l'espunzione dell'obbligo al ricorso alle procedure esecutive giudiziali.

**12. 9.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 1, lettera g), aggiungere, infine, le seguenti parole:* , secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) senza prevedere in alcun modo l'espunzione dell'obbligo al ricorso alle procedure esecutive giudiziali;

2) senza imporre oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento rispetto a quelli già previsti nella legislazione nazionale vigente;

3) considerare altresì, in rispetto del divieto del patto commissorio di cui all'articolo 2744 del codice civile, quale clausola vessatoria qualsiasi patto delle parti finalizzato al passaggio della proprietà della cosa ipotecata in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, anche se posto in essere successivamente;

4) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nei precedenti numeri e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

**12. 14.** Gianluca Pini, Bossi.

**(Inammissibile limitatamente al numero 3)**

Al comma 1, lettera g), aggiungere, infine, le seguenti parole: , secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) senza prevedere in alcun modo l'espunzione dell'obbligo al ricorso alle procedure esecutive giudiziali;

2) in rispetto del divieto del patto commissorio di cui all'articolo 2744 del codice civile, considerare quale clausola vessatoria qualsiasi patto delle parti finalizzato al passaggio della proprietà della cosa ipotecata in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, anche se posto in essere successivamente;

3) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nei precedenti numeri e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

**12. 13.** Gianluca Pini, Bossi.

**(Inammissibile limitatamente al numero 2)**

Al comma 1, lettera g), aggiungere, infine, le seguenti parole: , ad accezione del paragrafo 3 del medesimo articolo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) senza prevedere in alcun modo l'espunzione dell'obbligo al ricorso alle procedure esecutive giudiziali;

2) considerare altresì, in rispetto del divieto del patto commissorio di cui all'articolo 2744 del codice civile, quale clausola vessatoria qualsiasi patto delle parti finalizzato al passaggio della proprietà della cosa ipotecata in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, anche se posto in essere successivamente;

3) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nei precedenti numeri e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;

**12. 15.** Gianluca Pini, Bossi.

**(Inammissibile limitatamente al numero 2)**

Al comma 1, lettera h), dopo le parole: dell'autoregolamentazione, aggiungere le seguenti: e dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) presso l'Agenzia delle entrate di cui alla successiva lettera o).

**12. 2.** Paglia, Kronbichler.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**12. 3.** Gianluca Pini, Bossi.

ART. 13.

Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: e designare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per la vigilanza sulla tutela del consumatore al fine di garantire ai risparmiatori la conservazione di tutti i diritti previsti a legislazione vigente;

**13. 6.** Gianluca Pini, Bossi.

Al comma 1, lettera g), aggiungere infine le seguenti parole: , e prevedere obbligatoriamente che ogni sito *internet* sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto;

*Conseguentemente, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis)* prevedere, altresì, che su ogni sito *internet* sia pubblicato l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti

finanziari emessi ed offerti dagli istituti bancari e finanziari in cui è indicato, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10;

**13. 9.** Gianluca Pini, Bossi.

**(Inammissibile limitatamente alla lettera g-bis)**

*Al comma 1, lettera g), aggiungere infine le seguenti parole:* , e prevedere obbligatoriamente che ogni sito *internet* sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché che gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto;

*Conseguentemente, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:*

*g-bis) prevedere, altresì, che su ogni sito internet siano pubblicate le linee guida per la comprensione dei contratti bancari relativi ad ogni prodotto.*

**13. 10.** Gianluca Pini, Bossi.

**(Inammissibile limitatamente alla lettera g-bis)**

*Al comma 1, lettera g), aggiungere infine le seguenti parole:* , e prevedere obbligatoriamente che ogni sito *internet* sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto;

**13. 8.** Gianluca Pini, Bossi.

*Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

*l-bis) stabilire l'obbligo di gratuità, per i prestatori di servizi di pagamento,*

per ogni tipologia di servizio informativo previsto dal presente articolo, anche qualora non previsto dalla direttiva 2014/92/UE, e stabilire che, in alcun modo, i prestatori di servizi di pagamento possono prevedere oneri di qualsiasi tipo a carico dei consumatori in compensazione dei maggiori costi sostenuti per i nuovi obblighi informativi di cui sono destinatari;

**13. 7.** Gianluca Pini, Bossi.

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della Finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**13. 5.** Gianluca Pini, Bossi.

ART. 14.

*Al comma 2, lettera h), numero 4.4), dell'articolo 14 aggiungere dopo le parole: interdizione temporanea le seguenti parole: non superiore ad anni cinque.*

**14. 3.** Vazio.

*Al comma 2, lettera h), numero 4.4), sostituire la parola: temporanea con le seguenti: fino ad un massimo di due anni.*

**14. 7.** Sottanelli, Dambruoso.

*Al comma 2, lettera h), numero 4.5), dell'articolo 14 sostituire la parola: 2.000 con la parola: 2.500.*

\* **14. 5.** Fregolent.

Al comma 2, lettera h), numero 4.5), dell'articolo 14 sostituire la parola: 2.000 con la parola: 2.500.

\* **14. 6.** Sottanelli, Dambruoso.

Al comma 2, lettera h), numero 4.5), sostituire le parole: 2.000 euro con le seguenti: 2.200 euro.

**14. 8.** Sottanelli, Dambruoso.

Al comma 2, dopo lettera n), inserire la seguente:

*n-bis)* al fine di assicurare un più efficace e immediato controllo sulla regolarità dell'esercizio dell'attività degli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento di cui all'articolo 128-*quater*, commi 6 e 7, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel settore dei servizi di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nel rispetto dei principi e della normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, istituire presso l'Organismo previsto dall'articolo 128-*undecies*, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, un registro informatizzato. Tale registro, consultabile dai predetti istituti di pagamento, è alimentato grazie alle informazioni, fornite dagli stessi intermediari, riguardanti esclusivamente le estinzioni dei rapporti contrattuali con gli agenti per motivi non commerciali.

**14. 4.** Boccadutri.

Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:

*n-bis)* prevedere che le attività di controllo nei confronti dei professionisti

che esercitano una pubblica funzione siano svolte con la partecipazione degli organi disciplinari di categoria;

*n-ter)* prevedere che alla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, istituita dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, per le competenze in materia di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, partecipino, come membri effettivi, anche i rappresentanti degli ordini e collegi professionali i cui iscritti siano destinatari dei relativi obblighi;

*n-quater)* prevedere che, ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, i professionisti conservino la documentazione, i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica nel fascicolo relativo a ciascun cliente;

*n-quinquies)* prevedere che, nei casi in cui l'astensione dalla prestazione professionale non sia possibile, in quanto sussista un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o in quanto l'astensione possa ostacolare le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione nei casi in cui l'operazione è sospetta.

**14. 9.** Berlinghieri, Albini, Battaglia, Bergonzi, Bossa, Camani, Giulietti, Iacono, Manfredi, Portas, Schirò, Scuvera, Venticelli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**14. 10.** Gianluca Pini, Bossi.

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. Emendamenti C. 3540 Governo.**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminati, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, gli emendamenti al disegno di legge C. 3540, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015, riferiti alle parti del provvedimento di competenza della Commissione Finanze, trasmessi dalla XIV Commissione,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

sugli emendamenti 1.25 e 1.27 del Governo, sull'emendamento Paglia 12.1, sull'emendamento Vazio 14.3, sugli identici emendamenti Fregolent 14.5 e Sottanelli 14.6, nonché sull'emendamento Boccadutri 14.4,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

sull'emendamento Berlinghieri 14.9, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere i capoversi lettere *n-bis*) e *n-ter*),

ed esprime

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti Gianluca Pini 9.1, e 9.2, sull'emendamento Abrignani 10.2, sugli emendamenti Paglia 10.3 e 10.4, sugli emendamenti Gianluca Pini 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.14, 12.13 e 12.15, sull'emendamento Paglia 12.2, sugli emendamenti Gianluca Pini 12.3, 13.6, 13.9, 13.10, 13.8, 13.7 e 13.5, sugli emendamenti Sottanelli 14.7 e 14.8, nonché sull'emendamento Gianluca Pini 14.10.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame emendamenti e rinvio</i> ) .....	86
Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 Catanoso e abbinate (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	87

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 286 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	91
--	----

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione dell'edilizia scolastica in Italia: esame del documento conclusivo ( <i>Rinvio dell'esame del documento conclusivo</i> ) .....	94
--	----

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

#### **La seduta comincia alle 17.30.**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.**

**C. 3540 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame emendamenti e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti relativi al provvedimento.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che, poiché non vi sono obiezioni,

accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ricorda che la Commissione è convocata per rendere un parere alla XIV Commissione sul disegno di legge di delegazione europea e, in particolare, su due emendamenti che la medesima Commissione ha trasmesso. Nella seduta del 18 febbraio scorso si era concluso l'esame consultivo in senso proprio (ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento) del disegno di legge ed era stata approvata la relazione favorevole, con un'osservazione relativa alla direttiva n. 26 del 2014 dell'Unione europea sul diritto d'autore. Successivamente, il 23 marzo 2016, sono stati trasmessi 4 emendamenti inerenti proprio a tale materia. Il 30 marzo 2016 i deputati hanno potuto ascoltare, nelle Commissioni riunite VII e XIV, il Ministro Franceschini. In un secondo momento, tre emendamenti sono stati ritirati e, proprio oggi, ne è stato

trasmesso un altro. In definitiva, gli emendamenti trasmessi su cui occorre esprimersi sono due: 14.0.13 Battelli e del relatore presso la Commissione referente, on. Bordo, 14.0.35.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, illustra, in particolare l'articolo aggiuntivo 14.0.35, che ha recepito in gran parte le sollecitazioni emerse nel corso dell'audizione del Ministro Franceschini testé ricordata. Ricorda, in particolare, che questa proposta emendativa, che prevede principi e criteri direttivi per una delega al Governo di recepimento della citata direttiva 2014/26/UE, prevede, tra l'altro, forme di riduzione o esenzione della corresponsione di diritti d'autore e di diritti connessi in occasione di spettacoli con meno di 100 partecipanti; viene inoltre affrontata opportunamente la problematica relativa ai mandatarî territoriali della SIAE. Chiede anche ai colleghi del Movimento 5 Stelle, cui si ascrive l'altro articolo aggiuntivo 14.0.13, su cui la VII Commissione si deve esprimere, di convergere sull'articolo aggiuntivo del relatore Bordo 14.0.35. Domanda un rinvio della trattazione onde consentire ulteriori riflessioni in seno ai gruppi.

Giancarlo GIORDANO (SI-SEL) concorda.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, e non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Interventi per il settore ittico.**

**Testo unificato C. 338 Catanoso e abbinato.**  
(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Liliana VENTRICELLI (PD), *relatrice*, illustra il testo in esame, frutto di un lungo lavoro svolto sin dal 29 maggio 2013, in sede referente, dalla XIII Commissione,

recante, in 29 articoli, interventi per il settore ittico e, più precisamente, come recita l'articolo 1, « disposizioni volte a incentivare e a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale e l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre ».

Come già si evince dal titolo – e dal contenuto dell'articolo 1 del provvedimento, che ne indica le finalità e l'oggetto – solo una parte del testo al nostro esame risulta di competenza della VII Commissione, che si ritrova, in particolare, in alcune disposizioni dell'articolo 17 (Attività di pesca-turismo e ittiturismo) e negli articoli 22 (Pesca non professionale) e 23 (Delega al Governo per il riordino degli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva), come meglio indicherò di seguito.

Espone sinteticamente il contenuto dell'articolo, soffermandosi sulle disposizioni di diretto interesse per la Commissione cultura.

L'articolo 2 reca una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, da esercitare entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge con l'adozione di uno o più decreti legislativi, con i quali si provvede a raccogliere in un apposito testo unico tutte le norme vigenti in materia e a introdurre le modifiche necessarie alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente.

L'articolo 3 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, finanziato con le risorse di cui al comma 4 dell'articolo 22, generate dai proventi per lo Stato derivanti dalla pesca non professionale, che è destinato anche a interventi di ricerca e di sviluppo tecnologici.

L'articolo 4 reca una serie di interventi a favore della filiera ittica; l'articolo 5 disciplina la programmazione negoziata nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 6 riscrive l'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001, in materia di distretti ittici, prevedendosi, tra l'altro, che il Ministro delle politiche agri-

cole alimentari e forestali istituisca i distretti ittici, per aree omogenee, anche al fine di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica, valorizzandone i sistemi produttivi locali.

L'articolo 7 disciplina i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP); l'articolo 8 reca disposizioni in materia di promozione della cooperazione e dell'associazionismo; l'articolo 9 è relativo al riparto delle risorse destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca; l'articolo 10 reca disposizioni sulla tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca, che è dovuta ogni otto anni; l'articolo 11 pone norme in materia di prodotti della pesca, al fine di recepire specifiche disposizioni di derivazione comunitaria; l'articolo 12 reca disposizioni in favore del lavoro autonomo nel settore della pesca professionale marittima e dell'acquacoltura; l'articolo 13 estende al personale dipendente imbarcato sulle navi da pesca marittima, inclusi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di aziende e società cooperative che occupano meno di sei dipendenti, le disposizioni che assicurano i trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli; gli articoli 14, 15 e 16 recano agevolazioni di natura fiscale e tributaria.

L'articolo 17, in materia di attività di pesca-turismo e ittiturismo, prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provveda ad apportare modifiche al regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo (di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 13 aprile 1999, n. 293), al fine di adeguare le norme ivi contenute ad una serie di definizioni ed indirizzi: tra questi si prevede sia che tra le iniziative di pesca-turismo rientrino attività turistico-ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca

(comma 1, lettera a), n. 3)), sia che per ittiturismo si intendano le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso (comma 1, lettera b)).

L'articolo 18 reca disposizioni di semplificazione e collaudo a fini di sicurezza; l'articolo 19 norme sul Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI; l'articolo 20 disposizioni sulla vendita diretta dei loro prodotti da parte degli imprenditori ittici e degli acquacoltori; l'articolo 21 norme sulla rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette.

L'articolo 22 regola la pesca non professionale, intesa come pratica di pesca sportiva e ricreativa a mare. Per questa tipologia di pesca la norma che si intende introdurre conferma l'obbligo di una comunicazione e prevede il pagamento di un contributo annuale.

Nel dettaglio è previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 (questa decorrenza andrebbe posticipata a una data che tenga conto dell'entrata in vigore della legge) chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare sia tenuto alla comunicazione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 luglio 2011, e che la predetta comunicazione abbia validità annuale.

Ricorda che il suddetto articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2010 prevede, in particolare, che chiunque effettui la pesca a scopo sportivo o ricreativo in mare comunichi l'esercizio dell'attività al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

(comma 1). Prevede, inoltre, che la comunicazione abbia validità triennale e contenga i dati e le informazioni indicate in un modello allegato al predetto decreto (comma 2).

Al riguardo, segnala che la validità delle comunicazioni del citato articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 dicembre 2010 è stata prorogata, da ultimo, al 31 dicembre 2015, a norma dell'articolo unico del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2014, prevedendosi, inoltre, che le predette comunicazioni siano obbligatorie anche ai fini dell'esercizio dell'attività di pesca da terra. Ricordo, poi, che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15 luglio 2011 – richiamato al comma 2 dell'articolo 22 del testo in esame – è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo unico del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2014.

Tornando al testo dell'articolo 22 del provvedimento, ricorda che questo prevede, al comma 3, che al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti che intendano effettuare attività sportiva o ricreativa in mare siano tenuti al pagamento di un contributo annuo pari a 20 euro se intendano esercitare la pesca sportiva da imbarcazioni a motore e pari a 10 euro negli altri casi, da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della. I minori di 16 anni, i soggetti di età superiore a 65 anni e i disabili sono esentati dal pagamento del contributo annuale. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione, incrementata del doppio.

Ricorda altresì che il suddetto articolo 1168 del codice della navigazione prevede che chiunque, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, eserciti la pesca nei porti o nelle altre località di sosta o di transito delle navi è punito con l'ammenda fino a euro 51. Ricordo altresì che l'ammenda, così aumentata, da ultimo, ai sensi dell'articolo 113, della legge n. 689 del 1981, è commutata in sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'articolo 32 della predetta legge.

Aggiunge che i proventi derivanti dal pagamento del contributo di cui sopra sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Una quota delle risorse pari al 60 per cento è destinata al fondo per lo sviluppo della filiera ittica previsto dall'articolo 3 (il testo riporta erroneamente il comma 1 dell'articolo 2); un'ulteriore quota pari al 30 per cento delle predette risorse rivenienti dal contributo è destinata ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007 (destinata al funzionamento e all'espletamento dei compiti operativi di vigilanza e controllo del Corpo delle capitanerie di porto), utilizzabile anche per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale, svolta appunto dal Corpo delle Capitanerie di porto; una quota – infine – del 10 per cento è destinata alla pesca sportiva la cui gestione viene affidata al CONI.

Precisa, a quest'ultimo proposito, che il CONI annovera tra le sue Federazioni sportive nazionali anche la Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS).

L'articolo 23, poi, reca una delega al Governo per il riordino degli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva.

È quindi previsto che, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni vigenti in ambito europeo, il Governo sia delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riordino degli attrezzi consentiti per la

pesca ricreativa e sportiva. Il predetto decreto legislativo è adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) adeguamento delle disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968 (recante il Regolamento concernente la disciplina della pesca marittima) alla normativa europea in materia di limiti alla strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva.

Ricorda che, ai sensi del suddetto articolo 138, gli attrezzi individuali e non individuali consentiti per la pesca sportiva sono: a) coppo o bilancia; b) giacchio o rezzaglio o sparviero; c) lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi; d) lenze a traino di superficie, e di fondo e filaccioni; e) nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi; f) parangali fissi o derivanti; nasse. Il citato articolo 140 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968 prevede, poi, che l'uso degli attrezzi per la pesca sportiva sia soggetto alle seguenti limitazioni: a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a 6 metri; b) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a 16 metri; c) non possono essere usate più di 5 canne per ogni pescatore sportivo; d) il numero degli ami dei parangali complessivamente calati da ciascuna imbarcazione non deve essere superiore a 200 qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo; e) non possono essere calate da ciascuna imbarcazione più di due nasse qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo; f) è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea. Nell'esercizio della pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada.

2) Coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza

giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo.

La norma in esame prevede inoltre che il decreto legislativo *de quo* sia adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto di diciotto mesi o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

Ricorda poi che l'articolo 24 reca disposizioni sul rinnovo delle concessioni demaniali ad uso acquacoltura; l'articolo 25 concerne il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di acquacoltura; l'articolo 26 è relativo all'energia elettrica da acquacoltura e imprese energivore; l'articolo 27 reca disposizioni in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura; l'articolo 28 dispone il ripristino dell'operatività della Commissione

consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura; l'articolo 29, infine, è relativo alla pesca del tonno rosso.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 17.50.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.*

**La seduta comincia alle 17.50.**

**Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 286.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, ricorda, innanzitutto, che la quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014, destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, è ripartita facendo riferimento ai risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) e a specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti, secondo criteri definiti con decreto del Ministro. Ricorderete che i criteri di ripartizione per il 2014 sono stati definiti innanzitutto con il decreto ministeriale n. 851 del 2014, con cui è stato disposto il riparto del Fondo per il medesimo anno. Successivamente, questi sono stati specificati e in parte modificati con il decreto ministeriale

n. 543 del 2015, su cui ci fu una approfondita interlocuzione fra noi e il Governo, che ha portato, nell'adozione del decreto, a varie modifiche rispetto allo schema.

In particolare, l'articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 543 del 2015 ha previsto che la ripartizione del 70 per cento della quota premiale è disposta in base ai seguenti criteri: VQR 2004-2010, basata principalmente sui prodotti attesi e indicatori di qualità della ricerca di Area e di struttura, tenendo conto del valore medio della quota premiale 2012 e 2013. La numerosità dei prodotti attesi è utilizzata per elaborare un indicatore dato dal numero dei prodotti attesi per ciascun ente sul totale dei prodotti attesi di tutti gli enti; in assenza di VQR, l'assegnazione è calcolata esclusivamente con riferimento al valore medio della quota premiale 2012 e 2013; suddivisione degli enti in 4 gruppi di appartenenza in base a consistenza e grandezza scientifica, tenendo conto, a tal fine, del numero dei prodotti attesi per ciascun ente e del numero delle aree scientifiche in cui tali prodotti risultano presenti per ciascun ente.

L'articolo 3 ha individuato gli ambiti ai quali dovevano riferirsi, preferibilmente, i programmi e i progetti proposti per la ripartizione del 30 per cento della quota premiale, mentre l'articolo 4, relativo ai criteri di valutazione, ha specificato i punteggi da attribuire ai parametri individuati, nei termini seguenti: a) sviluppo delle competenze: max 30 punti; b) grado di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati: max 30 punti; c) attrazione degli investimenti, impatto socio-economico, sostenibilità economico-finanziaria: max 25 punti; d) *team* di programma o progetto e governance: max 15 punti.

Rispetto allo schema ha, inoltre, disposto, come nel 2012, che particolare attenzione debba essere riservata alla partecipazione ai progetti di soggetti di età inferiore a 35 anni e alla presenza di una significativa componente di ricercatrici. In base agli articoli da 6 a 9, gli enti dovevano presentare programmi e progetti entro il 5 settembre 2015; il Comitato di valutazione doveva concludere i lavori en-

tro il 30 settembre 2015 e l'assegnazione sia della quota del 30 per cento, sia della quota del 70 per cento, doveva avvenire entro il 30 ottobre 2015. L'importo da ripartire per il 2014 è di 99.495.475 euro, pari al 6,9 per cento delle assegnazioni ordinarie e al 5,7 per cento della disponibilità complessiva del FOE 2014 (inclusiva, dunque, delle assegnazioni straordinarie), a fronte di una previsione normativa di almeno il 7 per cento del FOE. Al riguardo, ricorda che nella relazione illustrativa dello schema di riparto 2014 si evidenziava che il calcolo della quota premiale con riferimento alle sole assegnazioni ordinarie derivava dalla necessità di contemperare le disposizioni relative alla sua assegnazione con le osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari in sede di parere sullo schema di riparto della quota premiale 2013, laddove il Governo era stato invitato a migliorare la disciplina legislativa in modo che la stessa quota fosse aggiuntiva rispetto al FOE, indicazione cui, in considerazione delle disponibilità complessive di bilancio, non si era potuto dare corso.

Ricorda poi che allo schema sono allegati i verbali delle riunioni del Comitato di valutazione.

Con riguardo alle modalità di calcolo seguite per l'assegnazione del 70 per cento, dall'analisi della tabella allegata allo schema (e da quanto evidenziato nella relazione illustrativa) si evincono i seguenti passaggi: gli enti sono stati suddivisi in 4 gruppi in relazione alla numerosità dei prodotti attesi ai fini della VQR 2004-2010 e delle aree scientifiche in cui tali prodotti risultano presenti (quale risultante dalle Tabelle del Rapporto finale ANVUR). In particolare, il primo gruppo è costituito dal solo CNR che, partecipando a tutte le aree disciplinari, è stato considerato separatamente, al secondo gruppo afferiscono gli enti con un numero di prodotti attesi da 2000 a 6100, al terzo gli enti con un numero di prodotti attesi da 450 a 700, al quarto gli enti con un numero di prodotti attesi da 175 a 230.

Un quinto gruppo è costituito da ulteriori 3 enti che hanno un numero di

prodotti attesi inferiore a 19. Al riguardo, ricorda che il Rapporto finale dell'ANVUR faceva presente che la valutazione dei prodotti per gli enti di ricerca che avevano conferito meno di 19 prodotti in una determinata area non era riportata per motivi di insufficiente affidabilità statistica e di protezione dei dati personali. Aggiunge che è stata calcolata l'incidenza percentuale dei prodotti attesi per il singolo ente sul totale dei prodotti attesi dai 12 enti vigilati dal MIUR. Quale indicatore di qualità della ricerca di Area e di struttura è stato assunto il valore dell'indicatore finale IRFS1, che costituisce uno dei due indicatori finali di qualità della ricerca di struttura. Al riguardo, gli sembra anzitutto opportuno chiedere al Governo di esplicitare perché i valori dell'indicatore riportati nella tabella non coincidono con quelli del medesimo indicatore presenti nel Rapporto finale ANVUR.

Ricorda, poi, che, in occasione del riparto della quota premiale 2013 era stato, invece, utilizzato il valore dell'indicatore IRAS1, che costituisce uno dei sette indicatori di qualità della ricerca di Area e di struttura definiti dal bando. In particolare, l'indicatore IRAS1 è misurato come la somma delle valutazioni ottenute dai prodotti presentati. L'indicatore finale IRFS1, invece, si ottiene sulla base della somma dei sette indicatori IRAS (fra i quali, l'indicatore di attrazione risorse, l'indicatore di internazionalizzazione, l'indicatore di alta formazione, l'indicatore di risorse proprie, l'indicatore di miglioramento) e dei pesi attribuiti alle aree.

Al riguardo, segnala sin d'ora che, in corrispondenza di due dei tre enti inclusi nel quinto gruppo (Museo storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche « Enrico Fermi »; Istituto italiano di studi germanici) il rapporto finale dell'ANVUR contiene i valori dell'IRFS1 (mentre non è presente il valore IRAS1). Peraltro, valori dell'IRFS1 in corrispondenza di tali due enti sono presenti anche nella tabella allegata allo schema (mentre la relazione illustrativa evidenzia che, per gli enti ricompresi nel quinto gruppo, « in assenza di VQR, e dunque di indicatori specifici

ANVUR [...] il calcolo della quota premiale è stato effettuato basandosi esclusivamente sul valore medio della quota premiale erogata negli anni 2012 e 2013 »).

Al riguardo, preannuncia la necessità di un chiarimento, anche alla luce di quanto metterò in evidenza fra poco.

Aggiunge che è stato definito l'indicatore percentuale di miglioramento, ottenuto dal rapporto tra IRFS1 e incidenza percentuale dei prodotti attesi. Il dato non è, però, presente per quegli enti del quinto gruppo che pur avevano il valore dell'IRFS1 (e, conseguentemente, per gli stessi enti, non sono presenti neanche i dati derivanti dai successivi passaggi che implicano l'utilizzo dell'indicatore percentuale di miglioramento). Ritiene che questo sia un ulteriore aspetto da chiarire.

Rileva poi che per ogni gruppo di appartenenza – ad eccezione del primo, in cui è presente solo il CNR – è stata poi calcolata la media della percentuale di miglioramento.

Aggiunge inoltre che è stato definito l'indicatore di attribuzione del fondo, pari al rapporto tra la percentuale di miglioramento di ciascun ente e la media ottenuta nell'ambito di ciascun gruppo (al CNR è stato attribuito direttamente il valore della percentuale di miglioramento). Si tratta dell'indicatore utilizzato per combinare il parametro della VQR con il parametro della premialità 2012-2013. Rileva poi che è stata calcolata la media delle somme assegnate a ciascun ente nell'ambito del riparto della quota premiale 2012 e 2013 e la stessa è stata riparametrata in base alla disponibilità 2014 e che è stata calcolata la parte della quota da attribuire in base alla premialità 2012-2013, ottenuta moltiplicando la media riparametrata e l'indicatore di attribuzione del fondo.

Per i 3 enti del quinto gruppo, è stato considerato direttamente il valore medio della premialità 2012-2013 e su tali presupposti sono stati assegnati 69.487.295 euro (pari al 99,8 per cento del 70 per cento). Sullo stanziamento residuo, pari a

euro 159.537, è stata calcolata la parte della quota da attribuire in base all'indicatore IRFS1.

A tale ripartizione hanno partecipato anche i due enti del quinto gruppo per i quali è presente il valore dell'IRFS1. Dunque, per i due enti, il valore dell'IRFS1 è stato considerato per la ripartizione di una parte della quota, ma non dell'altra.

Peraltro, segnala, relativamente all'Istituto Italiano di Studi Germanici, che, utilizzando il valore dell'indicatore finale IRFS1 presente nella tabella (0,07), si perviene a una quota da attribuire diversa da quella indicata nella stessa tabella (111,68 euro, anziché 79,78 euro). È un ulteriore aspetto da chiarire.

Osserva poi che l'assegnazione complessiva del 70 per cento della quota premiale a ciascun ente è dato dalla somma delle due parti.

In ordine all'assegnazione del 30 per cento, dai verbali delle riunioni del Comitato di valutazione si evince che i 12 enti hanno proposto 20 progetti, di cui 15 – afferenti a 10 enti – ritenuti meritevoli di finanziamento premiale.

Al riguardo, segnala, anzitutto, che, – contrariamente a quanto disposto dal DM 851 del 2014 – l'INGV (oltre al progetto finanziato di cui risulta capofila) partecipa a quattro progetti finanziati, che fanno capo a INFN, CNR, INDAM, OGS. È, dunque, necessario un chiarimento.

Il Comitato – che per l'elaborazione di talune valutazioni si è avvalso della consulenza tecnica di due esperti esterni, individuati dal Ministro (i cui nominativi non sono indicati nei verbali) – ha considerato non meritevoli i progetti che hanno conseguito un punteggio inferiore a 60. Con riguardo alle modalità di calcolo del finanziamento proposto, dall'analisi della tabella allegata allo schema si evince, innanzitutto, che il finanziamento richiesto dagli enti per ciascun progetto presentato è stato riproporzionato in base al punteggio totale ottenuto, ottenendo il contributo richiesto « pesato » con il punteggio ottenuto.

Successivamente, sembrerebbe che l'intenzione sia stata quella di riparametrare

il contributo richiesto « pesato » in base al finanziamento effettivamente disponibile (pari a 29.848.643 euro). Tuttavia, il totale della dodicesima colonna risulta essere superiore al suddetto importo. È, dunque, necessario un chiarimento sul procedimento di calcolo seguito.

La tredicesima colonna della tabella riporta gli importi effettivi da finanziare, il cui totale naturalmente coincide con l'importo disponibile. Tuttavia, anche in questo caso non risulta chiaro il procedimento seguito. Infatti, in taluni casi, la proposta di finanziamento è superiore a quello della dodicesima colonna, in altri casi, inferiore. Peraltro, né dai verbali del Comitato, né dalla tabella si evince in che modo sia stata valorizzata la partecipazione ai progetti di soggetti di età inferiore a 35 anni e la presenza significativa di ricercatrici.

Nel rinviare, per ogni necessità di approfondimento, al dossier predisposto dal Servizio studi – nel quale è presente anche una tabella che mette a raffronto la quota premiale di cui si propone l'assegnazione per il 2014 con quella assegnata per gli anni 2011, 2012 e 2013 – segnala la necessità di acquisire al più presto dal Governo i chiarimenti richiesti, al fine di poter proseguire l'esame dello schema.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 18.05.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.*

**La seduta comincia alle 18.05.**

#### **Indagine conoscitiva sulla situazione dell'edilizia scolastica in Italia: esame del documento conclusivo.**

*(Rinvio dell'esame del documento conclusivo).*

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, fa presente che l'ordine del giorno richiederebbe l'esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla situazione dell'edilizia scolastica, avviata di intesa con la Presidenza della Camera nel giugno 2013. Ricorda che, complessivamente, si sono svolte 9 audizioni, di cui l'ultima il 19 dicembre 2013. Poiché sono passati più di due anni dalla conclusione di tale attività conoscitiva e dalla scadenza del termine previsto per l'esaurimento dell'indagine e sono viceversa intervenuti diversi fattori (di tipo sia legislativo, sia giurisprudenziale), domanda ai colleghi che più si sono interessati di questa materia se abbiano da avanzare proposte di integrazione dell'attività conoscitiva già condotta, onde eventualmente rinnovare, nelle debite modalità e in coerenza con i precedenti, la procedura conoscitiva.

Manuela GHIZZONI (PD) crede sommatamente opportuno il proseguimento dell'indagine. Dal dicembre 2013 infatti sono state soppresse le province, quali enti competenti sugli edifici scolastici; è stata istituita la Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio ed è stato altresì previsto uno specifico Fondo presso il MIUR. Crede quindi che occorrerebbe ascoltare esponenti della citata struttura, nonché della Protezione civile. L'indagine conoscitiva potrebbe altresì essere arricchita da missioni apposite nei luoghi interessati.

Umberto D'OTTAVIO (PD) sottoscrive le osservazioni che ha appena udito, poiché l'edilizia scolastica resta un argomento di grande attualità. Le novità cui ha fatto cenno la deputata Ghizzoni sono tali che addirittura dovrebbe essere proposto un nuovo programma di lavoro. Gli pare infatti evidente il collegamento tra l'edilizia scolastica e la delega conferita al Governo nella legge n. 107 del 2015 e pensa che occorra approfondire bene le problematiche della responsabilità giuri-

dica poste dalla recente giurisprudenza con particolare riferimento alla pronuncia della Corte di cassazione sulla scuola « Darwin » di Torino.

Maria MARZANA (M5S) concorda sull'esigenza di proseguire l'indagine conoscitiva interrotta, ma non sulle specifiche motivazioni addotte da chi l'ha preceduta. La legge n. 107 del 2015, se possibile, ha peggiorato le cose e l'Anagrafe dell'edilizia scolastica si atteggia ormai a tela di Penelope: quel che si fa un giorno si disfa il successivo.

Giancarlo GIORDANO (SI-SEL) si associa alle considerazioni relative alla necessità del prosieguo dell'attività di indagine, ma sottolinea come questa debba

essere tesa essenzialmente all'acquisizione di dati aggiornati sulla situazione.

Maria COSCIA (PD) pensa che le sollecitazioni che ha ascoltato dai colleghi possano trovare una sintesi in una deliberazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sede nella quale i diversi profili della questione potranno essere esaminati.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, preannuncia che nel prossimo Ufficio di presidenza proporrà una deliberazione al proposito, onde poi richiedere l'intesa della Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento.

**La seduta termina alle 18.20.**

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Atto n. 279 (*Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio*) ..... 96

##### SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 97

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto 283 (*Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio*) ..... 101

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

**La seduta comincia alle 11.35.**

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo.**  
**Atto n. 279.**

*(Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, in titolo rinviato nella seduta del 31 marzo scorso.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore*, fa presente che sono in corso interlocuzioni con il Governo al fine di predisporre una proposta di parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame, che provvederà quanto prima ad inviare a tutti i membri della Commissione.

Samuele SEGONI (Misto-AL) preannuncia la presentazione da parte della sua parte politica di una proposta di parere alternativa sul provvedimento in esame.

Ermete REALACCI, *presidente*, invita il relatore a predisporre entro la giornata di domani una proposta di parere sul provvedimento in esame, considerato che il parere dovrà essere espresso dalla Commissione nella seduta del prossimo giovedì 7 aprile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.40.**

**SEDE CONSULTIVA**

*Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

**La seduta comincia alle 11.40.**

**Interventi per il settore ittico.**

**Testo unificato C. 338 ed abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giovanna SANNA (PD), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata a esaminare il testo unificato delle proposte di legge C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon, recante interventi per il settore ittico, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla XIII Commissione. Il testo unificato, come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente, è composto da 29 articoli.

L'articolo 1 indica le finalità del provvedimento, volto a incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale e l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre.

L'articolo 2, modificato nel corso dell'esame in sede referente, conferisce una delega al Governo ad adottare un testo unico, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, per il riordino, il coordinamento e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura.

L'articolo 3 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dal 2017, il Fondo

per lo sviluppo della filiera ittica, finalizzato alla realizzazione, tra l'altro, di investimenti nelle imprese del settore ittico per l'incremento dell'innovazione, della competitività e dell'efficienza aziendali con priorità a quelle aziende che adottano strategie di pesca sostenibili ed utilizzano attrezzi di pesca più selettivi.

L'articolo 4, al comma 1, interviene sulla destinazione delle risorse stanziati dal decreto legislativo n. 226 del 2001, recante norme in materia di orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, prevedendo che, a decorrere dal 2017, gli interventi realizzati a valere su tali risorse sono destinati ad imprenditori ittici singoli organizzati in associazioni professionali di categoria riconosciute e associati che applicano il relativo CCNL o costituiti in organizzazioni di produttori della pesca. Il comma 2, intervenendo sulla disciplina relativa alla definizione di imprenditore agricolo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 2012, prevede che all'imprenditore ittico si applicano, oltre alle disposizioni previste per l'imprenditore agricolo, anche quelle concernenti l'impresa familiare, di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, in quanto compatibili.

L'articolo 5 prevede che nei documenti unici di programmazione per il sostegno alle aree in ritardo di sviluppo e nel Documento di economia e finanza sono definiti, previo parere della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 6 modifica le disposizioni in materia di distretti di pesca di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001, prevedendo che, in attuazione del principio di sostenibilità e al fine di garantire una gestione razionale delle risorse ittiche e di preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, sentite le regioni interessate, istituisce i distretti ittici per aree marine

omogenee dal punto di vista ecosistemico. Al comma 2 del riformulato articolo 4 del decreto legislativo n. 226 si stabilisce che i criteri di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti ittici e le loro attribuzioni sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-regioni, la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura e le associazioni nazionali di categoria sulla base di caratteristiche omogenee sotto il profilo della biodiversità. Si specificano altresì, al comma 3 del riformulato articolo 4 del decreto legislativo n. 226, le finalità dei distretti ittici, tra le quali, di particolare rilievo per gli ambiti di competenza dell'VIII Commissione, segnala quella prevista alla lettera *a*), che contempla le azioni in favore di pratiche di pesca sostenibile, anche attraverso l'individuazione di attrezzi alternativi di pesca caratterizzati da elevata selettività di cattura e di metodologie a basso impatto ambientale.

L'articolo 7 disciplina l'attività dei centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura, prevedendo che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali mediante apposita convenzione, possa dare incarico ai centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di uno specifico mandato scritto, attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati.

L'articolo 8 prevede che i compiti di promozione della cooperazione e dell'associazionismo previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 possono essere svolti attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria e consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione.

L'articolo 9, al comma 1, interviene sul riparto delle risorse destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle

province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca, prevedendo che almeno il 30 per cento di tali risorse sia riservato al settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 10 interviene sulla disciplina della tassa di concessione governativa per l'esercizio della pesca, prevedendo che la tassa sia dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. Si individuano, poi, i casi in cui è ammesso il pagamento tardivo della citata tassa.

L'articolo 11 reca misure di semplificazione per quanto riguarda la pesatura, l'obbligo di sbarco e la tracciabilità dei prodotti della pesca, disponendo norme sull'uso di cassette standard per i prodotti della pesca, nonché l'obbligo di apporre le informazioni prescritte utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code.

L'articolo 12 prevede agevolazioni in favore del lavoro autonomo, estendendo ai settori della pesca professionale marittima e dell'acquacoltura le iniziative realizzate ai sensi della legge n. 144 del 1999, in materia di programmazione negoziata e di sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditorialità nelle aree in ritardo di sviluppo.

L'articolo 13 estende le disposizioni in materia di cassa integrazione di cui alla legge n. 457 del 1972 al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca, e al personale dipendente di aziende e società cooperative che occupano meno di sei dipendenti.

L'articolo 14 reca misure di razionalizzazione fiscale e tributaria, in primo luogo estendendo alle imprese che esercitano la pesca marittima, nelle acque interne e lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti le attività connesse, il regime speciale IVA attualmente previsto per i produttori agricoli. Il comma 2 prevede, nelle more dell'applicazione degli studi di settore, per

i periodi d'imposta 2016-2017, alcune agevolazioni fiscali a favore delle stesse imprese ittiche di cui al comma 1.

L'articolo 15 prevede l'esenzione dalla formazione del reddito delle indennità e dei premi per arresto definitivo delle attività di pesca e di acquacoltura.

L'articolo 16 estende i casi di esenzione dall'imposta di bollo alle domande e atti relativi alla concessioni di tali aiuti ai settori della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 17 interviene sulla disciplina dell'attività di pesca-turismo, demandando al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il compito di apportare le modifiche necessarie al regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole n. 293 del 1999, al fine di adeguare le norme ivi previste a taluni indirizzi specificati dalla disposizione, tra i quali, di particolare interesse per gli ambiti di competenza della Commissione, rientra lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente per territorio, delle acque interne, nonché ad avvicinare il pubblico al mondo della pesca professionale o dell'acquacoltura. Segnala, inoltre, che la norma definisce it-titurismo le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca ed alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso.

L'articolo 18 reca misure in tema di semplificazione e di collaudo per le navi nuove o esistenti che esercitano la pesca costiera ravvicinata entro la distanza di 40 miglia dalla costa.

Segnala, quindi, che l'articolo 19 reca disposizioni di particolare interesse per gli ambiti di competenza della Commissione, semplificando il sistema di controllo della di tracciabilità dei rifiuti derivanti dall'at-

tività di pesca. In particolare, al comma 1 si prevede che, nei porti ove non sia presente un impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, il quale è tenuto ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI, ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, al fine di contribuire alla gestione sostenibile degli ambienti marini, predisponga, in collaborazione con gli enti locali interessati, progetti sperimentali volti a favorire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai pescherecci.

L'articolo 20 reca disposizioni sulla vendita diretta, sui requisiti degli imprenditori che possono effettuarla e sui casi di esclusione. I commi 4 e 5 recano alcuni interventi di semplificazione in materia di vendita dei prodotti della pesca.

L'articolo 21 reca disposizioni in materia di rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette, integrando la composizione delle commissioni di riserva delle aree marine protette.

L'articolo 22 interviene sulla disciplina della pesca non professionale.

L'articolo 23 conferisce una delega al Governo per il riordino degli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni vigenti in ambito europeo, secondo una serie di principi e criteri direttivi ivi delineati.

L'articolo 24 reca disposizioni in tema di rinnovo delle concessioni demaniali ad uso acquacoltura, prevedendo che esso viene presentato dal titolare della concessione attraverso lo strumento dell'autocertificazione, qualora non siano state eseguite da parte del titolare dell'autorizzazione dell'impianto di acquacoltura, successivamente alla precedente concessione,

modifiche alle opere di presa e restituzione delle acque previste dalla concessione preesistente, modifiche significative al ciclo dell'acqua o alle strutture o alle vasche di allevamento e non sia richiesto un incremento della portata prevista rispetto alla concessione in scadenza.

Di particolare interesse per gli ambiti di competenza della Commissione, segnala gli articoli 25 e 26. In particolare, l'articolo 25 semplifica le procedure per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque di impianti di acquacoltura, prevedendo al comma 1 che il provvedimento viene presentato dal titolare della concessione nelle forme e nei termini dell'autocertificazione, ancorché supportata dalle periodiche analisi previste nell'ambito della precedente autorizzazione allo scarico, qualora non siano state effettuate modifiche significative al ciclo dell'acqua, o alle strutture o alle vasche di allevamento, e non sia stato richiesto un incremento della portata prevista dalla concessione medesima. Il comma 2 specifica che la pubblica amministrazione concedente richiede al gestore dell'impianto la documentazione necessaria che attesti il rispetto dei valori limite di emissione indicati dal decreto legislativo n. 152 del 2006. Nelle more del procedimento istruttorio per il rinnovo dell'autorizzazione, che non può, comunque, essere superiore a 60 giorni, l'autorizzazione già concessa si intende prorogata, purché, nel frattempo, non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa. Inoltre, il comma 3 prevede che, in caso di omessa risposta da parte dell'amministrazione competente, in presenza dei requisiti di cui al comma 1, l'autorizzazione allo scarico si intende tacitamente rinnovata per il periodo previsto dalle vigenti disposizioni di legge, senza alcun altro onere a carico del gestore dell'impianto, se non le periodiche analisi previste dai relativi disciplinari di concessione ittigenica.

L'articolo 26 reca disposizioni in tema di energia elettrica da acquacoltura e imprese energetiche, consentendo ai concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura di utilizzare

l'acqua oggetto della concessione anche per produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi. Inoltre, il comma 2 comprende tra le « imprese energivore », come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012, anche le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00.

L'articolo 27 interviene invece sull'ammontare dei canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura, stabilendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 154 del 2004 (recante norme per la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura), cioè a partire dal 9 luglio 2004, alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese, si applicano gli importi di canone definiti dal decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595, attuativo « dell'articolo 3, comma 2, » del decreto-legge n. 400 del 1993, aggiornati dagli indici ISTAT.

L'articolo 28 ripristina l'operatività della Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, che viene integrata nella sua composizione. Si prevede, inoltre, la partecipazione di due rappresentanti delle associazioni di pesca riconosciute.

L'articolo 29, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca disposizioni in materia di pesca del tonno rosso, nonché di quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia, precisando, al comma 3, che il decreto ministeriale che, ai sensi del comma 2, ripartisce tra i vari sistemi di pesca la quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia deve tenere conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità economica, sociale ed ambientale.

Si riserva, pertanto, di presentare una proposta di parere, anche al fine di valutare eventuali rilievi che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Ermete REALACCI, *presidente*, invita i colleghi a far pervenire quanto prima alla relatrice eventuali rilievi ed osservazioni sul provvedimento in esame, considerato che il parere dovrà essere reso dalla Commissione nella seduta di domani 6 aprile.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.45.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Riccardo Nencini.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.**

**Atto 283.**

*(Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica rinviato nella seduta del 31 marzo scorso.

Raffaella MARIANI (PD), *relatrice*, anche a nome del relatore Cera, chiede al Governo la disponibilità a posticipare il termine previsto per l'espressione del parere sul provvedimento in esame a giovedì 7 aprile, anche al fine di predisporre una proposta di parere il più possibile omogenea e coordinata con quella dell'altro ramo del Parlamento, alla luce della complessità della materia trattata e della cospicua documentazione pervenuta.

Il viceministro Riccardo NENCINI dichiara la disponibilità del Governo a posticipare il termine previsto per l'espressione del parere a giovedì 7 aprile, anche al fine di consentire ai due rami del Parlamento di svolgere un supplemento di istruttoria e di pervenire alla predisposizione di pareri analoghi e coordinati.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel sottolineare la complessità dello schema di decreto legislativo in esame, sul quale auspica la più ampia convergenza dei due rami del Parlamento, invita i colleghi a far pervenire quanto prima ai relatori eventuali rilievi e osservazioni, al fine di consentire loro di tenerne conto.

Claudia MANNINO (M5S) fa presente che la sua parte politica ha già fatto pervenire ai relatori un documento riassuntivo delle osservazioni e dei rilievi dai quali emergono le numerose criticità della complessa materia trattata. Auspica la massima disponibilità del Governo a recepire le condizioni che verranno formulate nei pareri approvati dalle due Commissioni di Camera e Senato.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle concessioni e subconcessioni aeroportuali ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	102
ERRATA CORRIGE .....	102

#### AUDIZIONI

*Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

#### La seduta comincia alle 14.

**Audizione del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle concessioni e subconcessioni aeroportuali.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Raffaele CANTONE, *Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Arianna SPES-

SOTTO (M5S), Giorgio BRANDOLIN (PD), Sandro BIASOTTI (FI-PdL) e Franco BORDO (SI-SEL).

Raffaele CANTONE, *Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Michele Pompeo META, *presidente*, ringrazia il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 14.40.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* di giovedì 31 marzo 2016, a pagina 59, quarta riga, dopo le parole: « PROPOSTE EMENDATIVE » aggiungere la seguente: « APPROVATE ».

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-05648 Massimiliano Bernini: Vendita diretta al dettaglio dei prodotti delle aziende agricole ...	103
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	112
5-06995 Cani: Iniziative per la proroga del sistema di « superinterrompibilità » nella regione Sardegna .....	104
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	114
5-07104 Vallasca: Rimodulazione del regime di essenzialità degli impianti di produzione energetica nella regione Sardegna .....	104
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	115
5-07494 Peluffo: Questioni inerenti l'eventuale acquisto della società Italtel Spa .....	104
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	117
5-07889 Benamati: Sostegno e potenziamento delle attività di ricerca e tecnologiche del centro Enea di Brasimone .....	104
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	119

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. Emendamenti C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	105
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato sulle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione)</i> ..	120
Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e abbinate (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	105

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. COM(2015) 496 final e allegati ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	110
--	-----

#### INTERROGAZIONI

Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente **Guglielmo EPIFANI**. — Interviene la viceministra allo sviluppo economico **Teresa Bellanova**.

**La seduta comincia alle 13.45.**

**5-05648 Massimiliano Bernini: Vendita diretta al dettaglio dei prodotti delle aziende agricole.**

La viceministra **Teresa BELLANOVA** risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimiliano BERNINI (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che, a suo giudizio, non risolve il problema applicativo circa il criterio della prevalenza della provenienza dei prodotti previsto ai fini della individuazione degli imprenditori e delle aziende ammesse alla vendita diretta al dettaglio. Sottolinea l'orientamento favorevole del proprio gruppo a questa modalità di vendita che, accorciando la filiera, presenta numerosi elementi di vantaggio per i produttori, i consumatori, la salute e il rispetto dell'ambiente. Osserva che la tipologia dei prodotti ammessi alla vendita al dettaglio avrebbe richiesto un maggiore approfondimento nella risposta in quanto nei luoghi in cui svolge la vendita diretta al dettaglio dei prodotti delle aziende agricole si vende attualmente altra tipologia di merce con la conseguenza di una concorrenza sleale in questo settore che, peraltro, fa venire meno tutti i vantaggi richiamati nella parte iniziale del suo intervento. Si sarebbe pertanto aspettato un chiarimento da parte del Governo in particolare sul tema della prevalenza della provenienza dei prodotti che purtroppo non è presente nella risposta della viceministra.

**5-06995 Cani: Iniziative per la proroga del sistema di «superinterrompibilità» nella regione Sardegna.**

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Emanuele CANI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, anche in considerazione del fatto che il regime di «superinterrompibilità» è effettivamente prorogato di due anni in seguito alla conversione del decreto-legge n. 210 del 2015, come richiesto dal suo atto ispettivo precedentemente presentato. Esprime quindi apprezzamento per l'azione del Governo che ha garantito la sopravvivenza di alcuni comparti industriali della Sicilia e della Sardegna.

**5-07104 Vallascas: Rimodulazione del regime di essenzialità degli impianti di produzione energetica nella regione Sardegna.**

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Andrea VALLASCAS (M5S), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta. Osserva che la dichiarazione di essenzialità di un impianto non rappresenta di per sé una sorta di remunerazione. Aggiunge che avrebbe preferito avere maggiori chiarimenti sui dati di Terna relativi al regime di «superinterrompibilità» che ha un costo di 750 milioni di euro e che provoca l'immissione in atmosfera di circa 500 tonnellate di CO<sub>2</sub>.

**5-07494 Peluffo: Questioni inerenti l'eventuale acquisto della società Italtel Spa.**

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto per l'articolata risposta che concerne una vertenza complessa per la quale è già attivo un tavolo di crisi presso il Ministero dello sviluppo economico. Auspica ulteriori risultati positivi dalla riunione prevista per il prossimo 13 aprile. Segnala, in ogni caso, che a livello più complessivo si possa fare un migliore utilizzo del fondo «Salva imprese».

**5-07889 Benamati: Sostegno e potenziamento delle attività di ricerca e tecnologiche del centro Enea di Brasimone.**

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Gianluca BENAMATI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Sot-

tolinea che, dopo il superamento della fase commissariale, si devono individuare le linee di attività dell'Enea. Osserva che l'attenzione dell'Enea al mondo delle imprese si basa sostanzialmente sull'attività di supporto alle PMI, sul trasferimento delle competenze scientifiche e tecnologiche, nonché sul coinvolgimento delle aziende in progetti internazionali di ricerca. Auspica che i temi della ricerca scientifica e tecnologica e dell'assistenza alle imprese siano adeguatamente valorizzati nell'azione di rilancio dell'Enea, all'interno della quale il centro di ricerca Brasimone rappresenta sicuramente uno dei centri di eccellenza, per il quale verranno previste azioni di rafforzamento, come sottolineato nella risposta della viceministra Bellanova.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la viceministra allo sviluppo economico Teresa Bellanova.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.**

**Emendamenti C. 3540 Governo.**  
(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere su emendamenti).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, sono stati trasmessi dalla XIV Commissione (Politiche Unione europea) emen-

damenti relativi agli articoli 6, 7 e 8 del disegno di legge di delegazione europea (*vedi allegato 6*).

Invita la relatrice Camani e il rappresentante del Governo ad esprimere il proprio parere sugli emendamenti presentati, ricordando che il parere che sarà deliberato dalla Commissione assume efficacia vincolante per la XIV Commissione.

Vanessa CAMANI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Gianluca Pini 8.8 e parere contrario sugli emendamenti Gianluca Pini 6.18, 6.17, 6.14, 6.13, 6.12, 6.11, 6.16, Duranti 6.1, 6.2, Gianluca Pini 6.15, Duranti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, Gianluca Pini 6.21, 6.19, Duranti 6.9, Gianluca Pini 6.20, Duranti 6.10, Gianluca Pini 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, Donati 7.1, Gianluca Pini 8.7, Kronbichler 8.6, Squeri 8.2, Kronbichler 8.5, Gianluca Pini 8.9, sugli identici emendamenti Capelli 8.3 e Gianluca Pini 8.10, nonché sull'emendamento Pellegrino 8.4.

La Viceministra Teresa BELLANOVA esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 6*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che il parere espresso dalla Commissione sarà trasmesso alla XIV Commissione.

**Interventi per il settore ittico.**

**Testo unificato C. 338 e abbinate.**  
(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria IACONO (PD), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo.

L'articolo 1 definisce le finalità e l'oggetto dell'intervento legislativo, il quale intende incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche e a so-

stenere le attività di pesca commerciale e non commerciale e l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre.

L'articolo 2, conferisce una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, stabilendo la redazione di un testo unico in cui raccogliere le norme vigenti in materia e introdurre le modifiche necessarie. I principi e criteri direttivi di delega recati dal comma 2 prevedono:

la ricognizione e abrogazione espressa delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

il coordinamento delle disposizioni, apportandovi le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

l'eliminazione di duplicazioni e la risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie;

il coordinamento, l'adeguamento e l'integrazione della normativa nazionale con quella internazionale ed europea in materia di pesca e acquacoltura.

L'articolo 3 istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, il quale è finalizzato alla realizzazione:

di investimenti nelle imprese del settore ittico per l'incremento dell'innovazione, della competitività e dell'efficienza aziendali con priorità a quelle aziende che adottano strategie di pesca sostenibili ed utilizzano attrezzi di pesca più selettivi;

di ristrutturazioni finanziarie e produttive;

di società miste, di tutoraggi nella fase di avvio dell'attività e di prestiti partecipativi;

di interventi di ricerca e di sviluppo tecnologici per i quali è riservata una quota di finanziamento;

di interventi per favorire l'accesso al credito e la messa a disposizione di capitali di rischio;

di interventi per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile.

Ai sensi del comma 2-bis l'individuazione degli interventi del Fondo, i destinatari, nonché le spese ammissibili e i progetti finanziabili è demandata a decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con cadenza biennale, sentita la Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 4, al comma 1, interviene sulla destinazione delle risorse stanziato dal decreto legislativo n. 226 del 2001, recante norme in materia di orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, prevedendo che, a decorrere dal 2017, gli interventi realizzati a valere su tali risorse sono destinati ad imprenditori ittici singoli organizzati in associazioni professionali di categoria riconosciute e associati che applicano il relativo CCNL o costituiti in organizzazioni di produttori della pesca e, per la realizzazione di programmi finalizzati:

alla tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici e di valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa;

alla promozione delle produzioni nazionali di qualità nel mercato interno ed internazionale anche attraverso campagne di sensibilizzazione verso i consumatori;

alla promozione dell'aggiornamento professionale e alla divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura nonché dei conseguenti interventi di formazione continua e permanente.

Il comma 2 interviene sulla disciplina relativa alla definizione di imprenditore agricolo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 2012, prevedendo che all'imprenditore ittico si applicano, oltre che le disposizioni previste per l'impre-

ditore agricolo, anche quelle concernenti l'impresa familiare, di cui all'articolo 230-bis del codice civile, in quanto compatibili.

L'articolo 5 stabilisce che nei documenti unici di programmazione per il sostegno alle aree in ritardo di sviluppo e nel Documento di economia e finanza, sono definiti, previo parere della Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura, gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il comma 2 specifica che nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge di stabilità, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) individua una quota da destinare a tali obiettivi e che una percentuale pari almeno al 30 per cento delle predette risorse è destinato alla realizzazione di nuovi contratti di programma nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 6, modifica le disposizioni in materia di distretti di pesca, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001. In particolare, rispetto alla formulazione vigente è previsto che l'istituzione dei distretti ittici, oltre che attuare il principio di sostenibilità e garantire una gestione razionale delle risorse ittiche, è volta a preservare le identità storiche e le vocazioni territoriali legate all'economia ittica. Al comma 3 del riformulato articolo 4 del decreto legislativo n. 226, le finalità dei distretti ittici si stabiliscono le finalità dei distretti ittici:

sostenere azioni in favore di pratiche di pesca sostenibile anche attraverso l'individuazione di attrezzi alternativi di pesca caratterizzati da elevata selettività di cattura e di metodologie a basso impatto ambientale;

valorizzare i sistemi produttivi locali caratterizzati da identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione tra attività ittica e altre attività locali;

promuovere la qualità, l'igiene e la salubrità delle risorse alieutiche locali, anche tramite idonei sistemi di certificazione o marchi di qualità.

L'articolo 7, disciplina l'attività dei centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 8 intende favorire la cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, prevedendo che i compiti e le funzioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, possano essere svolti attraverso la collaborazione di organismi, anche in forma societaria e consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione.

L'articolo 9, al comma 1, interviene sul riparto delle risorse destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca, prevedendo che almeno il 30 per cento di tali risorse sia riservato al settore della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 10 interviene sulla disciplina della tassa di concessione governativa per l'esercizio della pesca.

L'articolo 11, di particolare interesse per le competenze della X Commissione, reca misure di semplificazione per quanto riguarda la pesatura, lo sbarco e la tracciabilità dei prodotti della pesca. In particolare, il comma 1 consente agli operatori del settore della pesca di utilizzare, ai fini della pesatura del prodotto pescato prima dell'immagazzinamento e della vendita, cassette *standard*, per le specie ittiche e secondo le relative caratteristiche tecniche individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Inoltre al comma 2 si prevede che gli operatori della pesca devono apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code.

L'articolo 12 estende ai settori della pesca professionale marittima e dell'acquacoltura le iniziative realizzate ai sensi della legge n. 144 del 1999, in materia di programmazione negoziata e di sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditorialità nelle aree in ritardo di sviluppo. La previsione dovrebbe riferirsi all'articolo 2, comma 207, della legge n. 662 del 1996,

modificato dall'articolo 43, comma 2, della legge n. 144 del 1999, il quale prevede che, in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, il CIPE determina le quote da riservare per i contratti di area e per i patti territoriali.

L'articolo 13 estende le disposizioni in materia di cassa integrazione, di cui alla legge n. 457 del 1972, al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca, e al personale dipendente di aziende e società cooperative che occupano meno di sei dipendenti.

L'articolo 14 introduce alcune misure tributarie in favore delle imprese che esercitano la pesca marittima.

L'articolo 17 *interviene sulla* disciplina della pesca-turismo, demandando il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole n. 293 del 1999, seguendo taluni indirizzi specificati dalla disposizione. In particolare è previsto che tra le iniziative di pesca-turismo rientrano:

l'osservazione dell'attività di pesca professionale praticata esclusivamente con taluni attrezzi di pesca;

lo svolgimento dell'attività di pesca sportiva mediante l'impiego degli attrezzi consentiti per la pesca sportiva;

lo svolgimento di attività turistico-ricreative nell'ottica della divulgazione della cultura del mare e della pesca;

lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero, delle lagune costiere e, ove autorizzate dalla regione competente per territorio, delle acque interne, nonché ad avvicinare il pubblico al mondo della pesca professionale o dell'acquacoltura.

Sono definite ittiturismo le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e

di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca ed alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso. Sono altresì stabiliti criteri relativi alle modalità di svolgimento delle iniziative di pesca-turismo, prevedendo che esse possono essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle ventiquattro ore, nei limiti di distanza dalla costa prevista dall'autorizzazione della Capitaneria di porto concessa in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione e in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteo marine favorevoli; viene consentito lo sbarco di turisti in luoghi diversi da quello di partenza qualora l'attività di pesca-turismo sia inserita in una articolata offerta turistica; è autorizzato l'imbarco di minori di quattordici anni se accompagnati da persone di maggiore età.

L'articolo 18 reca una serie di misure di semplificazioni in materia di sicurezza, relativamente alle navi nuove o esistenti, iscritte alla terza categoria (cioè le navi che, per l'idoneità alla navigazione costiera e per dotazione di attrezzi da pesca, sono atte alla pesca costiera ravvicinata), che esercitano la pesca costiera ravvicinata entro la distanza di 40 miglia dalla costa.

L'articolo 19 interviene per semplificare il sistema di tracciabilità dei rifiuti derivanti dall'attività di pesca, prevedendo, al comma 1, che, nei porti ove non sia presente un impianto portuale di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, il quale è tenuto ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI. Il comma 1-bis prevede in tale contesto che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, predisponga, in collaborazione con gli enti locali interessati, progetti spe-

rimentali volti a favorire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai pescherecci.

L'articolo 20, di particolare interesse per le competenze della X Commissione, al comma 1 consente agli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, di vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale e nel rispetto della disciplina europea.

Il comma 2 specifica che tale disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici. Il comma 3 esclude tuttavia dall'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode. I commi 4 e 5 recano alcuni interventi di semplificazione in materia di vendita dei prodotti della pesca. In particolare, il comma 4 integra l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 114 del 1998, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, prevedendo che l'esclusione dall'applicazione di tale disciplina si estende, per quanto riguarda i prodotti ittici, non più solo ai pescatori e alle cooperative di pescatori, ma agli imprenditori ittici singoli o associati, ma anche agli imprenditori dell'acquacoltura, anch'essi singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta al consumatore finale di prodotti provenienti prevalentemente (e non solo esclusivamente, come previsto dalla norma vigente) dall'esercizio della propria attività. Il comma 5 abroga invece i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 della legge n. 99 del 2009, i quali stabiliscono che per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura italiani non destinati all'esportazione devono essere fornite, per tutte le partite, dai soggetti d'impresa

esercenti la pesca, una serie di informazioni (numero di identificazione di ogni partita; nome commerciale e scientifico di ogni specie; peso vivo espresso in chilogrammi; data della cattura, della raccolta ovvero dell'asta del prodotto; nome del peschereccio ovvero il sito di acquacoltura; nome e indirizzo dei fornitori; attrezzo da pesca; sistema specifico di marcatura ed etichettatura).

L'articolo 21 integra la composizione delle commissioni di riserva delle aree marine protette.

L'articolo 22 interviene sulla disciplina della pesca non professionale, prevedendo, ai commi da 1 a 3, che la pratica di pesca sportiva e ricreativa a mare è subordinata a una comunicazione annuale da fare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché al pagamento di un contributo annuo pari a 20 euro, se intendano esercitare la pesca sportiva da imbarcazioni a motore, e pari a 10 euro negli altri casi. Il comma 4 stabilisce che una quota pari al 60 per cento proventi derivanti dal pagamento del contributo è destinata al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica istituito dal comma 1 dell'articolo 2; un'ulteriore quota pari al 30 per cento delle predette risorse, è destinata ad incrementare l'autorizzazione di spesa per le esigenze di funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali; una quota del 10 per cento è infine destinata alla pesca sportiva, la cui gestione viene affidata al CONI.

L'articolo 23 conferisce una delega al Governo per il riordino degli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni vigenti in ambito europeo.

Gli articoli da 24 a 27, intervengono sulla disciplina delle concessioni demaniali ad uso acquacoltura.

In parallelo con le previsioni dell'articolo 24, l'articolo 25 intende semplificare le procedure per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque di impianti di acquacoltura.

L'articolo 26, al comma 1, consente ai concessionari di derivazione di acqua pub-

blica a scopo di acquacoltura di utilizzare l'acqua oggetto della concessione anche per produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi. Il comma 2 comprende tra le « imprese energivore », come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012, anche le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00. Ricorda, in quanto rilevante per i profili di interesse della X Commissione, che il richiamato articolo 39 prevede che, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, siano definite le imprese a forte consumo di energia (cosiddette « energivore »), in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa, e che i predetti decreti determinino un sistema di aliquote di accisa sull'elettricità e sui prodotti energetici impiegati come combustibili rispondente a principi di semplificazione ed equità, che assicuri l'invarianza del gettito tributario e non determini, comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 27, interviene sull'ammontare dei canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura.

L'articolo 28 ripristina l'operatività della Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

L'articolo 29 interviene sulla disciplina della pesca del tonno rosso, per la quale si prevedono a livello comunitario quote di cattura attribuite a ciascuno degli Stati membri.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.**  
**COM(2015) 496 final e allegati.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° marzo 2016.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, esprime una valutazione positiva dei contenuti della proposta di regolamento in esame in quanto può apportare sostanziali progressi nelle metodologie attualmente impiegate per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici, al fine di ottenere informazioni chiare sui prezzi al consumatore e dati realmente comparabili anche nell'ottica dell'adozione di politiche energetiche idonee al conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia. Si tratta di un provvedimento che può favorire la convergenza dei diversi sistemi nazionali all'interno dell'Unione europea.

Preannuncia quindi alcune osservazioni che intende inserire nella proposta di documento finale da sottoporre alla Commissione, che tengono conto anche delle indicazioni ricevute in sede di audizione di rappresentanti dell'Autorità per l'energia e di Istat. In primo luogo, ritiene opportuno segnalare alle istituzioni europee l'opportunità di aumentare la soglia dell'uno per cento del consumo di gas al di sotto della quale si deroga all'obbligo di rilevazione dei prezzi.

Con riferimento all'articolo 9 della proposta di regolamento in esame, in cui si prevede che possano essere concesse deroghe tramite atti di esecuzione in relazione agli obblighi specifici per i quali l'applicazione del medesimo regolamento al sistema statistico nazionale di uno Stato membro richieda adeguamenti significativi, ritiene si dovrebbe valutare l'oppor-

tunità di procedere all'attuazione delle proposte in termini gradualmente prevedendo una articolazione temporale più dettagliata rispetto alla attuale, fissata in tre anni, per l'esercizio della facoltà sulla base di chiare e motivate ragioni.

Sottolinea altresì l'opportunità di limitare la disaggregazione delle voci per cui si prevedono 21 fasce di consumo e 9 componenti di prezzo. Ritiene al riguardo che si potrebbe limitare il numero di rilevazioni. Aggiunge che – secondo quanto evidenziato nell'audizione di rappresentanti di Istat – si potrebbe procedere con un regime misto, temporalmente limitato, fornendo i dati in entrambe le modalità al fine di ottimizzare al meglio e rapida-

mente i dati forniti. Sottolinea tuttavia la necessità di garantire, in ogni caso, che gli oneri amministrativi e strumentali che presumibilmente deriveranno dall'attuazione delle nuove regole non ricadano sull'utenza. Queste le principali tematiche che ritiene opportuno evidenziare, dichiarandosi ovviamente disponibile a recepire nel documento finale eventuali ulteriori suggerimenti che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

## ALLEGATO 1

**5-05648 Massimiliano Bernini: Vendita diretta al dettaglio dei prodotti delle aziende agricole.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La problematica sollevata nell'interrogazione in esame riguarda l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in materia di vendita dei prodotti agricoli, alla luce delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998 che disciplina l'attività di commercio.

Più in dettaglio il citato articolo 4, al comma 1, dispone che: « Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

Il successivo comma 5, del medesimo articolo, dispone altresì che: « La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa ».

Il comma 8, infine, dispone che: « Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di euro per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998 ».

Al riguardo, si ritiene che anche ai fini della valutazione della « prevalenza » della percentuale di provenienza dei pro-

dotti venduti dalle aziende agricole interessate, così come espressamente previsto per i limiti massimi assoluti dei prodotti con provenienza diversa, non possa che farsi riferimento ai relativi ricavi, e quindi al valore economico di tale produzione, e certamente non al peso o al volume.

Da quanto sopra consegue che i produttori agricoli sono legittimati a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi, purché in misura non prevalente.

Per prodotti non provenienti dai propri fondi si intendono sia i prodotti alimentari lavorati presso la propria azienda agricola ma con materie prime acquistate da terzi, sia quei prodotti oggetto di un ciclo industriale di trasformazione.

Quei prodotti alimentari, invece, lavorati e trasformati da terzi con prodotti della propria azienda agricola sono considerati prodotti provenienti dai propri fondi.

Al fine di rendere esplicito il concetto di misura non prevalente occorre, quindi, fare riferimento all'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di quei prodotti non provenienti dai propri fondi: tale ammontare deve sempre restare inferiore all'ammontare dei ricavi derivante dalla vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dai propri fondi, fino al limite massimo, comunque, dei limiti di importo fissati dalla disposizione in discorso per le diverse tipologie di imprese agricole, dal citato comma 8.

È indispensabile, pertanto, rimanere entro certi limiti (sia quelli percentuali, relativi alla prevalenza, che quelli assoluti, relativi ai ricavi) poiché superare i mede-

simi comporta il passaggio dall'attività di imprenditore agricolo a quella di esercente al dettaglio, nelle differenti forme di vendita e con i relativi adempimenti previsti per lo svolgimento dell'attività commerciale, con la conseguente applicabilità delle

disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 114 del 1998 tra le quali anche l'obbligatorietà del possesso dei requisiti professionali per il commercio alimentare al dettaglio di cui all'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2010.

## ALLEGATO 2

**5-06995 Cani: Iniziative per la proroga del sistema di « superinterrompibilità » nella regione Sardegna.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Come evidenziato dagli Onorevoli interroganti, la super-interrompibilità rappresenta una misura indispensabile per la sicurezza del sistema elettrico delle Isole Maggiori e costituisce, di riflesso, uno strumento utile per abbattere i costi energetici dei soggetti che prestano tale servizio.

Il regime suddetto è sottoposto all'obbligo di monitoraggio da parte del Governo tramite l'invio di una relazione annuale alla Commissione Europea. Tale obbligo ha portato alla richiesta di proroga (il regime di super-interrompibilità è scaduto il 31 dicembre 2015), avanzata nel maggio 2015, contestualmente alla trasmissione dell'ultima relazione dalla quale si poteva evincere la necessità dello strumento anche per il futuro, a causa del permanere di esigenze di sicurezza del sistema elettrico.

In seguito al proficuo confronto con la Commissione Europea, in base alle con-

clusioni della procedura di notifica, ed in considerazione dell'importanza della misura per garantire la sicurezza del sistema elettrico, il Governo ha adottato la norma contenuta nel decreto-legge 30 dicembre 2015 n. 210 (c.d. *milleproroghe*), che ha disposto la proroga del servizio di riduzione istantanea dei prelievi di energia elettrica esclusivamente reso sul territorio di Sicilia e Sardegna. Il periodo di validità della proroga è stato stabilito in due anni (fino al 31 dicembre 2017), per quantità massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia, e con una remunerazione pari a 170.000 euro/MW/anno, commisurata al valore dello stesso servizio nel Continente.

In questo modo il Governo ritiene di aver assicurato delle adeguate risposte alle esigenze dei territori interessati così come rappresentate nell'atto di sindacato ispettivo presentato.

## ALLEGATO 3

**5-07104 Vallascas: Rimodulazione del regime di essenzialità degli impianti di produzione energetica nella regione Sardegna.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla questione posta dagli Onorevoli interroganti, si rileva preliminarmente che l'individuazione delle centrali « essenziali » per la sicurezza è effettuata annualmente da Terna SpA, concessionario del servizio di trasmissione e dispacciamento nonché garante della sicurezza, continuità e qualità del servizio, secondo le modalità definite nel Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (c.d. Codice di rete), nel rispetto dei criteri stabiliti con delibera n. 111/2006 dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Le analisi tecniche di Terna si fondano, oltre che sulle caratteristiche degli elementi di rete e del territorio, sui dati relativi alla domanda e all'offerta di energia elettrica in ciascuna area, oltre che su una pluralità di scenari possibili. Questo al fine di garantire in ogni caso la sicurezza del sistema elettrico tenendo conto del carattere di insularità.

Sulla base di queste analisi, Terna ha riconosciuto il carattere di essenzialità al solo impianto di Assemini, indispensabile soprattutto per la specifica tipologia di servizi che offre alla rete, escludendo le centrali elettriche del Sulcis, di Fiume Santo e di Ottana.

Ciò non significa che le suddette centrali « non più essenziali » dovranno chiudere, ma che in generale non avranno più una remunerazione garantita dalle tariffe e dovranno vendere i loro servizi e prodotti secondo logiche di mercato.

Per ciò che attiene ai paventati effetti dannosi derivanti dalla mancata conferma dell'essenzialità a tre dei quattro impianti sardi, si evidenzia che le considerazioni

alla base del riconoscimento di tale requisito non possono essere immutabili nel tempo, in quanto Terna implementa i piani di sviluppo delle reti proprio con l'obiettivo di rendere sempre meno frequente il ricorso a remunerazioni « regolate » per i produttori, in perfetta coerenza con il fatto che la produzione e la vendita di energia, nel nostro Paese, sono ormai dal 1999 attività in regime di libero mercato. Quindi sono proprio i miglioramenti nell'assetto di rete, tra cui il cavo SAPEI ed i compensatori sincroni, che hanno fatto venir meno le ragioni per cui alcune delle centrali sarde, che erano state individuate in passato come essenziali, oggi non sono più considerate tali.

Poiché gli scenari futuri possono tuttavia risentire dell'evoluzione di alcuni fattori, oggi non del tutto prevedibili, confermo che sono in corso dialoghi tecnici tra Terna e i maggiori produttori dell'Isola per l'offerta di servizi di disponibilità di potenza a termine, che potrebbero trovare una formalizzazione dopo la verifica da parte dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Riguardo a tale ipotesi, il Governo non mancherà di tenere aggiornato il Parlamento.

In relazione alle preoccupazioni, espresse dagli interroganti, sull'affidabilità dei collegamenti tramite cavi sottomarini, si precisa che essi costituiscono la soluzione più moderna ed affidabile per collegare la rete sarda alla rete interconnessa europea e che, oltre a garantire adeguati margini di sicurezza, favoriscono (in particolare il collegamento SAPEI) l'allinea-

mento dei prezzi sui mercati dell'energia con evidenti benefici per gli utenti finali, non solo in Sardegna ma anche nel resto del Paese.

Inoltre preme segnalare che, per effetto della realizzazione dei suddetti cavi, la copertura del fabbisogno nell'Isola oggi può essere garantita indifferentemente

tramite impianti regionali o impianti sul continente, ciò a garanzia della qualità, stabilità e sicurezza delle forniture.

Il Governo coglie l'occasione per ribadire il proprio impegno a mantenere nei prossimi mesi, un'attenzione costante riguardo ai temi della sicurezza e della qualità dei servizi energetici delle Isole maggiori.

ALLEGATO 4

**5-07494 Peluffo: Questioni inerenti  
l'eventuale acquisto della società Italtel Spa.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle vicende che coinvolgono la società Italtel segnalo che in data 14 settembre 2015 si è tenuto un incontro di verifica presso il Ministero dello Sviluppo Economico alla presenza delle Organizzazioni Sindacali e dei rappresentanti dell'azienda.

Quest'ultimi hanno riferito in merito all'andamento aziendale, segnalando che il 1° semestre 2015 è stato chiuso con 208 milioni di euro di ricavi, meglio quindi delle previsioni indicate nel *budget* (pari a 203 milioni di euro). In tale sede, gli stessi hanno confermato, altresì, che nel complesso l'andamento è positivo e che l'azienda intende mettere in campo tutte le azioni necessarie per favorire il rientro dei lavoratori in cassa integrazione dopo la loro riqualificazione.

Per quanto concerne la situazione occupazionale, da informazioni acquisite presso il Ministero del lavoro risulta che, con decreto direttoriale del 24 marzo scorso, è stata autorizzata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, in favore dei lavoratori dipendenti della società, presso le diverse sedi aziendali site in Roma, Carini (PA) Settimo Milanese (MI) e Venezia, a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, che dispone la riduzione oraria per un numero massimo di 1.048 lavoratori su un complessivo organico pari a 1.110 unità.

In merito alle prospettive di acquisizione di Italtel da parte della società Exprivia, evidenzio che al momento è ancora in corso la *due diligence* e che ulteriori informazioni potranno essere ac-

quisite in occasione del prossimo incontro previsto presso il MiSE il 13 aprile prossimo.

Relativamente a quanto richiesto circa la costituzione della società cosiddetta «salva imprese» evidenzio che attualmente la costituzione del suddetto fondo è ancora in fase di ultimazione.

In merito a quanto richiesto dall'onorevole intentante riguardo alla possibilità di investimenti nella società Italtel Spa qualora l'Italtel avesse le caratteristiche rispondenti alla tipologia di intervento del fondo medesimo, un eventuale investimento nella stessa società sarà oggetto di valutazione.

Più nello specifico, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha pubblicato, in data 29 maggio 2015, un annuncio per la ricerca di soggetti interessati a partecipare al capitale della società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese, di cui all'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, in qualità di investitori garantiti.

Al riguardo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2015, prevede che le condizioni economiche della garanzia in favore degli investitori della citata Società siano definite mediante procedura indetta dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF).

A seguito dell'annuncio pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) ha inviato in data 16 giugno 2015 una manifestazione di interesse, preliminare e non vincolante, indicando che l'importo della partecipazione per la quale intende ottenere la garanzia è fino a 1 miliardo di euro.

Dalle informazioni pervenute risulta, ancora, che CDP, come rappresentato anche nell'ambito del piano industriale di Gruppo 2016-2020, intende sviluppare il mercato del *turnaround* in Italia, svolgendo un ruolo di investitore di riferimento, con l'obiettivo di favorire il rilancio di imprese italiane che nonostante temporanei squilibri patrimoniali e/o finanziari siano caratterizzate da adeguate prospettive di rilancio sotto il profilo industriale e di mercato.

## ALLEGATO 5

**5-07889 Benamati: Sostegno e potenziamento delle attività di ricerca e tecnologiche del centro Enea di Brasimone.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante, si fa presente, in via preliminare, che l'Enea è stato oggetto di un intervento normativo che ha di fatto concluso la fase di commissariamento dell'Agenzia ed ha individuato la nuova *governance* dell'Ente avviandone pertanto il riordino.

L'articolo 4 della legge 221 del 28 dicembre 2015, infatti, ha sostituito interamente l'articolo 37 della legge 99/2009, che prevedeva il periodo di commissariamento dell'Agenzia, in attesa del riordino da delineare con un successivo decreto interministeriale.

Il nuovo articolo 37 prevede, invece, direttamente la riconfigurazione dell'Ente e, con riferimento alle esigenze rappresentate dagli Interroganti in relazione alla scarsità di risorse professionali, stabilisce, al comma 11, che « Nel quadro del complessivo riordino del sistema nazionale della ricerca » saranno individuate le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento delle previste attività ».

Ciò premesso, il Ministero dello sviluppo economico è ben consapevole del ruolo che l'ENEA ha avuto e continua ad avere nello sviluppo di know-how destinato al nostro sistema industriale ed in particolare alle PMI.

In proposito è il caso di ricordare come anche grazie alle sinergie tra settore della ricerca e industriale il nostro Paese sia riuscito ad assicurarsi in settori high-tech oltre un miliardo di euro di commesse per la realizzazione dell'impianto sperimentale ITER.

Il Centro Ricerche del Brasimone testimonia come l'ENEA abbia saputo utilizzare le risorse a disposizione per realizzare impianti tecnologici di rilievo e formare scienziati e tecnologi specializzati. La recente acquisizione di una importante commessa conferita all'ENEA da un Istituto dell'Accademia delle Scienze cinese (CASHIPS) ne è una conferma: le tecnologie dei metalli liquidi sviluppate da ENEA sono all'avanguardia e considerate molto promettenti per lo sviluppo di sistemi energetici sostenibili.

Non si può, quindi, che apprezzare e riconoscere come altamente strategici i risultati raggiunti dall'ENEA e in particolare dal Centro del Brasimone.

Segnalo, infine che recentemente il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con quello dell'ambiente, ha nominato il nuovo Consiglio d'amministrazione. Presidente dell'Agenzia è stato nominato l'ex Commissario, Federico Testa, consiglieri Alessandro Lanza, in rappresentanza del MISE, e Mauro Libè, in rappresentanza del Ministero dell'Ambiente.

Pertanto nello specifico di quanto richiesto dagli onorevoli Interroganti evidenzio che solo a seguito della recente nomina dei nuovi vertici dell'ENEA, potranno essere esaminate le problematiche sollevate nell'atto in esame, tra cui quelle riguardanti il Centro Ricerche del Brasimone.

Il Governo si impegna, pertanto, a tenere costantemente informato il Parlamento sull'azione di rilancio dell'Enea di cui il centro di ricerca Brasimone rappresenta sicuramente uno dei centri di eccellenza da valorizzare.

## ALLEGATO 6

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 (C. 3540 Governo).**

**PARERE APPROVATO SULLE PROPOSTE EMENDATIVE  
TRASMESSE DALLA XIV COMMISSIONE**

La X Commissione,

esaminati gli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione Gianluca Pini 6.18, 6.17, 6.14, 6.13, 6.12, 6.11, 6.16, Duranti 6.1, 6.2, Gianluca Pini 6.15, Duranti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, Gianluca Pini 6.21, 6.19, Duranti 6.9, Gianluca Pini 6.20, Duranti 6.10, Gianluca Pini 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 e 7.6, Donati 7.1, Gianluca Pini 8.7, Kronbichler 8.6, Gianluca Pini 8.8, Squeri 8.2, Kronbichler 8.5, Gianluca Pini 8.9, gli identici emendamenti Capelli 8.3 e Gianluca Pini 8.10, e Pellegrino 8.4 riferiti al disegno di legge « Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 » (C. 3540 Governo);

preso atto del parere del Governo,

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE**

sull'emendamento Gianluca Pini 8.8 e

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti Gianluca Pini 6.18, 6.17, 6.14, 6.13, 6.12, 6.11, 6.16, Duranti 6.1, 6.2, Gianluca Pini 6.15, Duranti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, Gianluca Pini 6.21, 6.19, Duranti 6.9, Gianluca Pini 6.20, Duranti 6.10, Gianluca Pini 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, Donati 7.1, Gianluca Pini 8.7, Kronbichler 8.6, Squeri 8.2, Kronbichler 8.5, Gianluca Pini 8.9, sugli identici emendamenti Capelli 8.3 e Gianluca Pini 8.10, nonché sull'emendamento Pellegrino 8.4.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	121
Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	126
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	128

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica. Testo unificato C. 225 Fedriga e C. 929 Gneccchi .....	127
---	-----

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.*

#### La seduta comincia alle 14.

##### Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015.

**Doc. LXXXVII, n. 4.**

(Parere alla XIV Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del documento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che l'espressione del parere di competenza alla XIV Commissione sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015, avrà luogo, come deciso nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 31 marzo, nella seduta convocata il prossimo giovedì 7 aprile.

Irene TINAGLI (PD), *relatrice*, osserva che la relazione fa il punto sull'attività svolta nel 2015 dall'Italia nell'ambito dell'Unione europea, alla luce di quanto esposto dalla relazione programmatica per il medesimo anno. Si tratta, pertanto, di un documento molto corposo, che dà dettagliatamente conto della posizione espressa dall'Italia in sede europea su tutti i *dossier* trattati e sull'andamento dei relativi dibattiti. Preannuncia, pertanto, che nella sua relazione, si soffermerà essenzialmente sui punti di maggiore interesse per la Commissione.

Segnala preliminarmente che la relazione è suddivisa in cinque parti, la prima delle quali riguarda le questioni istituzionali e le politiche macroeconomiche. Le altre parti riguardano, rispettivamente, le misure adottate nel quadro di politiche orizzontali o settoriali, la dimensione esterna dell'Unione europea, le attività di comunicazione e di formazione relative all'Unione e le attività di coordinamento nazionale delle politiche europee. Completano il testo cinque allegati riferiti, in particolare, ai Consigli dell'Unione euro-

pea e ai Consigli europei, ai flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia nel 2015, al recepimento delle direttive nell'anno di riferimento, nonché ai seguiti dati dal Governo agli atti di indirizzo parlamentari.

Con riferimento alla Parte seconda, relativa alle politiche orizzontali e settoriali, rileva che il capitolo 13 è espressamente dedicato alle politiche dell'occupazione e agli affari sociali. In particolare, al paragrafo 13.1, in materia di partecipazione al processo normativo in materia di lavoro, la relazione dà conto degli obiettivi raggiunti dal Governo nel 2015, in linea con quanti previsto dalla relazione programmatica per l'anno 2015. In primo luogo, con riferimento all'obiettivo di rendere più inclusivo il mercato del lavoro si segnala l'emanazione di sei decreti legislativi di attuazione delle deleghe conferite al Governo, nel quadro del cosiddetto *Jobs Act*, con la legge n. 183 del 2014. Alla medesima finalità di migliorare il mercato del lavoro, il Governo ascrive anche le misure di decontribuzione per nuove assunzioni, introdotte dai commi 118 e 119 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, nonché dai commi 178, 179, 180 e 181 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016.

Con riferimento all'obiettivo del rafforzamento delle politiche attive tese a favorire l'occupazione e la rioccupazione, con particolare riguardo ai giovani e alla ricostruzione del capitale umano, si richiama l'emanazione del decreto legislativo n. 150 del 2015, che, sulla base della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, ha istituito la Rete di servizi per le politiche del lavoro e, in tale ambito, la nuova Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Per quanto attiene al conseguimento dell'obiettivo di promozione della sicurezza, della protezione sociale dei lavoratori e della tutela delle condizioni di lavoro, il Governo segnala le disposizioni concernenti la promozione del *welfare* aziendale contenute nella legge di stabilità 2016, mentre per il raggiungimento dell'obiettivo rela-

tivo al contrasto della povertà, dell'esclusione sociale e di ogni forma di discriminazione, la relazione fa riferimento all'istituzione, disposta dalla legge di stabilità 2016, del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per il 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, finalizzate a garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. A tale proposito, ricorda, inoltre, che le Commissioni XI e XII sono attualmente impegnate nell'esame del disegno di legge delega per il contrasto della povertà e il riordino del sistema e delle prestazioni assistenziali (Atto Camera n. 3594) che utilizza, tra le altre, proprio le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Rileva che la relazione fa il punto anche sul ruolo giocato dal Governo italiano nel corso della fase ascendente del procedimento legislativo europeo. In particolare, esso ha partecipato alla consultazione pubblica lanciata dalla Commissione europea finalizzata al riesame della direttiva Carta Blu UE (direttiva 2009/50/CE), sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. Segnala, infine, che il Governo ha dato seguito agli atti di indirizzo parlamentari delle Commissioni lavoro di Camera e Senato concernenti la proposta di regolamento COM(2015)46 sull'aumento del prefinanziamento iniziale versato a programmi operativi sostenuti dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, nell'ambito del negoziato che ha portato all'adozione, in data 20 maggio 2015, del Regolamento (UE) n. 2015/779, che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013.

Segnala che il paragrafo 13.2 riguarda le politiche per l'occupazione. Nella relazione si indica che, in tale ambito, il Governo si è particolarmente impegnato nello sviluppo del programma «Garanzia per i Giovani» avviato nel 2014 e portato a regime nel 2015. L'iniziativa è attuata con il contributo di risorse nazionali, regionali e del Programma Operativo Na-

zionale « Iniziativa Occupazione Giovani » (PON IOG), che vi ha destinato un importo pari a 1,5 miliardi di euro, di cui circa 1,410 miliardi di euro ripartiti tra le Regioni, quali Organismi Intermedi del Programma, nella veste di principali soggetti attuatori. Nel corso del 2015, tutte le Regioni hanno avviato le procedure di emanazione di avvisi, bandi e decreti, per rendere operative le misure previste dal Programma; il totale delle risorse oggetto della programmazione attuativa è di circa 1,140 miliardi euro ed esprime una capacità di impegno attestata su un valore pari all'80,91 per cento. La relazione fornisce, quindi, i dati di dettaglio relativi allo stato di attuazione del programma, aggiornati al 31 dicembre 2015. Dati aggiornati settimanalmente sono reperibili nel sito *internet* dedicato al programma. Segnala a tale proposito che recentemente è stata assunta la decisione di prolungare la durata di Garanzia Giovani fino al 30 giugno 2016. La relazione sottolinea anche che alcune procedure e servizi sperimentati nel quadro dei programmi operativi Iniziativa occupazione giovani e del Fondo sociale europeo sono stati progressivamente resi strutturali nell'ambito delle politiche ordinarie del Paese. La relazione si riferisce, in particolare, alle nuove competenze attribuite ai Centri per l'impiego dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015, definite sulla base di quanto sperimentato nell'ambito dell'iniziativa « Garanzia per i Giovani » (profilazione dell'utenza, orientamento personalizzato, condizionalità), in linea con l'obiettivo di proseguire nel riordino di tali strutture.

La relazione dà conto dell'impegno del Governo in favore dei giovani anche con riferimento ad altri *dossier* e tavoli di confronto, quali, ad esempio, il potenziamento delle capacità e della responsabilizzazione dei giovani (*Youth empowerment*) e il rafforzamento delle opportunità di accesso dei giovani alla vita democratica e all'utilizzo dei relativi strumenti. A tale proposito, la relazione, dopo avere dato conto della partecipazione italiana alla Conferenza europea della gioventù, nel

marzo 2015, e al Consiglio Istruzione, gioventù, cultura e sport dell'Unione europea, che si è tenuto sotto la presidenza lussemburghese, si sofferma sulla rilevanza del contributo italiano all'attuazione del nuovo programma « Erasmus+ », in qualità di membro nazionale del Comitato di programma per la parte gioventù e come Autorità nazionale di vigilanza dell'Agenzia Nazionale per i Giovani. L'Agenzia ha poi proceduto all'attuazione delle diverse azioni del programma, provvedendo anche alle attività di supervisione e monitoraggio e a designare l'*Independent Audit Body* che svolge la verifica integrata, a livello nazionale, del corretto utilizzo delle risorse finanziarie e delle attività gestite.

Illustra, poi, il contenuto del paragrafo 13.3, che riguarda la tutela delle condizioni di lavoro e l'attività ispettiva. In tale campo, il Governo italiano si è impegnato sia in seno al Comitato consultivo di Lussemburgo per la revisione dell'*acquis* in materia di salute e sicurezza, in previsione della emanazione della futura strategia europea per gli anni 2016-2020, sia portando avanti l'attività promozionale per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali sia, infine, partecipando al *Governing Board* dell'agenzia dell'Unione europea OSHA (*Occupational Safety and Health Administration*), con cui, in particolare, è proseguita la collaborazione per lo sviluppo del protocollo OIRA (*on line interactive risk assessment*). L'attività del Governo si è distinta anche sulle problematiche legate all'uso distorto del distacco transnazionale, anche aderendo a specifici progetti finanziati dalla Commissione europea, in partenariato con Ministeri e Ispettorati del lavoro di altri Stati membri e con associazioni datoriali e sindacati nazionali ed europei, allo scopo di rafforzare la cooperazione amministrativa e la reciproca informazione in materia di distacco transazionale di lavoratori nell'ambito di forniture di servizi all'interno dell'Unione Europea. Inoltre, il Governo è impegnato nella realizzazione del progetto europeo « ENACTING —

*Enable cooperation and mutual learning for a fair posting of workers*», per l'implementazione della cooperazione amministrativa ed ispettiva e ha continuato a sostenere la proposta di istituzione di una piattaforma europea per la lotta al lavoro sommerso volta a rafforzare, in tale ambito, la cooperazione tra gli Stati membri. Ricorda che la XI Commissione ha esaminato tale proposta, approvando, in data 7 agosto 2014, un documento finale in cui esprime la sua valutazione positiva, formulando taluni rilievi riguardanti, tra l'altro, le modalità di funzionamento e implementazione della piattaforma, il rafforzamento del sistema nazionale di controllo e la necessità di sensibilizzare l'opinione pubblica sul valore dell'attività ispettiva e del rispetto della legalità, a tutela dei lavoratori. La relazione sottolinea anche l'impegno del Governo, nell'ambito del nuovo «Quadro strategico sulla salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020» della Commissione europea, per il consolidamento delle strategie nazionali, nonché per la revisione e all'aggiornamento avviato sulla legislazione europea in materia. Sul fronte nazionale, l'Italia ha continuato a sviluppare l'attività promozionale finalizzata alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Infine, la relazione ricorda che, nell'ambito della complessiva riforma avviata con il cosiddetto *Jobs Act*, il Governo ha approvato i decreti legislativi n. 23 e n. 81 del 2015, concernenti la disciplina organica del contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti e il riordino delle tipologie contrattuali vigenti, al fine di limitare quanto più possibile le forme di lavoro precario, nonché il decreto legislativo n. 149 del 2015, in materia di razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, con cui si è inteso garantire, da un lato, la tutela delle condizioni di lavoro sotto il profilo economico, contributivo e della sicurezza sul lavoro e, dall'altro lato, l'emersione del lavoro sommerso. Il decreto legislativo si accompagna a ulteriori accordi volti a

favorire la puntualità ed immediatezza dell'attività di vigilanza, come nel caso del Protocollo di intesa con l'ACI per l'accesso alle informazioni contenute nel Pubblico registro automobilistico, al fine di contrastare le forme di caporalato, soprattutto in edilizia ed agricoltura. In questo quadro e con riferimento al tema delle pari opportunità, la relazione rinvia alle norme introdotte per il rafforzamento delle azioni dirette a favorire la conciliazione tra le attività di lavoro e le cure familiari di cui al decreto legislativo n. 80 del 2015.

Osserva che il paragrafo 13.4 riguarda la sicurezza sociale. A tale riguardo, la relazione sottolinea l'impegno del Governo nella Commissione amministrativa per il Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e nell'omonimo Comitato consultivo. Nell'ambito della Commissione, l'attività si è incentrata sull'esame delle numerose questioni, interpretative e applicative, poste dal regolamento n. 833/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. I temi affrontati riguardano, in particolare, le esigenze di tutela dei lavoratori distaccati e la necessità di individuare un punto di equilibrio ottimale tra diritti di libera circolazione, prestazione di servizi e lotta al *dumping* sociale. Oggetto di discussione sono stati anche gli accordi bilaterali stipulati dagli Stati dell'Unione in materia di sicurezza sociale, gli sviluppi del progetto *Electronic Exchange of Social Security Information* (EESSI) per la dematerializzazione delle procedure e l'adozione dei relativi supporti informatici, i flussi di mobilità, il numero di prestazioni transfrontaliere erogate per disoccupazione, cure sanitarie e prestazioni familiari, nonché gli effetti della giurisprudenza dell'Unione europea, concentrandosi, in particolare, sulle sentenze «Dano» e «Alemanovich» e sulle questioni da queste poste in ordine al rapporto tra la direttiva in tema di soggiorno e il citato regolamento di coordinamento in materia di sicurezza sociale. Osserva che, con riferimento ai sistemi pensionistici, nel segnalare le

buone *performance* del sistema italiano per quanto riguarda la capacità di coniugare sostenibilità economica e adeguatezza sociale, ricorda l'impegno del Governo per il rafforzamento del ruolo del Comitato di Protezione Sociale (SPC), con l'intento precipuo di superare le criticità sollevate dalla dicotomia tra la dimensione finanziaria e quella sociale. A tale proposito, il nuovo impulso della Commissione europea alla valorizzazione della componente sociale è stato sostenuto e appoggiato con forza dall'Italia. La relazione ricorda, infine, che il Comitato ha approfondito le questioni legate alla disoccupazione di lunga durata e ai suoi effetti sulla povertà, tema questo posto all'attenzione dal Rapporto dei cinque Presidenti.

Si sofferma brevemente sul capitolo 15, che riguarda l'istruzione, la gioventù e lo sport, il cui paragrafo 15.1 è dedicato alle politiche per l'istruzione e la formazione. A tale proposito e con riferimento ai temi di interesse della Commissione, la relazione dà conto del sostegno del Governo alla realizzazione di iniziative e progetti, promossi dalla Commissione europea, finalizzati all'implementazione dell'apprendimento in età adulta. In questo contesto, nel 2015 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha collaborato con l'ISFOL per la realizzazione delle attività previste per dare attuazione alla Risoluzione del Consiglio dell'Unione europea che rinnova l'agenda europea per l'apprendimento degli adulti (2011/C 372/01), e con l'INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa), nell'ambito del Programma UE Erasmus+, per dare attuazione alle attività connesse con la piattaforma EPALE (*Electronic Platform for Adult Learning in Europe*). Ricorda poi che, nel quadro delle politiche di rafforzamento dei percorsi di istruzione finalizzati ad un migliore sbocco nel mercato del lavoro, la relazione sottolinea l'impegno del Governo a valorizzare l'apprendistato, quale strumento di « apprendimento complementare » capace di coniugare la formazione ricevuta in azienda con l'istruzione e la formazione

professionale svolta da istituzioni formative o enti di ricerca, promuovendo condizioni di lavoro che permettano ai giovani di conseguire, durante il periodo di apprendistato, anche un titolo d'istruzione (secondaria superiore, universitaria, o di formazione professionale).

Passa, poi, al capitolo 17, che riguarda l'inclusione sociale e le politiche per le pari opportunità. A tale proposito, segnala che la relazione, al paragrafo 17.1, sulle politiche per la tutela dei diritti e l'*empowerment* delle donne, si sofferma sull'impegno del Governo nel sostegno a iniziative di carattere imprenditoriale femminile e di quelle volte a favorire maggiori occasioni di occupazione, in linea con la strategia Europa 2020.

Per completezza, segnala inoltre che, nel capitolo 7, dedicato alla riforma delle pubbliche amministrazioni, mobilità dei dipendenti pubblici, semplificazione, la relazione affronta, al paragrafo 7.2, il tema della mobilità europea dei dipendenti pubblici. A tale proposito, si evidenzia che nel 2015 il Governo italiano ha assicurato il rilascio delle autorizzazioni al collocamento fuori ruolo dei dipendenti pubblici e che, alla data del 31 dicembre 2015, il personale collocato fuori ruolo, sulla base di tale legge, era pari a 360 unità circa, buona parte delle quali presso istituzioni europee. Inoltre, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 184, relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri ha avviato la sistematizzazione delle strategie di migliore distribuzione dei funzionari pubblici italiani presso le Istituzioni dell'Unione europea quali esperti nazionali distaccati – END e all'estero; tale decreto interviene anche per favorire l'utilizzo delle professionalità acquisite dai distaccati italiani al momento del ritorno in servizio nel nostro Paese. In particolare, è stata avviata la banca dati alla quale le Amministrazioni potranno avere accesso per acquisire informazioni e avvalersi nel modo più opportuno del personale, che andrà selezionato in uscita e valorizzato al rientro. Al

momento, gli END italiani presso le istituzioni dell'Unione europea sono circa 150; poche unità risultano invece distaccate presso Stati esteri o altri organismi internazionali.

Conclusivamente, richiama le procedure di infrazione, a cui è dedicato il paragrafo 4.3 della Parte quinta. Nelle materie di interesse della Commissione, la relazione ricorda che, tra le pronunce di condanna dell'Italia da parte della Corte di giustizia, vi è anche quella relativa alla procedura di infrazione 2007/2229 relativa al mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro). In particolare, sulla base della sentenza del 17 novembre 2011, l'Italia è tenuta al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato recupero di aiuti di Stato concessi nel 1997/1998 sotto forma di incentivi ai contratti di formazione e lavoro (CFL). La Corte ha quantificato la somma forfettaria in 30 milioni di euro, alla quale si aggiunge una penalità di mora il cui ammontare viene determinato di semestre in semestre sulla base della percentuale di aiuti recuperata. Alla data del 31 dicembre 2015, l'Italia ha versato le penalità relative ai primi due semestri di inadempimento, pari rispettivamente a euro 16.533.000 e 6.252.000. Analoga condanna al pagamento di 30 milioni di euro a titolo di sanzione forfettaria e 12 milioni di euro per semestre di ritardo nel recupero degli aiuti è stata inflitta all'Italia in relazione alla procedura d'infrazione 2012/2202 relativa al mancato recupero degli aiuti concessi, sotto forma di sgravi degli oneri sociali, a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia. Alla data del 31 dicembre 2015 l'Italia ha versato la somma di trenta milioni a titolo di somma forfettaria.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della relazione alla seduta convocata per giovedì 7 aprile.

**Interventi per il settore ittico.**

**Nuovo testo unificato C. 338 e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 marzo 2016.

Cesare DAMIANO (PD), *presidente*, avverte che l'espressione del parere di competenza alla XIII Commissione sul nuovo testo unificato della proposta di legge Atto Camera n. 338 e delle proposte di legge abbinata, recante interventi per il settore ittico, avrà luogo nella seduta odierna, secondo quanto stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 31 marzo.

Invita, quindi, la relatrice, onorevole Rostellato, a illustrare la sua proposta di parere.

Gessica ROSTELLATO (PD), *relatrice*, segnalato preliminarmente di avere tratto spunto per l'elaborazione della propria proposta di parere anche dagli elementi emersi nel corso delle audizioni informali nell'ambito dell'esame delle proposte di legge, si sofferma, nella sua illustrazione, sulle osservazioni contenute nella proposta, che riguardano, in primo luogo, l'opportunità di inserire tra le finalità del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, istituito dall'articolo 3, anche la formazione professionale e la tutela della sicurezza sul lavoro. Le osservazioni richiamano, inoltre, l'opportunità di includere, all'articolo 7, tra le organizzazioni di categoria che possono istituire, ai sensi del comma 5, i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) anche le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie ma non stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, nonché l'opportunità di prevedere, all'articolo 21, la designazione, in seno alle Commissioni di riserva aree marine protette, di esperti locali anche da parte delle

organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, al fine di migliorare le informazioni e la consapevolezza dei lavoratori.

Davide BARUFFI (PD), associandosi alle osservazioni formulate dalla relatrice, preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 14.15.**

**COMITATO RISTRETTO**

*Martedì 5 aprile 2016.*

**Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica.**

**Testo unificato C. 225 Fedriga e C. 929 Gneccchi.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 14.35.

ALLEGATO

**Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339  
Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.**

**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 338 e abbinate, recante interventi per il settore ittico;

segnalata l'importanza economica e sociale del comparto della pesca, che impiega circa 30 mila persone e che dà vita ad un settore, quello della trasformazione del pesce, che fattura annualmente 2,2 miliardi di euro;

considerato che la crisi economica ha pesantemente influito sul settore ittico, provocando, negli ultimi dieci anni, una riduzione dell'occupazione del 40 per cento e una diminuzione della redditività del 31 per cento, a fronte di un aumento del 53 per cento dei costi di produzione;

apprezzato che il provvedimento è volto a introdurre una serie di misure a sostegno del settore, al fine di garantirne la continuità e incentivare l'instaurazione di nuove attività soprattutto da parte dei giovani;

rilevato che, a tale fine, il provvedimento istituisce, all'articolo 3, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, finanziato, a decorrere dal 2017, con i proventi del contributo, dovuto ai sensi dell'articolo 22, da quanti si dedicano alla pesca non professionale;

considerato che l'articolo 7 prevede la possibilità per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di dare incarico, con apposita convenzione, ai centri di assistenza per lo sviluppo della pesca

e dell'acquacoltura (CASP), istituiti dalle associazioni di categoria, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, di effettuare, per conto dei propri, utenti e sulla base di uno specifico mandato scritto, attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati;

osservato che, al fine di dare continuità e strutturalità agli ammortizzatori sociali nel settore della pesca, allo stato beneficiario dei soli ammortizzatori sociali in deroga, l'articolo 13 dispone l'estensione al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca, di aziende e società cooperative che occupano meno di sei dipendenti, delle disposizioni recate dalla legge n. 457 del 1972, in materia di trattamenti previdenziali ed assistenziali e di integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli;

considerato che, a fronte del perdurante ritardo nell'emanazione dei decreti che, sulla base dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, dovrebbero consentire il coordinamento della disciplina recata in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativa alle attività che si svolgono a terra con la normativa riguardante le attività lavorative a bordo delle navi, l'articolo 18 del provvedimento introduce misure di semplificazione in materia di sicurezza, intervenendo in un settore che, come risulta dai dati forniti

dall'INAIL, pur essendo caratterizzato da un forte rischio infortunistico, 2,4 volte maggiore della media di tutti i settori industriali dell'Unione europea, presenta gravi ritardi in questo campo;

rilevato che l'articolo 21 prevede la partecipazione, senza diritto di voto, alle commissioni di riserva delle aree marine protette anche di tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative, uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca ed uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire tra le finalità del

Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, istituito dall'articolo 3, anche la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di includere, all'articolo 7, tra le organizzazioni di categoria che possono istituire, ai sensi del comma 5, i Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) anche le organizzazioni sindacali nazionali che abbiano firmato ma non stipulato i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 21, la designazione, in seno alle Commissioni di riserva delle aree marine protette, di esperti locali anche da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, al fine di migliorarne l'informazione e la consapevolezza sulle tematiche connesse alla gestione dell'area marina protetta.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto n. 283 (Rilievi alla VIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	130
ALLEGATO 1 ( <i>Proposta di deliberazione di rilievi presentata dalla relatrice</i> ) .....	135
ALLEGATO 2 ( <i>Deliberazione di rilievi alla VIII Commissione</i> ) .....	139

#### SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. Emendamenti C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole su emendamento</i> ) .	133
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamento trasmesso dalla XIV Commissione</i> ) .....	143

#### RISOLUZIONI:

7-00705 Silvia Giordano: Trasparenza degli accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche ( <i>Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione Miotto 7-00953</i> ) .....	133
---	-----

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. C. 3504, approvata dalla 12 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e C. 94 Binetti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	134
--	-----

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza della vicepresidente Daniela SBROLLINI, indi del presidente Mario MARAZZITI.

**La seduta comincia alle 13.55.**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'ap-

palto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

**Atto n. 283.**

(Rilievi alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 31 marzo 2016.

Daniela SBROLLINI, *presidente*, dà la parola alla relattrice, onorevole Miotto, per l'illustrazione della proposta di deliberazione di rilievi che ha predisposto.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relattrice*, propone di formulare alcuni rilievi da trasmettere alla Commissione ambiente, che procede ad illustrare nel dettaglio (*vedi allegato 1*).

Silvia GIORDANO (M5S), con riferimento alla proposta della relattrice, svolge alcune considerazioni, a partire dall'articolo 140, relativo all'aggiudicazione di « appalti di servizi sociali nei settori speciali », in ordine al quale rileva l'opportunità per cui essi siano rigorosamente aggiudicati per lo svolgimento di attività nei cosiddetti « settori speciali » ovvero che la disciplina speciale trovi applicazione in condizioni di contemporanea presenza sia del requisito soggettivo degli enti che operano nei settori speciali sia di quello oggettivo, ossia della riferibilità della concreta attività, oggetto dell'appalto, al settore speciale di attività. Inoltre, rileva l'opportunità che sia meglio specificata la periodicità degli avvisi.

Con riferimento all'articolo 142, relativo all'aggiudicazione di « appalti di servizi sociali » nei settori ordinari, reputa non condivisibile l'opportunità, evidenziata dalla relattrice, di demandare alle regioni la trattazione della materia perché in contrasto con l'articolo 76 della direttiva n. 24 del 2014, oltre ad aggravare la già esistente disomogeneità tra le diverse regioni nell'erogazione dei servizi sociali ai cittadini.

Condivide, invece, il collegamento, previsto nella proposta della relattrice, con la legge quadro sui servizi sociali, n. 328 del 2000.

Con riferimento all'articolo 143, relativo alla possibilità per le stazioni appaltanti di riservare la partecipazione agli appalti pubblici in materia di servizi sanitari, sociali e culturali a specifici enti, reputa opportuno aggiungere, in conformità con l'articolo 77 della direttiva n. 24 del 2014, che l'avviso di indizione della gara faccia riferimento a tale articolo.

Relativamente all'articolo 144, concernente gli appalti nel settore della ristorazione, oltre al rilievo formulato dalla relattrice Miotto, ritiene che si potrebbe prevedere, in linea con il contenuto del testo unificato delle proposte di legge in materia di riduzione degli sprechi alimentari, recentemente approvato dalla Camera, che la valutazione dell'offerta tecnica tenga conto specificatamente dell'assenza di prodotti alimentari e bevande contenenti un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma, potenzialmente dannosi per la salute, e del recupero delle eccedenze alimentari mediante cessione gratuita agli indigenti nonché della riduzione degli sprechi alimentari anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture, nei processi di trasformazione e imballaggio e nella gestione del post-raccolto.

Per quanto riguarda l'articolo 112, relativo ad appalti e concessioni riservati ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, ritiene opportuno valutare se, come indicato dall'articolo 20 della direttiva europea n. 24 del 2014, si debba fare riferimento « a laboratori protetti e ad operatori economici » espungendo dal testo dell'articolo 112 il riferimento a « cooperative sociali e loro consorzi » così da non alterare l'equilibrio concorrenziale ed eliminare l'ambigua dicitura « fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali », che a suo avviso potrebbe fare salve indebita situazione di « privilegio ».

Con riferimento all'articolo 50, relativo all'inserimento di clausole sociali per il riassorbimento occupazionale nei bandi di gara e negli avvisi, ritiene che vada chiarito l'obbligo di prevedere, nel bando, le clausole sociali di riassorbimento occupazionale nonché criteri premiali riguardo l'impiego di manodopera locale.

Reputa, inoltre, condivisibile l'opportunità, evidenziata dalla relattrice Miotto, di garantire continuità e appropriatezza te-

rapeutica, sicurezza e qualità per le gare di approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche, adottando il sistema del prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono sono in base a criteri qualitativi.

Riguardo al soggetto che determina il prezzo fisso, a suo avviso è opportuno che la competenza spetti all'ANAC, sentito il parere della Cabina di regia sull'*Health Technology Assessment* (HTA), e non già a quest'ultima come invece proposto dalla relatrice.

In conclusione, preannuncia un voto non favorevole, da parte del suo gruppo, sulla proposta di deliberazione presentata.

Donata LENZI (PD) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, sottolineando la complessità del provvedimento in esame. Valuta positivamente, in particolare, il richiamo al provvedimento di riordino del Terzo settore, approvato dalla Camera, modificato dal Senato e recentemente trasmesso alla Camera, contenuto nella proposta della relatrice, evidenziando le esigenze di trasparenza connesse all'istituzione di un Registro nazionale del settore.

Invita la relatrice ad includere, tra i rilevi, anche quello afferente al tema del contrasto agli sprechi alimentari, proposto dalla deputata Giordano.

In termini più generali, osserva che alcuni punti del provvedimento in esame riproducono in modo eccessivamente fedele le direttive europee emanate sul tema in oggetto, senza apportare i necessari adattamenti che tengano conto delle peculiarità della contesto nazionale.

Mario MARAZZITI, *presidente*, invita ad integrare la proposta di rilevi introducendo un riferimento alle malattie degenerative, oltre a quelle croniche, per ciò che concerne l'approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare.

Giulia DI VITA (M5S) sollecita, in particolare, il recepimento nella proposta di parere di una delle considerazioni svolte

dalla collega Giordano, relativa alla determinazione del prezzo dei dispositivi medici da parte dell'ANAC.

Donata LENZI (PD), pur non manifestando una opposizione di principio alla richiesta della deputata Di Vita, ricorda che l'ANAC già svolge questa funzione.

Silvia GIORDANO (M5S), riconoscendo che alcune delle considerazioni svolte nel suo intervento discendono dalla diversa impostazione del gruppo del Movimento 5 Stelle rispetto al Terzo settore, ritiene che rispetto ai temi concernenti rispettivamente gli sprechi alimentari e il ruolo dell'ANAC nella fissazione dei prezzi si possa trovare una posizione condivisa all'interno della Commissione.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatrice*, riformula la proposta precedentemente illustrata, tenendo conto, in particolare, della considerazione svolta dal presidente Marazziti e delle richieste da ultimo avanzate dalla deputata Giordano (*vedi allegato 2*). Sottolinea il non accoglimento delle osservazioni della collega relative ruolo delle regioni, ricordando che il testo vigente della Costituzione affida ad esse la competenza esclusiva nel settore dell'assistenza.

La Commissione approva la proposta di deliberazione di rilievi della relatrice, come da ultimo riformulata.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.**

**Emendamenti C. 3540 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole su emendamento).*

La Commissione inizia l'esame dell'emendamento presentato al disegno di legge in titolo, trasmesso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ha trasmesso, per l'espressione del prescritto parere, un emendamento di competenza della XII Commissione (*vedi allegato 3*).

Da quindi la parola alla relatrice, deputata Giuditta Pini, e al rappresentante del Governo, per l'espressione dei prescritti pareri su tale emendamento.

Giuditta PINI (PD), *relatrice* esprime una proposta di parere favorevole sull'emendamento 1.26 del Governo.

Il sottosegretario Vito De Filippo esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione esprime parere favorevole all'emendamento del Governo 1.26.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che il parere espresso dalla XII Commissione sarà trasmesso alla XIV Commissione.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### RISOLUZIONI

*Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**7-00705 Silvia Giordano: Trasparenza degli accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche.**

*(Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione Miotto 7-00953).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta del 17 marzo 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che il 31 marzo scorso è stata presentata la risoluzione n. Miotto 7-00953, vertente sulla medesima materia della risoluzione Silvia Giordano n. 7-00705. Fa presente, pertanto, che le due risoluzioni presentate saranno discusse congiuntamente.

Anna Margherita MIOTTO (PD), facendo rinvio al testo della risoluzione, rileva l'opportunità di assicurare trasparenza nella spesa farmaceutica e, allo stesso tempo, la necessità di garantire le cure per gravi patologie, anche in considerazione della prevedibile diffusione di nuovi farmaci innovativi dal costo elevato.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO, nel condividere la linea di massima il testo della risoluzione presentata dalla deputata Miotto, fa presente che occorrerebbe un lasso di tempo maggiore al fine effettuare un'analisi dettagliata della parte dispositiva.

Silvia GIORDANO (M5S) si associa alla richiesta del rappresentante del Governo circa l'opportunità di svolgere un approfondimento del testo della nuova risoluzione.

Mario MARAZZITI, *presidente*, sulla base delle richieste del rappresentante del Governo e della deputata Giordano, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.**

**C. 3504, approvata dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e C. 94 Binetti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 marzo 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente la deputata Colonnese aveva richiesto il materiale ac-

quisito presso l'omologa Commissione del Senato nel corso dell'istruttoria relativa all'esame del provvedimento in oggetto e che la deputata Miotto aveva chiesto al rappresentante del Governo di poter visionare la bozza del decreto concernente l'aggiornamento dei LEA.

Sul primo punto, segnala che gli uffici hanno provveduto ad inviare il materiale richiesto a tutti i componenti della Commissione. Sul secondo punto, chiede al sottosegretario De Filippo se la richiesta possa essere accolta.

Il sottosegretario Vito DE FILIPPO conferma la disponibilità ad inviare il documento richiesto nelle prossime ore.

Mario MARAZZITI, *presidente*, in ragione dell'assenza della relatrice, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto n. 283.**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
PRESENTATA DALLA RELATRICE**

La XII Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Atto n. 283);

evidenziato che l'articolo 1, comma 1, lettera gg), della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, prevede l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;

rilevato, al riguardo, che gli articoli 140, 142, 143 dello schema di decreto legislativo, in materia di affidamento degli appalti di servizi sociali, non prevedono il criterio dell'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa anche ai

contratti al di sotto della soglia dei 750.000 euro, diversamente da quanto previsto, invece, all'articolo 144, che riguarda i servizi di ristorazione, e che, pertanto, per ragioni di omogeneità, si reputa opportuno intervenire sul testo dell'atto in esame;

osservato, poi, che, lo schema di decreto non contiene alcuna previsione in relazione alle concessioni per i servizi sociali, diversamente da quanto previsto dall'articolo 19 della direttiva 2014/23/UE, ai sensi del quale « Le concessioni per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato IV che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva sono soggette esclusivamente agli obblighi previsti dall'articolo 31, paragrafo 3, e dagli articoli 32, 46 e 47 »;

evidenziato, quindi che l'articolo 143, nella parte in cui prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di riservare il diritto di partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici in materia di servizi sanitari, sociali e culturali esclusivamente ad organizzazioni che abbiano determinate caratteristiche, andrebbe coordinato con quanto previsto nell'ambito del disegno di legge C. 2617-B, recante la riforma del Terzo settore (approvato dalla Camera, modificato dal Senato e trasmesso nuovamente alla Camera), in relazione agli specifici requisiti che devono

essere posseduti dai soggetti aggiudicatari di appalti pubblici in tali settori;

ricordato, inoltre, che, nell'ambito della legge delega, la lettera *fff*) del comma 1 dell'articolo 1 reca un criterio direttivo che richiede la previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di « clausole sociali » volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

osservato, in proposito, che l'articolo 50, in applicazione del predetto criterio di delega nonché di quelli previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere *ddd*) e *ggg*), disciplinando l'inserimento di clausole sociali nei bandi di gara e negli avvisi, al fine del riassorbimento occupazionale, prevede, al comma 1, un impegno in tal senso in forma di mera « possibilità », considerata troppo blanda e che, in ogni caso, necessita di coordinamento con il successivo comma 2;

rilevato, sempre con riguardo all'articolo 50, come non sia stata inserita nel testo la funzione premiale prevista nella legge delega (articolo 1, comma 1, lettere *ddd*)), che fa esplicito riferimento all'« introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto »;

ricordato che l'articolo 112 dello schema di decreto, in recepimento dell'articolo 20 della direttiva 2014/24/UE e in coerenza con il criterio di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1 della richiamata legge delega, prevede norme riguardanti gli appalti e le concessioni riservati all'integrazione sociale di determinate categorie di cittadini svantaggiati. Tale articolo, in particolare, prevede, quando almeno il 30 per cento dei lavoratori degli operatori interessati sia composto da persone con disabilità o svantaggiate, la possibilità per le stazioni appaltanti (comma 1): di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto o di concessione; di riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e ai loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate; di riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti. L'articolo 112, al comma 3, specifica in particolare che la menzione della predetta disposizione deve essere fatta nel bando di gara o nell'avviso di preinformazione, e, ai sensi del comma 1, che, ai fini della sua applicazione, sono fatte salve le norme vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali;

evidenziato, al riguardo, che sarebbe opportuno coordinare la suddetta disposizione con quanto previsto dal suddetto disegno di legge C. 2617-B, recante la riforma del Terzo settore, a proposito del fatto che agli appalti e alle concessioni « riservati » – ai quali fa riferimento l'articolo 112 del provvedimento in esame – possano ricorrere esclusivamente i soggetti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 di tale disegno di legge;

fatto presente, altresì, che la direttiva 2014/24/UE, all'articolo 67, comma 2, lettera *c*), stabilisce che « l'elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del

quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi » e che tale principio è recepito dal comma 7 dell'articolo 95 dello schema di decreto;

evidenziata l'opportunità di integrare tale articolo al fine di affrontare il tema dell'approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche, poiché lo strumento della gara appare alle associazioni di pazienti più rappresentative poco opportuno a soddisfare le esigenze di salute, anche sulla base di quanto affermato dalle società scientifiche. Per tutelare il diritto alla salute delle persone diabetiche e dei malati cronici, infatti, l'ordine di priorità è identificato con il criterio dell'appropriatezza terapeutico-assistenziale che consente all'amministrazione di scegliere il presidio che meglio si adatta alle singole situazioni clinico-terapeutico e gestionali del paziente,

alla luce di tutte le premesse svolte,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

*lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi:*

a) si valuti l'opportunità di sostituire, al comma 1 dell'articolo 50, le parole: « possono prevedere » con la seguente: « prevedono »;

b) si valuti l'opportunità di inserire, al comma 7 dell'articolo 95, i seguenti periodi: « Al fine di garantire la continuità e l'appropriatezza terapeutica, la sicurezza e la qualità per le gare di approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche, si adotta l'accordo quadro di cui all'articolo 59, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono sono in base a criteri qualitativi. La determinazione del prezzo fisso è demandata alla Cabina di regia sull'*Health Technology Assessment* (HTA) dei dispositivi medici prevista dal

Patto per la salute e istituita con decreto del Ministro della salute del 12 marzo 2015. »;

c) si valuti l'opportunità di coordinare il testo dell'articolo 112 dello schema di decreto legislativo, con quanto previsto dal disegno di legge C. 2617-B, recante la riforma del Terzo settore (approvato dalla Camera, modificato dal Senato e trasmesso nuovamente alla Camera), nel senso di disporre che agli appalti e alle concessioni « riservati », cui fa riferimento l'articolo 112, possano ricorrere esclusivamente i soggetti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 del predetto disegno di legge;

d) si valuti l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 142, il seguente: « Art. 142-bis – (Principi per l'aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici.). – 1. Nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici, l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto servizi sociali ed altri servizi specifici di cui all'allegato IX, avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed è disciplinata esclusivamente dagli articoli 64, 97 e 98. È esclusa in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta anche al di sotto della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d).

2. L'aggiudicazione degli appalti di cui al comma 1, anche di importo inferiore alla soglia prevista all'articolo 35, comma 1, lettera d), avviene ai sensi della legge n. 328 del 2000 e delle leggi nazionali e regionali di settore e, comunque, con modalità tali da garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità anche economica, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle persone svantaggiate. ».

e) si valuti l'opportunità di coordinare il testo dell'articolo 143 dello schema di decreto legislativo, nella parte in cui prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di riservare il diritto di partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici in materia di servizi sanitari, sociali e culturali esclusi-

vamente ad organizzazioni che abbiano determinate caratteristiche, con quanto previsto nell'ambito del suddetto disegno di legge C. 2617-B, recante la riforma del Terzo settore, in relazione agli specifici requisiti che devono essere posseduti dai soggetti aggiudicatari di appalti pubblici in tali settori.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto n. 283.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI ALLA VIII COMMISSIONE**

La XII Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Atto n. 283);

evidenziato che l'articolo 1, comma 1, lettera gg), della legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, prevede l'aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta;

rilevato, al riguardo, che gli articoli 140, 142 e 143 dello schema di decreto legislativo, in materia di affidamento degli appalti di servizi sociali, non prevedono il criterio dell'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa anche ai contratti al di sotto della soglia dei

750.000 euro, diversamente da quanto previsto, invece, all'articolo 144, che riguarda i servizi di ristorazione, e che pertanto, per ragioni di omogeneità, si reputa opportuno intervenire sul testo dell'atto in esame;

osservato, poi, che, lo schema di decreto non contiene alcuna previsione in relazione alle concessioni per i servizi sociali, diversamente da quanto previsto dall'articolo 19 della direttiva 2014/23/UE, ai sensi del quale « Le concessioni per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell'allegato IV che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva sono soggette esclusivamente agli obblighi previsti dall'articolo 31, paragrafo 3, e dagli articoli 32, 46 e 47 »;

evidenziato, quindi che l'articolo 143, nella parte in cui prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di riservare il diritto di partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici in materia di servizi sanitari, sociali e culturali esclusivamente ad organizzazioni che abbiano determinate caratteristiche, andrebbe coordinato con quanto previsto nell'ambito del disegno di legge C. 2617-B, recante la riforma del Terzo settore (approvato dalla Camera, modificato dal Senato e trasmesso nuovamente alla Camera), in relazione agli specifici requisiti che devono essere posseduti dai soggetti aggiudicatari di appalti pubblici in tali settori;

sottolineata l'opportunità di tenere conto dei contenuti del testo unificato delle proposte di legge S. 2290, approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato, recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, in relazione all'articolo 144 dello schema di decreto legislativo;

ricordato, inoltre, che, nell'ambito della legge delega, la lettera *fff*) del comma 1 dell'articolo 1 reca un criterio direttivo che richiede la previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensità di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di « clausole sociali » volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prendendo a riferimento, per ciascun comparto merceologico o di attività, il contratto collettivo nazionale di lavoro che presenta le migliori condizioni per i lavoratori ed escludendo espressamente il ricorso al solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta, comunque nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

osservato, in proposito, che l'articolo 50, in applicazione del predetto criterio di delega nonché di quelli previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere *ddd*) e *ggg*), disciplinando l'inserimento di clausole sociali nei bandi di gara e negli avvisi, al fine del riassorbimento occupazionale, prevede, al comma 1, un impegno in tal senso in forma di mera « possibilità », considerata troppo blanda e che, in ogni caso, necessita di coordinamento con il successivo comma 2;

rilevato, sempre con riguardo all'articolo 50, come non sia stata inserita nel testo la funzione premiale prevista nella legge delega (articolo 1, comma 1, lettera

*ddd*)), che fa esplicito riferimento all'« introduzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale ovvero in via prioritaria gli addetti già impiegati nel medesimo appalto »;

ricordato che l'articolo 112 dello schema di decreto, in recepimento dell'articolo 20 della direttiva 2014/24/UE e in coerenza con il criterio di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1 della richiamata legge delega, prevede norme riguardanti gli appalti e le concessioni riservati all'integrazione sociale di determinate categorie di cittadini svantaggiati. Tale articolo, in particolare, al comma 1 prevede, quando almeno il 30 per cento dei lavoratori degli operatori interessati sia composto da persone con disabilità o svantaggiate, la possibilità per le stazioni appaltanti: di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto o di concessione; di riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e ai loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate; di riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti. Lo stesso articolo, al comma 3, specifica che la menzione della predetta disposizione deve essere fatta nel bando di gara o nell'avviso di preinformazione, e, ai sensi del comma 1, che, ai fini della sua applicazione, sono fatte salve le norme vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali;

evidenziato, al riguardo, che sarebbe opportuno coordinare la suddetta disposizione con quanto previsto dal suddetto disegno di legge C. 2617-B, recante la riforma del Terzo settore, a proposito del fatto che agli appalti e alle concessioni « riservati » – ai quali fa riferimento l'articolo 112 del provvedimento in esame – possano ricorrere esclusivamente i soggetti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del

lavoro e delle politiche sociali, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 di tale disegno di legge;

fatto presente, altresì, che la direttiva 2014/24/UE, all'articolo 67, comma 2, lettera c), stabilisce che « l'elemento relativo al costo può inoltre assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi » e che tale principio è recepito dal comma 7 dell'articolo 95 dello schema di decreto;

evidenziata l'opportunità di integrare tale articolo al fine di affrontare il tema dell'approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche o degenerative, poiché lo strumento della gara appare alle associazioni di pazienti più rappresentative poco opportuno a soddisfare le esigenze di salute, anche sulla base di quanto affermato dalle società scientifiche. Per tutelare il diritto alla salute delle persone diabetiche e dei malati cronici, infatti, l'ordine di priorità è identificato con il criterio dell'appropriatezza terapeutico-assistenziale che consente all'amministrazione di scegliere il presidio che meglio si adatta alle singole situazioni clinico-terapeutico e gestionali del paziente;

alla luce di tutte le premesse svolte,

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi:

a) si valuti l'opportunità di sostituire, al comma 1 dell'articolo 50, le parole: « possono prevedere » con la seguente: »prevedono »;

b) si valuti l'opportunità di inserire, al comma 7 dell'articolo 95, i seguenti periodi: « Al fine di garantire la continuità e l'appropriatezza terapeutica, la sicurezza e la qualità per le gare di approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche o degenerative, si adotta l'accordo quadro di cui all'articolo 59, comma 6, del

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad un prezzo fisso, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi. La determinazione del prezzo fisso è demandata alla Cabina di regia sull'*Health Technology Assessment* (HTA) dei dispositivi medici prevista dal Patto per la salute e istituita con decreto del Ministro della salute del 12 marzo 2015. »;

c) si valuti l'opportunità di coordinare il testo dell'articolo 112 con quanto previsto dal disegno di legge C. 2617-B, recante la riforma del Terzo settore (approvato dalla Camera, modificato dal Senato e trasmesso nuovamente alla Camera), nel senso di disporre che agli appalti e alle concessioni « riservati », cui fa riferimento l'articolo 112, possano ricorrere esclusivamente i soggetti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi di quanto previsto all'articolo 4 del predetto disegno di legge;

d) si valuti l'opportunità di inserire, dopo l'articolo 142, il seguente: « ART. 142-bis – (Principi per l'aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici). – 1. Nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento degli operatori economici, l'aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto servizi sociali ed altri servizi specifici di cui all'allegato IX, avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed è disciplinata esclusivamente dagli articoli 64, 97 e 98. È esclusa in ogni caso l'applicazione del solo criterio di aggiudicazione del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o del massimo ribasso d'asta anche al di sotto della soglia di cui all'articolo 35, comma 1, lettera d).

2. L'aggiudicazione degli appalti di cui al comma 1, anche di importo inferiore alla soglia prevista all'articolo 35, comma 1, lettera d), avviene ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328, e delle leggi nazionali e regionali di settore e, comunque,

con modalità tali da garantire la qualità, la continuità, l'accessibilità anche economica, la disponibilità e la completezza dei servizi, le esigenze specifiche delle persone svantaggiate. »;

e) si valuti l'opportunità di coordinare il testo dell'articolo 143, nella parte in cui prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di riservare il diritto di partecipazione alle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici in materia di servizi sanitari, sociali e culturali esclusivamente ad organizzazioni che abbiano determinate caratteristiche, con quanto previsto nell'ambito del suddetto disegno di legge C. 2617-B, recante la riforma del Terzo settore, in relazione agli specifici requisiti che devono essere posseduti dai

soggetti aggiudicatari di appalti pubblici in tali settori;

f) si valuti l'opportunità di tenere conto, all'articolo 144, concernente i servizi di ristorazione, dei contenuti del testo unificato delle proposte di legge S. 2290, approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato, recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, soprattutto al fine di prevedere, tra i criteri di assegnazione degli appalti nell'ambito della ristorazione, quello della cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari a fini di beneficenza da parte del soggetto aggiudicatario.

ALLEGATO 3

**Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo.**

**EMENDAMENTO TRASMESSO DALLA XIV COMMISSIONE**

*Al comma 1, allegato A, dopo la Direttiva (UE) 2015/565, inserire la seguente: Direttiva (CE) n. 2009/156 del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.*

**1. 26.** Il Governo.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	144
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i> ) .....	145
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti del Relatore</i> ) .....	165

##### COMITATO RISTRETTO:

Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio .....	144
---	-----

##### SEDE REFERENTE

Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe CASTIGLIONE.

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.**

**C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge.

Massimo FIORIO, *presidente e relatore*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che il termine per la presentazione di proposte emendative al testo in esame è scaduto alle ore 12 di giovedì 31

marzo. Fa quindi presente che sono stati presentati 106 emendamenti (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, avverte altresì di aver predisposto alcuni ulteriori emendamenti di carattere prevalentemente tecnico che presenta nella sua qualità di relatore (*vedi allegato 2*). Propone pertanto la fissazione del termine delle ore 10 domani per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del relatore.

La Commissione concorda.

Massimo FIORIO, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

##### COMITATO RISTRETTO

**Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.**

**C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

## ALLEGATO 1

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.****EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI  
(riferiti al testo base adottato nella seduta del 23 marzo 2016)**

## ART. 1.

*Al comma 1, dopo la parola: economica aggiungere la seguente: ambientale.*

**1. 1. Cenni.**

*Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: , ispirandosi a principi di sostenibilità ambientale.*

**1. 2. Cenni.**

## ART. 5.

*Al comma 1, dopo le parole: e di sperimentazione aggiungere le seguenti: e conservazione in situ del patrimonio genetico autoctono,.*

**5. 1. Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Lupo.**

## ART. 6.

*Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: Con il medesimo decreto viene disposto che i proventi delle sanzioni, di cui all'articolo 69, possono essere utilizzati per promuovere progetti mirati per la tutela e la valorizzazione dei vitigni autoctoni italiani.*

**6. 1. Cenni.**

## ART. 8.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 8.

1. Ai fini della presente legge si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le relative pertinenze destinati alla produzione o alla detenzione dei prodotti del settore vitivinicolo, definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, nonché dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, ad eccezione delle distillerie, degli acetifici degli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingredienti nella preparazione di altri prodotti alimentari e dei depositi di soli prodotti confezionati non annessi né intercomunicanti con cantine o stabilimenti enologici, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati;

2. I titolari di cantine o stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri, esentati dall'obbligo di presentare la planimetria dei locali all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, trasmettono all'ufficio territoriale la planimetria dei locali dello stabilimento e delle relative pertinenze, nella quale deve essere specificata l'ubicazione: a) dei singoli recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri;

3. La planimetria è corredata di una legenda riportante, per ogni recipiente di capacità superiore a 10 ettolitri, il codice alfanumerico identificativo e la capacità;

4. Fino alla implementazione della specifica funzionalità nell'ambito dei servizi

del SIAN, la planimetria è inviata a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) ovvero tramite consegna diretta in duplice copia, una delle quali è restituita all'interessato munita del timbro di accettazione dell'ufficio territoriale ricevente.

5. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione degli uffici territoriali le planimetrie presentate dai soggetti obbligati nonché le successive variazioni, anche con modalità telematiche.

6. Qualsiasi successiva variazione riguardante la capacità complessiva dichiarata ai sensi del comma 2, quale l'installazione o l'eliminazione di vasi vinari o cambi di destinazione d'uso, è comunicata all'ufficio territoriale. Fino alla implementazione della specifica funzionalità nell'ambito dei servizi del SIAN, la comunicazione è effettuata tramite lettera raccomandata, consegna diretta, telefax, PEC.

7. Lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello stesso locale è sempre consentito senza obbligo di comunicazione.

**8. 1.** Oliverio, Taricco, Romanini, Agostini, Terrosi.

*Al comma 1 sopprimere le parole: , in recipienti fissi o mobili, e successivamente le parole: nonché dei vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e.*

**8. 2.** Ciracì.

*Al comma 2, dopo la parola: enologici aggiungere le seguenti: di capacità complessiva superiore a 50 ettolitri.*

**8. 3.** Ciracì.

*Al comma 2 sopprimere le lettere b) e c).*

**8. 7.** Ciracì.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

**8. 5.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: cinque con la seguente: trenta.*

**8. 4.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 3, alla lettera a), sostituire le parole: 1000 litri con le seguenti: 10 ettolitri e successivamente sopprimere le parole: ed il materiale utilizzato per la loro costruzione.*

**8. 6.** Ciracì.

*Al comma 3 sopprimere la lettera b).*

**8. 8.** Ciracì.

*Al comma 6, dopo le parole: eliminazione di vasi vinari inserire le seguenti: di singola capacità superiore a 10 ettolitri.*

**8. 9.** Ottobre, Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Marguerettaz.

*Al comma 7, sostituire le parole: stesso locale con le seguenti: stesso fabbricato.*

**8. 10.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

## ART. 9.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. È consentita, senza obbligo di comunicazione, qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al comma 1 effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la menzione tradizionale vivace, per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati, nonché ai fini della produzione di particolari vini purché individuati dalle regioni con il provvedimento di cui al comma 2.

*Conseguentemente all'articolo 34, comma 2, lettera e), aggiungere dopo le parole: le relative restrizioni le seguenti: compreso lo stoccaggio e la conservazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati, del vino nuovo in fermentazione.*

**9. 1.** Taricco, Romanini, Agostini, Cenni.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. È consentita, senza obbligo di comunicazione, qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al comma 1 effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la menzione tradizionale vivace, per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati, nonché ai fini della produzione di particolari vini individuati dalle regioni con il provvedimento di cui al comma 2.

**9. 2.** Ciraci.

*Al comma 4, sostituire le parole da: tradizionale vivace fino alla fine del comma con le seguenti: tradizionale vivace. È inoltre consentita, senza obbligo di comunicazione, qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al comma 1 che si verifica spontaneamente nei vini imbottigliati, nonché ai fini della produzione di particolari vini (vino ottenuto da uve passite, vino da uve stramature, vini DOP e IGP aventi diritto a specifiche menzioni tradizionali, ecc.) individuati dalle regioni con il provvedimento di cui al comma 2.*

**9. 3.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 4, sostituire le parole da: nei vini imbottigliati fino alla fine del comma con le seguenti: nei vini imbottigliati. È inoltre consentita, senza obbligo di comunicazione, qualsiasi fermentazione o rifer-*

*mentazione al di fuori del periodo stabilito al comma 1 ai fini della produzione di particolari vini (vino ottenuto da uve passite, vino da uve stramature, vini DOP e IGP aventi diritto a specifiche menzioni tradizionali, ecc.) individuati dalle regioni con il provvedimento di cui al comma 2.*

**9. 4.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 4, dopo le parole: menzioni tradizionali, ecc.) inserire le seguenti: , nonché nei casi di vini a fermentazione differita.*

**9. 5.** Pisicchio, Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

#### ART. 11.

*Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: Entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge e, successivamente, ogni due anni il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali aggiorna, con proprio decreto, l'elenco di cui al periodo precedente.*

**11. 1.** Oliverio, Zanin, Agostini.

#### ART. 12.

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dal precedente periodo, per i produttori di quantitativi inferiori a 1000 hl l'anno, la detenzione delle fecce è consentita per un periodo più lungo, purché entro il 31 luglio dell'annata di produzione delle stesse, si provveda al loro conferimento o smaltimento in modo agronomicamente razionale.*

**12. 1.** Benedetti, Parentela, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Lupo.

*Al comma 5, dopo le parole:* le fecce di vino *inserire le seguenti:* fatta eccezione per quelle destinate ad usi agronomici.

\* **12. 2.** Ciracì.

*Al comma 5, dopo le parole:* le fecce di vino *inserire le seguenti:* fatta eccezione per quelle destinate ad usi agronomici.

\* **12. 3.** Capozzolo, Romanini, Taricco.

#### ART. 13.

*Sostituirlo con il seguente:*

#### ART. 13.

1. La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini spumanti, la preparazione delle bevande spiritose di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera *d*), punto *i*), terzo trattino, e punto *ii*), del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, nonché altre bevande anche aromatizzate a base di prodotti vitivinicoli può essere eseguita anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione, all'ufficio territoriale.

2. Il saccarosio, l'acquavite di vino, l'alcol e gli altri prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 sono detenuti in locali a ciò appositamente destinati comunque accessibili al controllo dell'ufficio territoriale e dichiarati in planimetria, ove prevista.

3. Negli stabilimenti in cui si producono essenzialmente vini spumanti elaborati con saccarosio, diversi dagli stabili-

menti di cui al comma 1, sono consentite le elaborazioni degli altri prodotti indicati dal comma 1, nonché le elaborazioni di vini frizzanti, purché tali elaborazioni siano preventivamente comunicate seguendo la procedura ivi indicata. In tale caso, non sono soggette a comunicazione preventiva le elaborazioni di vino spumante.

**13. 1.** Romanini, Cenni, Terrosi.

*Al comma 1, al primo periodo sostituire le parole da:* La preparazione sino a: 15 gennaio 2008 *con le seguenti:* La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini spumanti, la preparazione delle bevande spiritose di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera *d*), punto *i*), terzo trattino, e punto *ii*), del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, nonché altre bevande anche aromatizzate a base di prodotti vitivinicoli.

**13. 2.** Ciracì.

*Al comma 3, dopo le parole:* si producono *inserire la seguente:* essenzialmente.

**13. 3.** Ciracì.

*Sopprimere il comma 4.*

**13. 4.** Ciracì.

#### ART. 14.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Nei locali di un'impresa agricola che produce mosti o vini è consentita anche la produzione degli alimenti e delle bevande di cui al comma 1, lettere *b*), *c*), *d*) e la detenzione e l'impiego degli alimenti e delle bevande di cui al comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) nonché degli aromi, degli additivi e dei coloranti, purché esse rientrino nel-

l'ambito delle attività comunque connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

**14. 1.** Bagero.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

5. In deroga al divieto di cui al comma 1 è consentita la detenzione negli stabilimenti enologici delle sostanze indicate al comma 1 lettere a) e c) a condizione che le ditte interessate siano state espressamente autorizzate da parte dell'ufficio I.C.Q.R.F. competente per territorio. L'autorizzazione di cui sopra comporta da parte delle ditte richiedenti l'osservanza di prescrizioni tecniche e/o documentali particolari, indicate dall'I.C.Q.R.F. competente, finalizzate ad evitare che dette sostanze possano essere utilizzate nella produzione del vino o di altri prodotti vitivinicoli.

**14. 2.** Ottobre, Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Marguerettaz.

ART. 18.

*Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: espressamente con la seguente: obbligatoriamente.*

**18. 1.** Ottobre, Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Marguerettaz.

ART. 21.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **21. 1.** Terrosi, Agostini.

*Sopprimere il comma 3.*

\* **21. 2.** Ciraci.

ART. 22.

*Al comma 1, sostituire le parole: dalla vigente normativa dell'Unione europea con le seguenti: dal Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni.*

**22. 1.** Parentela, Benedetti, L'Abbate, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Lupo.

ART. 24.

*Al comma 1, lettera d), punto 1, sostituire le parole: 2 anni con le seguenti: un anno.*

**24. 1.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 28.

*Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:*

Fatti salvi i casi previsti nei disciplinari approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ammesso il riferimento a unità geografiche aggiuntive nel caso in cui il disciplinare di produzione preveda una o più sottozone.

\* **28. 1.** Taricco, Agostini, Terrosi.

*Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* Fatti salvi i casi previsti nei disciplinari approvati dalla data di entrata in vigore della presente legge, non è ammesso il riferimento a unità geografiche aggiuntive nel caso in cui il disciplinare di produzione preveda una o più sottozone.

\* **28. 2.** Ciraci.

## ART. 30.

*Al comma 2, dopo le parole:* ai vini DO che siano sottoposti *aggiungere le seguenti:* in misura del 100 per cento della relativa partita di prodotto.

**30. 1.** Schullian, Plangger, Alfredier, Ottobre, Marguerettaz.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Non possono essere utilizzate ulteriori e diverse menzioni contenenti il termine «selezione» oltre alla menzione «gran selezione. La menzione «gran selezione» non può essere attribuita congiuntamente alla menzione «superiore» e «riserva», fatta eccezione per le DOCG che contengono tali menzioni nel nome della denominazione».

\* **30. 2.** Zaccagnini.

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

Non possono essere utilizzate ulteriori e diverse menzioni contenenti il termine «selezione» oltre alla menzione «gran selezione. La menzione «gran selezione» non può essere attribuita congiuntamente alla menzione «superiore» e «riserva», fatta eccezione per le DOCG che contengono tali menzioni nel nome della denominazione».

\* **30. 3.** Ciracì.

## ART. 32.

*Al comma 1 sostituire le parole:* da almeno 10 anni *con le seguenti:* da almeno 5 anni.

**32. 1.** Venittelli, Zanin.

## ART. 33.

*Al comma 1, sostituire le parole:* due campagne vitivinicole *con le seguenti:* quattro campagne vitivinicole.

**33. 1.** Schullian, Plangger, Alfredier, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

## ART. 34.

*Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) la resa massima di uva ad ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino o la resa massima di vino per ettaro sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente. Fatte salve disposizioni più restrittive previste dai disciplinari, per i vini spumanti, per i vini frizzanti e per i vini liquorosi la resa di vino ad ettaro è riferita alla partita di vino base destinato all'elaborazione. L'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti e l'aggiunta dello sciroppo zuccherino per la presa di spuma dei vini spumanti, nonché l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio per i vini spumanti, è aumentativa di tale resa. In assenza di disposizioni specifiche nel disciplinare, le regioni o province autonome possono definire con proprio provvedimento condizioni di resa diverse rispetto a quanto stabilito nel presente capoverso. Fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, per i soli vini DO è consentito un esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva ad ettaro o della resa massima di vino per ettaro, che non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG, oppure di vini DOC o IGT a partire da un vino DOC, ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 37. Superata

la percentuale del 20 per cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della denominazione di origine. Le Regioni, su proposta dei consorzi di tutela di cui all'articolo 40 e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli, possono annualmente destinare il predetto esubero massimo di resa del 20 per cento alla produzione del relativo vino DOP, nel rispetto delle misure gestionali di cui all'articolo 38, comma 1. Nel caso in cui dal medesimo vigneto, destinato alla produzione di vini DO, il supero di uva, se previsto nel disciplinare, venga destinato ad altra DOC o IGT la resa massima di uva, comprensiva del supero stesso, non deve essere superiore alla resa massima di uva prevista nel disciplinare della DOC o IGT di destinazione. L'esubero di produzione deve essere vinificato nel rispetto della resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare di produzione della DOP o IGP di destinazione.

**34. 1.** Agostini, Terrosi, Romanini.

*Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:*

d) la resa massima di uva ad ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino o la resa di vino per ettaro sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente. Fatte salve disposizioni più restrittive previste dai disciplinari, per i vini spumanti frizzanti la resa di vino ad ettaro è riferita alla partita di vino base destinato all'elaborazione. L'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti e l'aggiunta dello sciroppo zuccherino per la presa di spuma dei vini spumanti, nonché l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio per i vini spumanti, è aumentativa di tale resa. In assenza di disposizioni specifiche nel disciplinare, le regioni o province autonome possono definire con proprio provvedimento condizioni di resa diverse rispetto a quanto stabilito nel presente capoverso. Fatte salve le specifiche disposizioni dei disci-

plinari, per i soli vini DO è consentito un esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva ad ettaro o resa di vino per ettaro, che non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG, oppure di vini DOC o IGT a partire da un vino DOC, ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 37. Superata la percentuale del 20 per cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della denominazione di origine. Le Regioni, su proposta dei consorzi di tutela di cui all'articolo 40 e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli, possono annualmente destinare il predetto esubero massimo di resa del 20 per cento alla produzione del relativo vino DOP, nel rispetto delle misure gestionali di cui all'articolo 38, comma 1. Nel caso in cui dal medesimo vigneto, destinato alla produzione di vini DO, il supero di uva, se previsto nel disciplinare, venga destinato ad altra DOC o IGT la resa massima di uva, comprensiva del supero stesso, non deve essere superiore alla resa massima di uva prevista nel disciplinare della DOC o IGT di destinazione. L'esubero di produzione deve essere vinificato nel rispetto della resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare di produzione della DOP o IGP di destinazione.

**34. 2.** Ciracì.

*Al comma 1, lettera d), sostituire il quinto periodo, con il seguente: fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, per i soli vini DO è consentito un esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva ad ettaro e della relativa resa di trasformazione in vino o della resa di vino per ettaro, che non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da*

un vino DOCG, oppure di vini DOC o IGT a partire da un vino DOC, purché vengano rispettate le condizioni ed i requisiti, anche di resa massima, della relativa resa di trasformazione o di resa di vino per ettaro dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 37.

**34. 3.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 1, lettera d), quinto periodo sostituire le parole:* fino al 20 per cento della resa massima di uva ad ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino o la resa di vino per ettaro *con le seguenti:* fino al 20 per cento della resa massima di uva ad ettaro e della relativa resa di trasformazione in vino o della resa di vino per ettaro.

**34. 4.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 2, lettera e) dopo le parole:* le relative percentuali *aggiungere le seguenti:* compreso lo stoccaggio e la conservazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati, del vino nuovo in fermentazione.

**34. 5.** Ciraci.

#### ART. 37.

*Al comma 7, dopo le parole:* purché ammesse per la medesima DOP *aggiungere le seguenti:* anche se riferibili a sottozona diversa.

**37. 1.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9. In casi eccezionali, non previsti dalla vigente normativa, su istanza motivata dell'interessato, può essere consentito il tra-

sferimento temporaneo al di fuori della zona di produzione delimitata delle partite di mosti e di vini di cui al precedente comma, previa specifica autorizzazione rilasciata dall'ufficio I.C.Q.R.F. competente per territorio.

**37. 2.** Ottobre, Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Marguerettaz.

#### ART. 39.

*Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:*

l) l'incarico di membro effettivo del Comitato, è incompatibile con incarichi dirigenziali e professionali svolti presso organismi di certificazione o altre organizzazioni aventi analoghe competenze.

**39. 1.** Zanin, Dal Moro, Oliverio, Cova, Prina, Venittelli, Antezza, Schullian, Taricco, Romanini, Mongello, Capozzolo, Agostini, Terrosi.

*Al comma 5 sostituire le parole da:* e possono fino alla fine del periodo *con le seguenti:* e non possono essere riconfermati.

**39. 2.** Benedetti, Parentela, L'Abbate, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo.

#### ART. 40.

*Al comma 3, lettera a) sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 5.*

**40. 1.** Gallinella, Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, L'Abbate, Gagnarli, Lupo.

*Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) sia retto da uno statuto che rispetti i requisiti individuati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e consenta l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori singoli o associati, vinificatori e imbottiglieri autorizzati, e che ne garantisca una equilibrata rappresentanza, in particolar modo garantendo al singolo che svolga le tre funzioni di viticoltore, vinificatore e imbottigliatore, un peso adeguatamente ponderato negli organi sociali, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 13.

*Conseguentemente, sostituire il comma 13 con il seguente:*

13. Per quanto non previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di svolgere le attività indicate dal medesimo articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea del consorzio, da esercitare con voto individuale all'interno di fasce di produzione, in modo da assicurare una adeguata rappresentatività a tutte le categorie di produttori e in modo che i voti di una fascia non siano superiori al 40 per cento di quelli spettanti a tutti i consorziati, nonché le modalità e le eventuali limitazioni per il conferimento delle deleghe di voto.

**40. 2.** Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Lupo, Gallinella, L'Abbate.

*Al comma 6, dopo le parole: tali funzioni sostituire le parole: è attribuita con le seguenti: può essere attribuita.*

**\* 40. 3.** Oliverio, Carra.

*Al comma 6, dopo le parole: tali funzioni sostituire le parole: è attribuita con le seguenti: può essere attribuita.*

**\* 40. 4.** Ciraci.

*Sopprimere il comma 12.*

**\*\* 40. 5.** Terrosi, Carra.

*Sopprimere il comma 12.*

**\*\* 40. 6.** Ciraci.

*All'articolo 40, dopo il comma 12, inserire il seguente:*

12-bis) i consorzi di tutela di cui al comma 4, anche in sinergia con Enti ed Organismi pubblici e privati, possono sostenere e promuovere attività di promozione dell'enoturismo.

**40. 7.** Cenni.

*Sostituire il comma 13 con il seguente:*

13. Per quanto non previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di svolgere le attività indicate dal medesimo articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea del consorzio, da esercitare con voto individuale all'interno di fasce di produzione, in modo da assicurare una adeguata rappresentatività a tutte le categorie di produttori e in modo che i voti di una fascia non siano superiori al 40 per cento di quelli spettanti a tutti i consorziati, nonché le modalità e le eventuali limitazioni per il conferimento delle deleghe di voto.

**40. 8.** Benedetti, Parentela, Gallinella, Massimiliano Bernini, L'Abbate, Gagnarli, Lupo.

## ART. 43.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 43.

1. Dalla data di iscrizione nel « registro delle DOP e IGP » della Commissione europea, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, le unità geografiche più grandi, le sottozone e le unità geografiche più piccole e le altre indicazioni riservate alle rispettive DOP e IGP non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei relativi disciplinari di produzione, nella specifica normativa dell'Unione europea e nella presente legge.

2. A partire dalla stessa data di cui al comma I è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine o l'indicazione geografica in modo non consentito dal rispettivo disciplinare di produzione, dalla specifica normativa dell'Unione europea e dalla presente legge.

3. Ai sensi della presente legge e conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea, è vietato il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità nell'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP indicati all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché dei seguenti prodotti elaborati a partire da prodotti vitivinicoli e comparabili senza DOP o IGP:

a) i prodotti elencati all'articolo 42, comma 2, lettere a), b), c);

b) le altre bevande fermentate e miscele di bevande indicate con Codice NC ex 2206 all'Allegato I parte XXIV, sezione 1, del Regolamento UE n. 1308/2013.

4. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea non si considera impiego di denominazione di origine o di indicazione geografica, al fine della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi

in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengono in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DO e IGT o possono creare confusione con essi, qualora siano utilizzati per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità di prodotti vitivinicoli qualificati con altra denominazione di origine o indicazione geografica o per altre categorie di prodotti vitivinicoli, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza, con riferimento al carattere alfabetico « x », ed in ogni caso non siano superiori alla metà, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto.

5. Le disposizioni relative all'impiego al di fuori delle relative denominazioni dei nomi delle menzioni tradizionali, delle unità geografiche più grandi, delle sottozone, delle unità geografiche più piccole e delle altre indicazioni riservate alle rispettive DOP e IGP, nonché le disposizioni relative all'uso di marchi costituiti o contenenti nomi di denominazioni di origine o indicazioni geografiche sono definite con apposito decreto del Ministro.

6. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6, al fine di indicare la collocazione territoriale dell'azienda vitivinicola o dei vigneti, il nome della regione o della provincia della zona che è alla base di altra denominazione di origine o indicazione geografica, può figurare nella etichettatura e presentazione del prodotto di tale ultima DOP/IGP, anche qualora detta regione o provincia sia riconosciuta come DOP o IGP, a condizione che tale indicazione veritiera sia nettamente separata dalle indicazioni obbligatorie e riportata nell'ambito delle informazioni complementari relative alla storia del vino, alla provenienza delle uve ed alle condizioni tecniche di elaborazione. È altresì consentito, per la predetta finalità ed alle medesime condizioni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 28, commi 2 e 4, riportare nell'etichettatura e presentazione di prodotti di DOP o IGP riferite a territori di ambito interregionale o interprovinciale o

intercomunale il nome di una unità amministrativa più piccola riservata ad altra DOP o IGP ricadente nel relativo ambito territoriale.

7. L'uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una qualsiasi indicazione relativa ai vini DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino alla indicazione e denominazione usata.

8. È consentito l'utilizzo nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del riferimento di una DOP o IGP in prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino DOP o IGP, purché gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato siano stati autorizzati dal consorzio di tutela della relativa DOP o IGP riconosciuto ai sensi dell'articolo 40, comma 4. In mancanza del riconoscimento del consorzio di tutela la predetta autorizzazione deve essere richiesta al Ministero.

9. Non è necessaria l'autorizzazione di cui al comma 12 nei seguenti casi:

a) qualora i prodotti derivati in questione non siano preimballati e siano preparati in laboratori annessi ad esercizi di somministrazione e vendita diretta al consumatore finale;

b) qualora il riferimento ad una denominazione geografica protetta o ad una indicazione geografica protetta sia riportato:

1) nell'etichettatura e presentazione delle bevande spiritose che ne abbiano diritto ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 e degli aceti di vino in conformità all'articolo 55;

2) esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato, purché tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità colorimetrica, nonché su sfondo uniforme.

**43. 1.** Romanini, Agostini.

*Sopprimere i commi 4, 6, 7, 8, 9 e 14 ed inserire il seguente:*

14-bis. Le disposizioni relative all'impiego al di fuori delle relative denominazioni dei nomi delle menzioni tradizionali, delle unità geografiche più grandi, delle sottozone, delle unità geografiche più piccole e delle altre indicazioni riservate alle rispettive DOP e IGP, nonché le disposizioni relative all'uso di marchi costituiti o contenenti nomi di denominazioni di origine o indicazioni geografiche sono definite con apposito decreto del Ministro.

**43. 2.** Ciracì.

*Al comma 5, dopo le parole: per l'etichettatura, aggiungere le seguenti: ad accezione di quanto riportato in retro etichetta.*

**43. 3.** Luciano Agostini, Lodolini, Oliverio, Marchetti, Terrosi, Capozzolo, Cova, Ferrari.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora i predetti nomi siano stati utilizzati già in periodo antecedente all'entrata in vigore della normativa dell'Unione europea, i caratteri usati per indicarli non devono superare i cinque millimetri di altezza per tre di larghezza.*

**43. 4.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 44.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: almeno il 15 per cento, con le seguenti: almeno il 16 per cento.*

**44. 1.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

## ART. 47.

*Al comma 6, dopo le parole:* Poligrafico e Zecca dello Stato, aggiungere le seguenti: o da tipografie autorizzate.

\* **47. 1.** Carra, Agostini, Romanini.

*Al comma 6, dopo le parole:* Poligrafico e Zecca dello Stato, aggiungere le seguenti: o da tipografie autorizzate.

\* **47. 2.** Ciracì.

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

8) I consorzi di tutela, di cui all'articolo 40, oppure in loro assenza le regioni, sentita la filiera vitivinicola interessata, decidono se avvalersi della facoltà di utilizzo del lotto di cui al comma 7. Inoltre, i predetti soggetti possono avvalersi di un sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo per i vini confezionati a DOC e IGT, secondo modalità da definire nel decreto di cui al comma 9, che, attraverso l'apposizione in chiaro su ogni recipiente di un codice alfanumerico univoco non seriale o di altri sistemi informatici equivalenti, renda possibile l'identificazione univoca di ogni singolo recipiente immesso sul mercato.

**47. 3.** Capozzolo, Agostini, Terrosi.

*Al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

Inoltre, i predetti soggetti possono avvalersi un sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo per i vini confezionati a DOC e IGT, secondo modalità da definire nel decreto di cui al comma 9, che, attraverso l'apposizione in chiaro su ogni recipiente di un codice alfanumerico univoco non seriale o di altri sistemi informatici equivalenti, renda possibile l'identificazione univoca di ogni singolo recipiente immesso sul mercato.

*Conseguentemente al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole:* Inoltre, con la medesima procedura sono stabilite le caratteristiche, nonché le modalità applicative, dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi individuati al comma 8 del presente articolo.

**47. 4.** Ciracì.

*Al comma 8, dopo le parole:* di un sistema telematico di controllo e tracciabilità, inserire le seguenti: , realizzato secondo criteri di sicurezza e con le modalità di cui al comma 6.

**47. 5.** Mongiello.

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

9) Con decreto del Ministro, sono stabilite le caratteristiche, le diciture, nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni. Inoltre, con la medesima procedura sono stabilite le caratteristiche, nonché le modalità applicative, dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi individuati al comma 8 del presente articolo.

**47. 6.** Zaccagnini.

## ART. 48.

*Al comma 2 sopprimere la parola:* successiva.

**48. 1.** Taricco.

## ART. 53.

*Al comma 2, sostituire le parole:* può essere, con la seguente: è.

**53. 3.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 2, dopo le parole:* e comunque almeno una volta all'anno., *aggiungere le seguenti:* Negli stabilimenti con produzione inferiore a 20 hl la registrazione è prevista con cadenze temporali e modalità semplificate.

**53. 1.** Taricco.

*Al comma 3, dopo le parole:* di varietà, nomi geografici DOP o IGP di cui all'articolo 55., *aggiungere le seguenti:* Le registrazioni dovranno altresì assicurare la tracciabilità dei prodotti ai fini del corretto inserimento in etichetta delle indicazioni di cui all'articolo 54, comma 3.

**53. 2.** Taricco.

*Al comma 3, dopo le parole:* nomi di varietà, *inserire le seguenti parole:* nomi geografici.

**53. 4.** Nicoletti, Fauttilli.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

5. Non sono obbligati alla tenuta del registro di cui al presente articolo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con una produzione annua complessiva inferiore a 50 ettolitri di aceto.

**53. 5.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 54.

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole:* operato il riempimento del recipiente, *aggiungere le seguenti:* nonché il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di produzione della materia prima agricola prevalente utilizzata nella produzione.

**54. 1.** Taricco.

ART. 55.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1) Nella denominazione di vendita di un aceto di vino può essere consentito il riferimento alla denominazione di un vino a DOP o IGP a condizione che l'elaborazione dell'aceto avvenga esclusivamente a partire dal relativo vino a DOP o IGP certificato o classificato ai sensi degli articoli 64 e 65, comma 1. È in ogni caso vietato l'uso dei termini « DOC », « DOP », « DOCG » e « IGT » o « IGP » in sigla o per esteso.

**55. 1.** Sani, Capozzolo.

*Al comma 2, dopo le parole:* indicazione geografica protetta, *inserire le seguenti parole:* o altra denominazione di origine.

**55. 2.** Nicoletti, Fauttilli.

ART. 57.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.

*Conseguentemente all'articolo 89 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* il comma 1-bis dell'articolo 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.

**57. 1.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 58.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 58.

1. Il Ministero è l'autorità preposta, ai sensi dell'articolo 146 del Regolamento (UE) 1308/2013, al coordinamento degli adempimenti amministrativi relativi alle imprese di produzione e trasformazione di uva e di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, al citato regolamento.

2. Nell'ambito dei sistemi del servizio SIAN sono inserite tutte le dichiarazioni, informazioni, comunicazioni, autocertificazioni, registri, dati e relativi aggiornamenti che le imprese di cui al comma precedente sono tenute a fornire in adempimento della normativa vigente, compresa quella relativa alla produzione di vino biologico, nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti, anche privati, cui sono attribuite funzioni di interesse pubblico, compresi i laboratori di analisi, le strutture autorizzate al controllo dei vini DOP e IGP, i consorzi e le commissioni di degustazione dei vini DOP, al fine di consentire alle imprese di effettuare le attività assentite. I dati inseriti e validati nel SIAN hanno efficacia preclusiva di contestazioni da parte degli organi di controllo e vigilanza, compresi gli organismi di certificazione, salvi i casi di dolo o colpa grave.

3. Con uno o più decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati gli adempimenti di cui al precedente comma applicando i seguenti principi:

a) Utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati, prevedendo riduzioni di adempimenti in presenza di dichiarazioni di conformità da parte dei centri di assistenza agricola;

b) Proporzionalità e razionalizzazione degli adempimenti amministrativi, tenendo conto degli interessi pubblici

coinvolti, della dimensione dell'impresa, dell'attività svolta e dell'assoggettamento volontario a procedure di certificazione di processo o di prodotto, compresa la riduzione degli adempimenti a carico delle imprese per la produzione di vino a denominazione di origine e indicazione geografica che utilizzano contrassegni di cui all'articolo 51, comma 6, o i sistemi telematici di controllo e tracciabilità di cui all'articolo 51, comma 7; informatizzazione delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

c) Eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominate, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attività esercitate e consentire alle imprese, in alternativa alle autocertificazioni, di richiedere agli enti ed organismi competenti la verifica preventiva dei requisiti relativi all'atto o attività secondo le norme vigenti.

4. I dati di competenza, già validati e inseriti su SIAN sono resi disponibili a regioni, consorzi di tutela e organismi di controllo limitatamente all'espletamento delle funzioni e degli incarichi di competenza.

**58. 1.** Capozzolo, Agostini.

*Al comma 2, aggiungere i seguenti commi:*

3. I dati inseriti e validati nel SIAN hanno efficacia preclusiva di contestazioni da parte degli organi di controllo e vigilanza, compresi gli organismi di certificazione, salvi i casi di dolo o colpa grave. Conseguentemente aggiungere il seguente: 2-bis « Con uno o più decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati gli adempimenti di

cui al precedente comma applicando i seguenti principi:

a) Utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati, prevedendo riduzioni di adempimenti in presenza di dichiarazioni di conformità da parte dei centri di assistenza agricola;

b) Proporzionalità e razionalizzazione degli adempimenti amministrativi, tenendo conto degli interessi pubblici coinvolti, della dimensione dell'impresa, dell'attività svolta e dell'assoggettamento volontario a procedure di certificazione di processo o di prodotto, compresa la riduzione degli adempimenti a carico delle imprese per la produzione di vino a denominazione di origine e indicazione geografica che utilizzano contrassegni di cui all'articolo 51, comma 6, o i sistemi telematici di controllo e tracciabilità di cui all'articolo 51, comma 7; informatizzazione delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

c) Eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominate, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attività esercitate e consentire alle imprese, in alternativa alle autocertificazioni, di richiedere agli enti ed organismi competenti la verifica preventiva dei requisiti relativi all'atto o attività secondo le norme vigenti.

4. I dati di competenza, già validati e inseriti su SIAN sono resi disponibili a regioni, consorzi di tutela e organismi di controllo limitatamente all'espletamento delle funzioni e degli incarichi di competenza.

**58. 2.** Ciraci.

ART. 60.

*Al comma 2, dopo le parole:* Agenzia delle dogane competente per territorio, sono inserite le seguenti: nonché delle aziende agricole con vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

**60. 1.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 64.

*Al comma 5, lettera c), sostituire la parola:* quadriennale, con la seguente: triennale.

\* **64. 1.** Zaccagnini.

*Al comma 5, lettera c), sostituire la parola:* quadriennale, con la seguente: triennale.

\* **64. 2.** Dal Moro, Zanin, Oliverio, Cova, Romanini, Prina, Venittelli, Antezza, Schullian, Taricco, Capozzolo, Luciano Agostini, Terrosi.

*Al comma 5, lettera c), sostituire la parola:* quadriennale, con la seguente: triennale.

\* **64. 3.** Ciraci.

*Sostituire i commi 13, 14 e 15 con il seguente:*

13. Le strutture di controllo possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea. Ogni produzione riconosciuta e ogni utilizzatore è soggetto al controllo di una sola struttura di controllo. La struttura di controllo autorizzata per la specifica DOP o IGP può avvalersi, sotto la propria responsabilità, delle strutture e del personale di altri soggetti iscritti all'elenco di cui al comma

4, purché le relative attività risultino dallo specifico piano di controllo. Al fine di assicurare il controllo unitario di tutte le produzioni a DOP e IGP, nei casi in cui l'utilizzatore della denominazione d'origine o indicazione geografica sia immesso nel sistema di controllo di più strutture di controllo, le strutture interessate devono di comune accordo individuare la struttura responsabile delle visite ispettive e attuare l'interscambio delle informazioni. In caso di mancato accordo la scelta è effettuata dalla regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano in cui ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni più rappresentative della filiera vitivinicola; in caso di imbottigliamento fuori regione o provincia autonoma la scelta è effettuata dalla regione o provincia autonoma nel cui territorio è situato lo stabilimento enologico.

**\*\* 64. 4.** Romanini, Taricco, Terrosi.

*Sostituire i commi 13, 14 e 15 con il seguente:*

13. Le strutture di controllo possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea. Ogni produzione riconosciuta e ogni utilizzatore è soggetto al controllo di una sola struttura di controllo. La struttura di controllo autorizzata per la specifica DOP o IGP può avvalersi, sotto la propria responsabilità, delle strutture e del personale di altri soggetti iscritti all'elenco di cui al comma 4, purché le relative attività risultino dallo specifico piano di controllo. Al fine di assicurare il controllo unitario di tutte le produzioni a DOP e IGP, nei casi in cui l'utilizzatore della denominazione d'origine o indicazione geografica sia immesso nel sistema di controllo di più strutture di controllo, le strutture interessate devono di comune accordo individuare la struttura responsabile delle visite ispettive e attuare l'interscambio delle informazioni. In caso di mancato accordo la scelta è effettuata dalla regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano in cui ricadono

le produzioni, sentite le organizzazioni più rappresentative della filiera vitivinicola; in caso di imbottigliamento fuori regione o provincia autonoma la scelta è effettuata dalla regione o provincia autonoma nel cui territorio è situato lo stabilimento enologico.

**\*\* 64. 5.** Ciracì.

*Sostituire il comma 14 con il seguente:*

14. Gli organismi di controllo possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea. Ogni produzione riconosciuta è soggetta al controllo di un organismo di controllo ad eccezione del seguente caso. Nel caso in cui una DO o una IG sia caratterizzata da un'ampia estensione – intendendosi con ciò un'estensione geografica comprendente il territorio amministrativo di almeno due province – e sia spazialmente sovrapposta ad altre DO o IG di più limitata estensione, dette attività possono essere svolte sulla DO o IG a più ampia estensione da più strutture di controllo. In tal caso la scelta dell'organismo di controllo viene affidata al consorzio di tutela riconosciuto per il DO o IG. In caso di assenza del consorzio la scelta viene affidata alla regione (o provincia autonoma) competente, sentiti i consorzi di tutela e le organizzazioni più rappresentative della filiera vitivinicola. Per garantire l'efficienza del controllo e la coerenza dei dati le strutture di controllo coinvolte devono agire in coordinamento tra loro, condividendo gli strumenti informatici e la base dati. L'organismo di controllo autorizzato per la specifica DO o IG può avvalersi, tramite apposita convenzione e sotto la propria responsabilità, degli organismi e del personale di altri soggetti iscritti all'elenco di cui al comma 4, purché le relative attività risultino dallo specifico piano di controllo.

**64. 6.** Zanin, Dal Moro, Oliverio, Cova, Romanini, Prina, Venittelli, Antezza, Schullian, Taricco, Mongiello.

## ART. 65.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per vini spumanti.*

**65. 1.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

4. Presso il Comitato di cui all'articolo 39 è istituita la commissione di appello, incaricata della revisione delle risultanze degli esami organolettici effettuati dalle commissioni di cui al comma 3.

*Conseguentemente al comma 6, dopo le parole: di cui al comma 3, aggiungere le parole: e la commissione di cui al comma 4.*

\* **65. 2.** Ciracì.

*Sostituire il comma 4, con il seguente:*

4. Presso il Comitato di cui all'articolo 39 è istituita la commissione di appello, incaricata della revisione delle risultanze degli esami organolettici effettuati dalle commissioni di cui al comma 3.

*Conseguentemente al comma 6, dopo le parole: di cui al comma 3, aggiungere le parole: e la commissione di cui al comma 4.*

\* **65. 4.** Oliverio, Taricco, Carra.

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le procedure e

le modalità, mediante i servizi del SIAN, per:

a) l'espletamento degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini DOCG;

b) l'espletamento degli esami organolettici mediante controlli sistematici per le DOC con produzione annuale certificata superiore a 10.000 hl e mediante controlli a campione per le DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 hl. Le singole DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 hl possono optare per esami organolettici mediante controlli sistematici;

c) l'espletamento degli esami analitici mediante controlli a campione, basati su analisi dei rischi, per i vini DOC e IGT. Le singole DOC possono optare per esami analitici mediante controlli sistematici;

d) per le operazioni di prelievo dei campioni;

e) la comunicazione dei parametri chimico-fisici per i vini a DOC attestato da parte di un laboratorio autorizzato

f) la definizione delle tolleranze consentite tra i parametri chimico-fisici comunicati ai sensi della lettera e) del presente comma e i parametri chimico-fisici riscontrati successivamente nella fase di controllo e vigilanza.

\*\* **65. 3.** Terrosi, Agostini, Carra.

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le procedure e le modalità, mediante i servizi del SIAN, per:

a) l'espletamento degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini DOCG;

b) l'espletamento degli esami organolettici mediante controlli sistematici per le

DOC con produzione annuale certificata superiore a 10.000 hl e mediante controlli a campione per le DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 hl. Le singole DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 hl possono optare per esami organolettici mediante controlli sistematici;

c) l'espletamento degli esami analitici mediante controlli a campione, basati su analisi dei rischi, per i vini DOC e IGT. Le singole DOC possono optare per esami analitici mediante controlli sistematici;

d) per le operazioni di prelievo dei campioni;

e) la comunicazione dei parametri chimico-fisici per i vini a DOC attestato da parte di un laboratorio autorizzato

f) la definizione delle tolleranze consentite tra i parametri chimico-fisici comunicati ai sensi della lettera e) del presente comma e i parametri chimico-fisici riscontrati successivamente nella fase di controllo e vigilanza.

**\*\* 65. 5.** Ciracì.

#### ART. 69.

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari tale percentuale viene aumentata al 10 per cento.

**69. 1.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

*Al comma 4, sopprimere le parole:* e non accede a nessun regime di aiuti o misura di sostegno comunitaria per due anni.

**\* 69. 2.** Cenni.

*Al comma 4, sopprimere le parole:* e non accede a nessun regime di aiuti o misura di sostegno comunitaria per due anni.

**\* 69. 3.** Ciracì.

*Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari tale percentuale viene aumentata al 10 per cento.

**69. 4.** Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

#### ART. 74.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all'articolo 47, commi 6 e 7, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, è soggetto, in aggiunta alle sanzioni penali di cui agli articoli 468 e 469 del codice penale, alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro a centomila euro. Salvo quanto previsto al successivo comma 8, chiunque contraffà o altera i codici di identificazione alternativi ai contrassegni, previsti dall'articolo 47, comma 8, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa i predetti codici alterati o contraffatti, è soggetto alla pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da duecento euro a duemila euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque utilizza su più recipienti il medesimo codice di identificazione di cui all'articolo 47, comma 8, è soggetto alla pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da duecento euro a duemila euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque utilizza i codici di identificazione di cui all'articolo 47, comma 8, rilasciati da un soggetto non autorizzato è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da duecento euro a duemila euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro.

**74. 3.** Taricco.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all'articolo 47, commi 6 e 7, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, è soggetto, in aggiunta alle sanzioni penali di cui agli articoli 468 e 469 del codice penale, alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro a centomila euro. Salvo quanto previsto al successivo comma 8, chiunque contraffà o altera i codici di identificazione alternativi ai contrassegni, previsti dall'articolo 47, comma 8, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa i predetti codici alterati o contraffatti, è soggetto alla pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da centotre euro a milletrentadue euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque utilizza su più recipienti il medesimo codice di identificazione di cui all'articolo 47, comma 8, è soggetto alla pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da centotre euro a milletrentadue euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque utilizza i codici di identificazione di cui all'articolo 47, comma 8, rilasciati da un soggetto non autorizzato è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da centotre euro a milletrentadue euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro.

\* **74. 1.** Taricco, Agostini.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all'articolo 47, commi 6 e 7, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, è soggetto, in aggiunta alle sanzioni penali di cui agli articoli 468 e 469 del codice penale, alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro a centomila euro. Salvo quanto previsto al suc-

cessivo comma 8, chiunque contraffà o altera i codici di identificazione alternativi ai contrassegni, previsti dall'articolo 47, comma 8, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa i predetti codici alterati o contraffatti, è soggetto alla pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da centotre euro a milletrentadue euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque utilizza su più recipienti il medesimo codice di identificazione di cui all'articolo 47, comma 8, è soggetto alla pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da centotre euro a milletrentadue euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque utilizza i codici di identificazione di cui all'articolo 47, comma 8, rilasciati da un soggetto non autorizzato è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da centotre euro a milletrentadue euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro.

\* **74. 2.** Ciraci.

*Al comma 8, sostituire le parole:* codici di identificazione di cui all'articolo 47, comma 7, con le seguenti: codici di identificazione di cui all'articolo 47, comma 8.

**74. 4.** Taricco.

ART. 86.

*Al comma 6, dopo la parola:* consumatori, aggiungere le seguenti: e i comuni.

**86. 1.** Cenni.

ART. 87.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-bis. Per lo smaltimento di etichette presenti in azienda dichiarate entro 30

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi, è autorizzato l'utilizzo di etichette rispondenti alle norme precedentemente in vigore.

**87. 1.** Taricco.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

1-*bis*. Le disposizioni relative alla diffida, ove prevista, si applicano anche alle violazioni per le quali siano già stati avviati i relativi procedimenti amministrativi sanzionatori, non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

**87. 2.** Taricco.

**ART. 88.**

*Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**ART. 88-bis.**

*(Modifiche alla legge 27 luglio 1999, n. 268, relativa alla Disciplina delle « strade del vino »).*

1. All'articolo 1 della legge 27 luglio 1999, n. 268, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

« 3-*bis*. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle

produzioni designate con denominazioni DOP o IGP delle regioni cui appartengono le strade dei vini, non cucinate contestualmente alla somministrazione del vino, può essere esercitata dalle aziende agricole vitivinicole aderenti alle « Strade del Vino » di cui alla presente legge previa presentazione al comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari.

3-*ter*. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a denominazione DOP o IGP di cui al comma 3-*bis*, deve comunque rimanere secondaria rispetto all'attività prevalente e caratterizzante le aziende agricole vitivinicole aderenti alle « Strade del Vino ».

3-*quater*. Alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a denominazione DOP o IGP di cui al comma 3-*bis*, non si applicano la « Disciplina dell'agriturismo » di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e le norme « sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi » di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287 ».

**88. 01.** Mongiello, Ginefra, Michele Bordo, Vico, Pelillo, Grassi, Ventricelli, Losacco, Capone, Montroni, Mognato, Mazzoli, D'Arienzo, Naccarato, Rotta, Morani, Lodolini.

## ALLEGATO 2

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.****EMENDAMENTI DEL RELATORE****(riferiti al testo base adottato nella seduta del 23 marzo 2016)**

## ART. 7.

*Al comma 4, dopo la parola fascicolo aggiungere la seguente: aziendale e, al comma 9, sostituire le parole: Con decreto di cui all'articolo 5, comma 1 con le seguenti: Con apposito decreto del Ministero.*

**7. 100.** Il Relatore.

## ART. 18.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole in bottiglia e in sopprimere la parola: grandi.*

**18. 100.** Il Relatore.

## ART. 19.

*Sostituire la rubrica (Vino biologico) con la seguente: (Prodotti vitivinicoli biologici).*

**19. 100.** Il Relatore.

## ART. 22.

*Al comma 1, sopprimere le parole: da stabilire con Decreto del Ministro.*

**22. 100.** Il Relatore.

## ART. 23.

*Al comma 6, lettera a), sostituire la parola: microscopica con la seguente: microbiologica.*

**23. 100.** Il Relatore.

## ART. 24.

*Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: microscopica con la seguente: microbiologica.*

**24. 100.** Il Relatore.

## ART. 37.

*Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: formale.*

**37. 100.** Il Relatore.

*Al comma 5, sostituire le parole: della denominazione di origine con le seguenti: del riferimento geografico originario e, al comma 9, sopprimere la parola temporaneo.*

**37 .101.** Il Relatore.

## ART. 38.

*Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:*

1. Per i vini DOP, in annate climaticamente favorevoli, le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria, possono destinare l'esubero massimo di resa del 20 per cento di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *d*), a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione fino al limite massimo delle rese previsto dal disciplinare di produzione oppure sbloccato con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato.

**38. 100.** Il Relatore.

## ART. 48.

*Al comma 5, sopprimere la lettera c).*

**48. 100.** Il Relatore.

## ART. 55.

*Sostituire la rubrica (Utilizzo delle DOP e IGP) con la seguente: (Utilizzo delle DOP,*

*IGP e dei nomi varietali) e, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni: dopo le parole aceto di vino aggiungere le seguenti: nonché dei nomi varietali; dopo la parola: IGP aggiungere la seguente: o varietali; e, dopo le parole degli articoli 64 e 65, comma 1, aggiungere le seguenti: dell'articolo 66.*

**55. 100.** Il Relatore.

## ART. 57.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Per gli operatori dotati di sistemi informatici aziendali che si interfacciano alla banca dati SIAN, il rispetto dei termini di registrazione prescritti si considera assolto con l'inserimento dei dati nel proprio sistema informatico, a condizione che i predetti sistemi siano in grado di rispettare quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, pubblicato sul sito istituzionale del ministero medesimo.

**57. 100.** Il Relatore.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Atto n. 267 ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	167
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	169

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.*

#### La seduta comincia alle 14.05.

**Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.**

**Atto n. 267.**

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 31 marzo 2016.

Bruno TABACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 31 marzo il relatore, sen. Sollo, ha illustrato il contenuto del provvedimento e si è svolto un dibattito,

nel quale è intervenuto anche il Sottosegretario Angelo Rughetti; questa mattina la proposta di parere elaborata dal relatore è stata inviata a tutti i componenti della Commissione. Chiede al senatore Sollo se intenda illustrare la sua proposta, sulla quale i vice presidenti Petrenga e Sollo, impossibilitati a partecipare alla seduta, hanno espresso la loro condivisione.

Il senatore Pasquale SOLLO (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere, che ha elaborato tenendo conto del dibattito svoltosi nella precedente seduta e dei pareri espressi dal Consiglio di Stato, dal Garante dei dati personali e dalla Conferenza unificata e della segnalazione dell'ANAC. Si sofferma in particolare sulla seconda delle sette osservazioni in cui si articola la proposta di parere, relativa all'opportunità di sostituire al «silenzio-rigetto» rispetto alla richiesta di dati e documenti – attualmente previsto nello schema – l'obbligo per le amministrazioni di esplicitare il proprio rifiuto, fornendone una motivazione.

Il Sottosegretario Angelo RUGHETTI ringrazia il relatore ed i componenti della Commissione per il lavoro svolto, sottolineando come il dibattito attorno allo schema si stia incentrando su due profili delicati: l'istituto del silenzio-rigetto e l'apparato sanzionatorio. Segnala che il Ministro Madia ha già espresso disponibilità ad approfondire le due questioni. Dichiarò in conclusione che i suggerimenti avanzati dal relatore nella proposta di parere incontrano la volontà politica del Governo.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario Rughetti e prende atto della disponibilità del Governo. Pone quindi in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere, con l'astensione dell'on. Pratavia (vedi allegato).

Il senatore Pasquale SOLLO (PD), *relatore*, ringrazia il Sottosegretario Rughetti, il presidente e tutti i componenti della Commissione per l'apporto dato e la condivisione espressa al suo lavoro in qualità di relatore, ben supportato dagli uffici.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia a sua volta il senatore Sollo e dichiara conclusa la seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (atto n. 267).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Atto n. 267);

rilevato che:

il comma 1 della disposizione di delega richiama i principi e criteri direttivi enucleati dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190, in base ai quali è stato emanato il citato decreto legislativo n. 33 del 2013, ed individua 8 ulteriori principi e criteri direttivi;

alcuni dei nuovi principi e criteri direttivi introdotti dal comma 1 riguardano aspetti attualmente non disciplinati dal decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare:

la precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani per la prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa. Si tratta di materia allo stato disciplinata direttamente dalla legge n. 190/2012 (lettera *d*);

la definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi, alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa e alla verifica dei limiti derivanti dal segreto (lettera *f*);

il riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento. Questo principio è volto all'introduzione nel nostro ordinamento di una sorta di *Freedom of information act* (FOIA);

quest'ultimo punto è quello che caratterizza lo schema e che ha focalizzato l'attenzione del dibattito e dei pareri espressi dal Consiglio di Stato, dal Garante dei dati personali e dalla Conferenza unificata e della segnalazione dell'ANAC;

due criteri contenuti nella disposizione di delega (articolo 7, comma 1, lettera *h*)) non vengono attuati dallo schema in commento: il diritto di accesso dei membri del Parlamento ai documenti amministrativi e la semplificazione delle procedure di iscrizione nelle *white list*;

lo schema persegue in estrema sintesi i seguenti obiettivi: ridefinire l'ambito

di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza; prevedere misure organizzative per la pubblicazione di alcune informazioni e per la concentrazione e riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche; razionalizzare e precisare gli obblighi di pubblicazione; individuare i soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza;

particolare importanza ha la nuova impostazione data al tema dell'accesso civico: in particolare, lo schema introduce nell'ambito del decreto legislativo n. 33 del 2013 un nuovo capo I-*bis*, rubricato « Dati pubblici aperti », da un lato riconoscendo un diritto di accesso civico generalizzato (articolo 5, nuovo comma 2 del decreto legislativo n. 33), dall'altro ponendo talune limitazioni (nuovo articolo 5-*bis*) e prevedendo una forma di silenzio-rigetto rispetto alle domande di accesso, oggetto di proposte di modifica da parte del Consiglio di Stato e dell'ANAC;

a tutela dei controinteressati è previsto un termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione effettuata da parte dell'amministrazione che riceve la richiesta per opporsi all'istanza di accesso;

dal punto di vista della Commissione, le semplificazioni sembrano presentare un saldo attivo rispetto ai nuovi obblighi. In particolare:

si eliminano numerosi obblighi di pubblicazione;

si introduce la « clausola di flessibilità », che consiste nella possibilità di semplificare gli obblighi di pubblicazione in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte: in particolare, l'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione, prevedere « modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per gli organi e collegi professionali » (articolo 4);

si elimina l'obbligo di allegare, ai regolamenti ministeriali o interministeriali ed ai provvedimenti amministrativi a ca-

rattere generale, l'elenco degli oneri informativi gravanti sui cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi e di pubblicarli sui siti istituzionali delle amministrazioni (articolo 34, abrogato dall'articolo 43, comma 1, lettera g) dello schema): si tratta di una previsione rimasta spesso disattesa, anche perché concorre con la previsione – cui sarebbe utile dare puntuale e generalizzata attuazione – dell'articolo 14, comma 5-*bis*, della legge n. 246 del 2005 (introdotto dalla legge n. 180 del 2011), che attribuisce alla relazione per l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) il compito di rilevare gli oneri informativi e i relativi costi amministrativi, « introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese »;

sul fronte dei nuovi obblighi, si segnalano:

la definizione di maggiori livelli di trasparenza quale obiettivo strategico di ogni amministrazione, « che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali » (articolo 10);

l'equiparazione dei dirigenti ai titolari di cariche politiche ai fini degli obblighi di pubblicazione di *curricula* e compensi (articolo 14);

la pubblicazione dei provvedimenti adottati dalle società partecipate (articolo 22) e dei provvedimenti di adozione delle varianti dei contratti pubblici (articolo 37);

su taluni di questi aspetti sono intervenuti i pareri richiamati;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

andrebbe valutata l'opportunità di:

prevedere una fase di adeguamento alla nuova disciplina, eventualmente differendone l'efficacia di un congruo periodo;

sostituire al « silenzio-rigetto » rispetto alla richiesta di dati e documenti un espresso rifiuto con obbligo di motivazione;

prevedere, oltre al ricorso in via giurisdizionale, un previo appello ad altri organismi, quali ad esempio – a livello nazionale – l'ANAC o la Commissione per l'accesso e – a livello regionale e locale – i difensori civici regionali, che già esercitano lo stesso ruolo di mediazione tra cittadini e pubblica amministrazione con riguardo al diritto di accesso agli atti amministrativi (articolo 25 della legge n. 241 del 1990);

definire un termine più ampio per fare opposizione alla richiesta d'accesso;

verificare se – in luogo della soppressione dell'obbligo di pubblicazione, sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, dello scadenario contenente

l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti – non si possa procedere ad una sua rivisitazione, visto anche, come rilevato dal Consiglio di Stato, che « non può dirsi che una siffatta tipologia di scadenario non conservi, all'evidenza, una sua propria utilità, alla luce anche del ripetersi dei fenomeni di ritardo nell'attuazione degli obblighi amministrativi derivanti dai sopravvenuti provvedimenti di legge »;

sopprimere i riferimenti al vigente codice degli appalti, che sta per essere integralmente sostituito da un nuovo testo, sul quale si stanno per pronunciare le competenti Commissioni parlamentari (atto del Governo n. 283);

definire meglio l'ambito di applicazione dell'articolo 41, comma 1, lettera e) dello schema, chiarendo cosa si intenda per « amministrazioni di piccole dimensioni ».

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'attuazione del federalismo fiscale

### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380- <i>quater</i> , della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Atto n. 284 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	172
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere dei Relatori</i> ) .....	174

#### ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

#### La seduta comincia alle 14.35.

**Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Atto n. 284.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2016.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che i relatori hanno presentato una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (*vedi allegato*).

La senatrice Maria Cecilia GUERRA (PD), *relatrice*, illustrando la proposta di

parere, ricorda che, insieme al relatore Paglia, ha inteso tenere conto dei diversi rilievi emersi nel corso del dibattito sullo schema di decreto in esame.

La questione più rilevante è connessa alle modifiche legislative intercorse e, in particolare, alle conseguenze della esenzione della Tasi sulla prima casa. In questo modo si possono produrre effetti iniqui, in particolare a carico dei comuni turistici o dei comuni più piccoli in cui siano presenti numerose seconde case. Il tema è fatto oggetto di una specifica condizione contenuta nella proposta di parere, in cui si prospetta di calcolare tra le componenti della capacità fiscale anche quei trasferimenti compensativi, finanziati attraverso il Fondo di solidarietà comunale, che si configurano come sostituzione del gettito standard di IMU e TASI ammesse alla esenzione dal 2016.

Per il resto, la proposta di parere tiene conto di ulteriori aspetti.

Si tratta in primo luogo della scarsa trasparenza delle capacità fiscali, determinata dal computo della TARI; sul punto la questione potrebbe essere risolta con una indicazione separata dei dati relativi proprio alla TARI.

Ulteriori aspetti sono costituiti dai problemi relativi al mancato aggiornamento delle rendite catastali e dal computo del *tax gap*. Tuttavia, anche se la percentuale di incidenza del *tax gap* è rimasta immutata, occorre considerare che si è tenuto conto non più del gettito effettivo ma di quello teorico e pertanto, nei fatti, il *tax gap* rileverà in misura crescente. In fine, il parere tiene conto della questione del metodo di calcolo della capacità fiscale residua.

Il deputato Giovanni PAGLIA (SI-SEL), *relatore*, concorda con la relatrice Guerra.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che, secondo quanto convenuto dall'ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di eventuali proposte modificative o alternative alla proposta di parere dei relatori è fissato per mercoledì 6 aprile 2016, alle ore 16.

Rinvia il seguito dell'esame alla seduta che avrà luogo giovedì 7 aprile 2016, alle ore 8.

**La seduta termina alle 14.45.**

ALLEGATO

**Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Atto n. 284).**

**PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto ministeriale recante adozione di una integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (atto n. 284);

valutato che le ragioni che hanno reso necessario procedere alla richiamata integrazione della nota metodologica e all'aggiornamento delle stime sono in larga parte riconducibili alla necessità di tenere conto delle modifiche alla normativa Imu/Tasi apportate dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015);

osservato che tali modifiche non si limitano ad eliminare alcune componenti della capacità fiscale (attraverso la soppressione della Tasi sulle abitazioni principali non di lusso e un ampliamento delle esenzioni riconosciute ai fini Imu, segnatamente per quanto riguarda i terreni agricoli), ma ne neutralizzano gli effetti sulle entrate dei singoli comuni, attraverso la previsione di trasferimenti compensativi, calcolati con riferimento al gettito effettivo relativo al 2015;

valutato che la non considerazione di tali trasferimenti compensativi nell'ambito della capacità fiscale standard produrrebbe un'alterazione indebita del procedi-

mento perequativo previsto dalla normativa in essere, favorendo i comuni che più hanno beneficiato degli interventi normativi citati, che a fronte di risorse immutate si vedrebbero riconosciuto un *gap* fra fabbisogni e capacità fiscale, e quindi trasferimenti compensativi, superiori;

considerato in particolare che nel meccanismo perequativo ideato dalla legge n. 42 del 2009 i trasferimenti compensativi non erano contemplati ai fini del procedimento perequativo in quanto non se ne presupponeva l'esistenza;

considerato che tale distorsione è in grado di influenzare non solo la distribuzione del 30 per cento del fondo di solidarietà comunale per il 2016 che avverrà sulla base della differenza fra fabbisogni standard e capacità fiscali standard, ma anche la componente commisurata alla differenza tra risorse storiche e somma delle entrate IMU e TASI, valutate ad aliquota *standard*;

considerato che la penalizzazione in questione andrebbe ai danni dei comuni, a vocazione turistica, specie di piccole dimensioni, nei quali l'incidenza delle seconde case è relativamente più elevata, laddove gli effetti di tale incidenza sulla capacità fiscale sono comunque già colti in modo significativo anche dalla componente residuale della capacità fiscale (in cui assume un peso di rilievo la variabile « presenza di seconde case »);

valutato nel complesso che, per quanto a seguito dell'affievolimento della

spinta all'autonomia tributaria dei Comuni e in ragione del peso crescente assunto dai trasferimenti (in larga parte a titolo compensativo) da parte dello Stato centrale, il quadro delineato dalla legge 42 del 2009 richiede un ripensamento complessivo dei criteri di perequazione, è in ogni caso necessario evitare, già a partire dal 2016, che l'eliminazione di una componente rilevante della capacità fiscale standard, che era stata calcolata con riferimento all'anno 2015, e la sua piena sostituzione con una entrata a titolo compensativo di pari ammontare alteri profondamente il processo perequativo;

valutate positivamente le innovazioni apportate, segnatamente per quanto riguarda l'allineamento del riferimento temporale dei dati relativi alle capacità fiscali a quello dei fabbisogni standard, e le correzioni alle possibili distorsioni verso l'alto della stima della capacità fiscali residuale pro capite dei Comuni più piccoli;

valutato altresì positivamente l'aggiornamento delle basi dati usate a riferimento, sia per quanto riguarda la base imponibile dell'addizionale comunale all'Irpef (ACI), la cui volatilità esporrebbe a rischi di errori nel calcolo della capacità fiscale soprattutto dei piccoli comuni, sia per quanto riguarda le variabili usate nella stima della capacità fiscale residua;

valutato positivamente l'aggiornamento al 2013 dei dati catastali presi a riferimento per la valutazione dell'Imu e della Tasi sugli immobili diversi dall'abitazione principale non di lusso;

rilevato, d'altro lato, che il ritardo nella rideterminazione dei valori catastali, che era previsto dalla legge delega 11 marzo 2014, n. 23, costituisce, ai fini della perequazione, una penalizzazione per i comuni che hanno comunque proceduto ad un aggiornamento delle rendite;

valutato positivamente il criterio prudenziale utilizzato per l'applicazione del *tax gap*, per il 2016, pur senza perdere di vista l'esigenza di una sua progressiva valorizzazione;

evidenziato che, per motivi ascrivibili alla solidità delle stime, la capacità fiscale residua tiene insieme due entrate di natura molto diversa: i tributi minori e le tariffe;

evidenziato inoltre che l'inclusione della Tari nel calcolo della capacità fiscale risponde ad una motivazione meramente contabile, finalizzata alla esposizione, nell'ambito dei fabbisogni standard, anche dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti, ma può generare distorsioni interpretative in sede di lettura dei dati relativi alle capacità fiscali dei comuni,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

siano calcolati fra le componenti della capacità fiscale anche quei trasferimenti compensativi, finanziati attraverso il Fondo di solidarietà, che si configurano come mera sostituzione del gettito standard (base effettiva per aliquota *standard*) di Imu e Tasi sulle componenti delle basi imponibili di questi tributi che sono state ammesse all'esenzione dal 2016;

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* nelle tabelle contenute nelle appendici e nell'allegato sia riportata una colonna aggiuntiva in cui sia evidenziato il calcolo della capacità fiscale senza considerare il gettito della Tari;

*b)* individui il Governo, nell'ulteriore processo di determinazione delle capacità fiscali, gli strumenti più idonei affinché la stima delle capacità fiscali residue risulti ulteriormente affinata in modo da distinguere, mantenendone la significatività, la stima delle tariffe *standard* da quella dei tributi minori *standard*;

*c)* sia incrementata progressivamente, nel corso del tempo, la quota percentuale del *tax gap* di cui tenere conto ai fini della determinazione della capacità fiscale.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Giuseppe Peleggi (Svolgimento e rinvio) .....	176
--	-----

*Martedì 5 aprile 2016. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Giuseppe Peleggi.**

*(Svolgimento e rinvio).*

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*(La Commissione concorda).*

Introduce quindi l'audizione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Giuseppe Peleggi, accompagnato dal Vicedirettore dell'Area Monopoli, Alessandro Aronica, dedicata al tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi pubblici.

Giuseppe PELEGGI, *Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i senatori Franco MIRABELLI (PD), Stefano VACCARI (PD) e Francesco MOLINARI (MISTO), a qui rispondono Giuseppe PELEGGI, *Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*, e Alessandro ARONICA, *Vicedirettore dell'Area Monopoli*.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dottor Giuseppe Peleggi per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

---

#### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	177
------------------------------------	-----

*Martedì 5 aprile 2016. – Presidenza del  
presidente Giacomo STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

#### **Comunicazioni del Presidente.**

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta sulle quali intervengono i senatori CASSON (PD) ed ESPOSITO (Area Popolare NCD-UDC) e la deputata VILLECCO CALIPARI (PD).

**La seduta termina alle 15.40.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'infanzia e l'adolescenza

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	178
Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) .	178
Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione « Genitori sottratti » e dell'Associazione « Un genitore per amico » ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	179

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza della vicepresidente Rosetta Enza BLUNDO.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

#### Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

*(Deliberazione di una proroga del termine).*

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, comunica che è stata acquisita la previa intesa con la Presidente della Camera e con il Presidente del Senato, ai sensi

dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento della Camera, in merito alla proroga del termine dell'indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Propone pertanto che il termine della predetta indagine, precedentemente fissato al 31 marzo, sia prorogato al 31 luglio 2016.

Donella MATTESINI (PD), chiede, se possibile, di prorogare il termine al settembre 2016.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, fa presente che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 15 marzo 2016, ha deliberato la proroga al 31 luglio ed in tal senso è stata acquisita l'intesa con i Presidenti di Camera e Senato. Precisa altresì che il termine ha ad oggetto la conclusione del ciclo di audizioni previste.

La Commissione delibera quindi la proroga del termine al 31 luglio 2016.

**Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.**

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione « Genitori sottratti » e dell'Associazione « Un genitore per amico ».**

*(Svolgimento e conclusione).*

Gabriele BARTOLUCCI, *Vicepresidente dell'associazione Genitori sottratti*, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine e consegna copia integrale del suo intervento.

Walter CORRENTI, *Presidente dell'associazione un genitore per amico*, svolge un intervento sui temi all'ordine del giorno.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni la deputata Loredana LUPO (M5S), la senatrice Donella MAT-

TESINI (PD) e Rosetta Enza BLUNDO (M5S), *presidente*, a più riprese.

Gabriele BARTOLUCCI, *Vicepresidente dell'associazione Genitori sottratti*, e Walter CORRENTI, *Presidente dell'associazione un genitore per amico*, replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Rosetta Enza BLUNDO (M5S), *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**La seduta termina alle 14.55.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

#### S O M M A R I O

Esame del Regolamento interno ( <i>Esame e approvazione</i> ) .....	180
<i>ALLEGATO</i> ( <i>Regolamento interno approvato dalla Commissione</i> ) .....	181
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	180

*Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza della presidente Sofia AMODDIO.*

**La seduta comincia alle 17.50.**

**Esame del Regolamento interno.**

*(Esame e approvazione).*

Sofia AMODDIO, *presidente*, presenta una proposta di regolamento interno (*vedi allegato*), che viene sottoposta all'approvazione della Commissione dopo essere stata oggetto di esame e valutazione preventiva da parte dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di giovedì 31 marzo 2016.

Intervengono quindi i deputati Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PDL), Gianluca FUSILLI (PD) e Eleonora BECHIS (MISTO-

AL-P) che preannunciano, a nome dei rispettivi gruppi, il voto favorevole sulla proposta di regolamento interno illustrata dalla presidente Amoddio.

La Commissione approva quindi l'articolo del regolamento interno (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 18.**

*Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 17.55 alle 18.30.

## ALLEGATO

**REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

## TITOLO I

## NORME APPLICABILI

## ART. 1.

*(Norme applicabili).*

1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e per le finalità stabiliti dalla delibera approvata dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2015, di seguito denominata « delibera istitutiva ». Per il suo funzionamento si applicano le norme del presente regolamento e, per quanto non disciplinato, le disposizioni contenute nel Regolamento della Camera.

## TITOLO II

ORGANIZZAZIONE  
DELLA COMMISSIONE

## ART. 2.

*(Organizzazione).*

1. Per ciascuna questione o affare trattati dalla Commissione, il Presidente, salvi i casi in cui ciò sia incompatibile con la natura dell'affare, può attribuire ad uno o più componenti il compito di esaminarne i profili istruttori e di riferirne alla Commissione.

2. Il Presidente può avocare a sé o revocare i compiti istruttori in caso di inerzia o ritardo del componente cui sono stati affidati.

## ART. 3.

*(Sostituzione dei componenti della Commissione).*

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commissione, di assunzione di un incarico governativo o di cessazione del mandato parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri deputati nominati con la stessa procedura di cui all'articolo 2, comma 1, della delibera istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la Commissione.

## ART. 4.

*(Partecipazione alle sedute della Commissione).*

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di deputati che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione per i componenti della segreteria di cui all'articolo 22 del presente regolamento nonché dei collaboratori esterni di cui all'articolo 23 del presente regolamento di cui il Presidente ritenga necessaria la presenza, e salvo quanto disposto dagli articoli 15, 16 e 23 del presente regolamento.

## ART. 5.

*(Ufficio di presidenza).*

1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente della Commissione, che lo

presiede, dal Vicepresidente e dal Segretario.

2. Il Presidente convoca alle riunioni dell'Ufficio di presidenza i rappresentanti designati dai Gruppi nei casi previsti dal presente regolamento e ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

#### ART. 6.

*(Funzioni del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario).*

##### 1. Il Presidente:

a) rappresenta la Commissione e tiene i rapporti con le autorità, gli enti ed i soggetti istituzionali;

b) convoca la Commissione e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni;

c) formula e dirama l'ordine del giorno della Commissione, sulla base delle decisioni assunte dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ai sensi del successivo articolo 7;

d) dispone le spese di ordinaria amministrazione;

e) esercita i restanti compiti previsti dal presente regolamento.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nella presidenza della Commissione in caso di assenza o impedimento. Qualora occorra provvedere all'elezione del nuovo Presidente, la Commissione è convocata dal Vicepresidente. Il Segretario verifica i risultati delle votazioni e sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute.

3. Nei casi di necessità ed urgenza, il Presidente esercita i poteri spettanti all'Ufficio di presidenza, riferendo entro due giorni all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

#### ART. 7.

*(Funzioni dell'Ufficio di presidenza).*

1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, predispone il programma e il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma e il calendario approvati con il consenso dei rappresentanti dei Gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai tre quarti dei componenti della Camera sono definitivi e sono comunicati alla Commissione. Il Presidente riserva comunque una quota del tempo disponibile agli argomenti indicati dai Gruppi di minoranza.

3. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, esamina altresì le questioni, anche riguardanti componenti della Commissione, che dovessero sorgere nel corso dell'attività della stessa.

4. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera sulle spese inerenti all'attività della Commissione, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione, rimesse alle determinazioni del Presidente.

### TITOLO III

#### SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

#### ART. 8.

*(Convocazione della Commissione).*

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma

almeno quarantotto ore prima della seduta. Con l'avviso di convocazione viene trasmesso ai membri della Commissione l'ordine del giorno della seduta.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un quarto dei componenti. In tal caso il Presidente convoca la Commissione con la procedura di cui al comma 2.

ART. 9.

*(Ordine del giorno delle sedute).*

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente deciso dalla maggioranza dei tre quarti dei votanti.

2. Coloro che intendano fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste alla Commissione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, devono previamente informare il Presidente dell'oggetto dei loro interventi. Il Presidente può far trattare l'argomento all'inizio della seduta oppure differire tali interventi al termine della seduta, qualora la trattazione immediata sia di pregiudizio per il normale svolgimento dei lavori.

ART. 10.

*(Numero legale).*

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente procede alla verifica del numero legale solo se ciò sia richiesto da quattro componenti. I richiedenti la verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

3. Se accerta la mancanza del numero legale, il Presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta, o dispone il passaggio ad altro punto dell'ordine del giorno che non preveda votazioni, o toglie

la seduta. Se dispone la sospensione della seduta, ne indica la durata, non superiore ad un'ora.

ART. 11.

*(Deliberazioni).*

1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

2. Per le deliberazioni relative ad attività comunque implicanti l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione ovvero relative all'approvazione delle relazioni ovvero per l'elezione di membri dell'Ufficio di presidenza, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti della Commissione.

3. La Commissione vota per alzata di mano, a meno che quattro componenti chiedano la votazione nominale. I firmatari di una richiesta di votazione nominale sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale.

ART. 12.

*(Pubblicità dei lavori).*

1. La Commissione può riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno. In tali casi, il resoconto stenografico viene redatto ma non pubblicato. Dei lavori della Commissione è comunque pubblicato un resoconto sommario. Le delibere della Commissione sono pubblicate negli atti parlamentari, salvo nei casi decisi dalla Commissione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la stampa o il pubblico possono essere ammessi a seguire lo svolgimento della seduta pubblica in separati locali, attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, apprezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente, tale forma di pubblicità.

3. Relativamente a singoli documenti, notizie e discussioni, la Commissione può stabilire che i propri componenti siano vincolati al segreto, anche per periodi determinati di tempo.

4. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale di cui è data lettura nella successiva seduta. Se non vi sono osservazioni, esso si intende approvato.

#### TITOLO IV

#### MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI DELL'INCHIESTA

##### ART. 13.

*(Svolgimento dell'inchiesta.  
Poteri e limitazioni).*

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, entro i limiti di cui all'articolo 3, comma 1, della delibera istitutiva.

2. La Commissione può apporre il segreto funzionale su atti o documenti da essa formati o acquisiti.

##### ART. 14.

*(Attività istruttoria).*

1. Oltre che mediante le indagini e gli esami di cui al comma 1 dell'articolo 13, la Commissione può acquisire documentazione, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche mediante libere audizioni.

2. I parlamentari, i membri del Governo e i magistrati incaricati di procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell'inchiesta sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

3. Le persone sottoposte a indagini o imputate in procedimenti penali ovvero proposte o sottoposte all'applicazione di misure di prevenzione per fatti che formano oggetto dell'inchiesta o ad essi con-

nessi sono sentite liberamente ed hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

##### ART. 15.

*(Esame di testimoni e confronti).*

1. La Commissione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti, la cui testimonianza sia ritenuta utile.

2. Il Presidente della Commissione avverte i testimoni dell'obbligo di dire tutta la verità e li avverte altresì delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti.

3. Le domande ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma della libera audizione sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli componenti della Commissione nell'ordine e nei modi fissati dal Presidente, che ne valuta l'ammissibilità.

4. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può procedere a confronti fra persone già ascoltate.

##### ART. 16.

*(Convocazione di persone che debbono essere sentite liberamente e di testimoni).*

1. Le persone che debbono essere sentite liberamente sono convocate mediante ogni mezzo ritenuto idoneo.

2. I testimoni sono convocati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per mezzo della Polizia giudiziaria. Se il testimone, regolarmente convocato, si rifiuta o omette di comparire senza che sussista un legittimo impedimento, la Commissione può disporre l'accompagnamento coattivo ai sensi dell'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Ai testimoni e alle persone ascoltate nella forma della libera audizione è sottoposto, appena possibile, il resoconto stenografico della loro deposizione. I testimoni devono sottoscriverlo; delle loro eventuali richieste di rettifica è fatta menzione in calce al resoconto e di esse il

Presidente informa la Commissione per gli opportuni provvedimenti. Alle persone audite è indicato un termine entro il quale, in mancanza di richieste di rettifica, il resoconto verrà considerato definitivo.

## ART. 17.

*(Falsa testimonianza).*

1. Se il testimone commette uno dei fatti di cui agli articoli 372 e seguenti del codice penale, il Presidente della Commissione, premessa una nuova ammonizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale che trasmette all'autorità giudiziaria competente. In nessun caso i testimoni possono essere arrestati o trattenuti in stato di arresto provvisorio dalla Commissione.

2. Egualmente si procede alla stesura del processo verbale e alla relativa trasmissione all'autorità giudiziaria competente nel caso di reati di cui agli articoli da 366 e seguenti del codice penale.

## ART. 18.

*(Denuncia di reato).*

1. Il Presidente informa l'autorità giudiziaria di tutti i casi di violazione del segreto apposto dalla Commissione in ordine a notizie, atti e documenti. Di tale informativa è data comunicazione alla Commissione.

2. Se del fatto viene indicato quale autore uno dei componenti della Commissione, il rapporto è trasmesso anche al Presidente della Camera dei deputati.

## ART. 19.

*(Archivio della Commissione).*

1. L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, definisce, con

delibera comunicata alla Commissione e pubblicata nei resoconti, i criteri generali per la classificazione degli atti e dei documenti, anche al fine di stabilirne la consultazione e la riproducibilità nell'ambito della Commissione, nonché la trasmissione alle autorità richiedenti.

2. Qualunque atto o documento che pervenga alla Commissione è immediatamente protocollato a cura dell'ufficio di Segreteria. Al momento dell'acquisizione dell'atto o del documento da parte dell'ufficio di Segreteria, il Presidente ne determina il regime di classificazione e ne dà comunicazione all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrintende all'archivio, ne cura la funzionalità e adotta le misure di sicurezza che ritenga opportune, previa intesa, ove occorra, con il Presidente della Camera dei deputati.

4. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai commissari, dai collaboratori esterni di cui al successivo articolo 23 e dal personale amministrativo addetto alla Commissione.

6. Nel caso di atti, delibere e documenti classificati come segreti non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarne copia, fermo restando quanto previsto dal comma 4. Tale limite si applica anche per gli scritti anonimi.

## ART. 20.

*(Relazioni al Parlamento).*

1. Entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori e negli altri casi previsti dall'articolo 1, comma 3, della delibera istitutiva, la Commissione presenta una relazione all'Assemblea della Camera dei deputati.

2. Il Presidente predispone una proposta di relazione o incarica uno dei componenti di predisporla. La proposta è illustrata alla Commissione in apposita seduta. Non può essere divulgata prima che sia stata illustrata alla Commissione.

3. Possono essere presentate relazioni di minoranza, alle quali si applica il medesimo limite alla divulgazione di cui al comma 2.

4. In nessun caso possono essere utilizzate nella relazione informazioni risultanti da scritti anonimi.

#### ART. 21.

*(Pubblicità di atti e documenti).*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 19, contestualmente alla presentazione della relazione conclusiva, la Commissione decide quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell'inchiesta debbano essere resi pubblici, specie nel caso in cui del relativo contenuto sia stato dato conto nella predetta relazione.

2. Dopo la cessazione della Commissione al termine della legislatura, tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell'inchiesta sono versati nell'Archivio storico della Camera dei deputati.

### TITOLO V

#### DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

#### ART. 22.

*(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione).*

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione dispone di personale, locali e strumenti operativi assegnati dal Presidente della Camera dei deputati secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della delibera istitutiva.

2. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Commissione sono poste a

carico del bilancio interno della Camera dei deputati, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 5, della delibera istitutiva.

#### ART. 23.

*(Collaborazioni esterne).*

1. La Commissione, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della delibera istitutiva, può avvalersi delle collaborazioni ritenute necessarie, affidando l'incarico a persone di qualificata e riconosciuta competenza nelle materie di interesse della Commissione, nel numero massimo di trenta unità.

2. A tal fine, su proposta del Presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, adotta le relative deliberazioni. I nominativi dei collaboratori esterni sono comunicati alla Commissione. Con le medesime modalità si procede in caso di revoca dell'incarico.

3. In sede di affidamento dell'incarico l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, definisce l'oggetto e la durata della collaborazione. Su proposta del Presidente, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, delibera di corrispondere ai collaboratori esterni il rimborso delle spese, determinandone la misura massima annuale. Il rimborso delle spese è riconosciuto ai collaboratori esterni esclusivamente in relazione allo svolgimento di compiti ad essi specificamente assegnati. Tale rimborso afferisce alle spese, debitamente documentate, aventi ad oggetto l'alloggio, il trasporto e la ristorazione.

4. I collaboratori esterni assumono l'incarico prestando giuramento circa l'osservanza del vincolo del segreto in relazione ad atti e documenti di cui all'articolo 4, comma 3, della delibera istitutiva, nonché in ordine alle notizie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio della loro attività. Svolgono gli incarichi loro affidati conformandosi alle istruzioni del Presidente. Su auto-

rizzazione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, possono assistere alle sedute della Commissione. Riferiscono alla Commissione ogniqualvolta sia loro richiesto.

5. La Commissione può altresì avvalersi, per l'espletamento degli atti e delle indagini di sua competenza, dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della delibera istitutiva.

ART. 24.

*(Modifiche al regolamento della Commissione).*

1. Ciascun componente della Commissione può proporre la modifica delle norme del presente regolamento attraverso la presentazione di una proposta redatta in articoli. La proposta è distribuita agli altri componenti della Commissione.

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (IV Camera e 4<sup>a</sup> Senato)

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8 (Atto n. 277).

Audizione informale del Capo di Stato maggiore della Difesa, Generale di Corpo d'Armata Claudio Graziano ..... 3

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014. C. 3199 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 4

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) ..... 22

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012. C. 3529 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 7

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) ..... 23

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010 ». C. 3530 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 9

ALLEGATO 3 (*Parere approvato*) ..... 24

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 Catanoso e abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 12

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. C. 2613-D cost. Governo, approvato, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, già approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera, ulteriormente modificato, in prima deliberazione, dal Senato e approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera (*Esame e rinvio*) ..... 15

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa e C. 3610 D'Alia (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 20

Istituzione della Giornata nazionale della famiglia. C. 1950 Sberna (*Seguito dell'esame e rinvio*) . 20

**II Giustizia**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	25
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. C. 3672 Governo, approvato dal Senato, C. 1338 Greco e C. 1696 Tartaglione ( <i>Seguito esame e rinvio – Adozione testo base C. 3672</i> ) .....	25
Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994, approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	26
SEDE CONSULTIVA:	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	26
Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 ed abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	28
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo (COM (2015) 625 final) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	29
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM (2016) 106 final).	
Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia degli effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM (2016) 107 final) ( <i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e rinvio</i> ) .....	30
Sull'ordine dei lavori .....	30

**IV Difesa**

RISOLUZIONI:	
7-00947 Basilio: Sullo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	31
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014. C. 3199 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	33
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	37
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	33
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	38
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	36

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

AUDIZIONI:	
Audizione del Commissario straordinario per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale, Silvia Scozzese, sulla situazione debitoria di Roma Capitale ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	39

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011. C. 2004-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	40
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013. C. 2981-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	41
Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	41
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense. Atto n. 285 (Rilievi alla II Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .....	42
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 264.	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Atto n. 265 .....	42
<b>ALLEGATO</b> ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) .....	43
<b>AVVERTENZA</b> .....	42

**VI Finanze**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale. C. 3529 Governo (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	66
Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i> ) .....	69
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. Emendamenti C. 3540 Governo (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	70
<b>ALLEGATO 1</b> ( <i>Emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione</i> ) .....	79
<b>ALLEGATO 2</b> ( <i>Parere approvato dalla Commissione sugli emendamenti trasmessi dalla XIV Commissione</i> ) .....	85
<b>ERRATA CORRIGE</b> .....	78

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame emendamenti e rinvio</i> ) .....	86
Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 Catanoso e abbinate (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	87

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 286 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	91
--	----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione dell'edilizia scolastica in Italia: esame del documento conclusivo ( <i>Rinvio dell'esame del documento conclusivo</i> ) .....	94
--	----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Atto n. 279 ( <i>Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	96
---	----

## SEDE CONSULTIVA:

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 ed abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	97
---	----

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto 283 ( <i>Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	101
---	-----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## AUDIZIONI:

Audizione del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle concessioni e subconcessioni aeroportuali ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	102
--	-----

<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	102
-----------------------------	-----

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## INTERROGAZIONI:

5-05648 Massimiliano Bernini: Vendita diretta al dettaglio dei prodotti delle aziende agricole ...	103
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	112
5-06995 Cani: Iniziative per la proroga del sistema di « superinterrompibilità » nella regione Sardegna .....	104
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	114
5-07104 Vallasca: Rimodulazione del regime di essenzialità degli impianti di produzione energetica nella regione Sardegna .....	104
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	115
5-07494 Peluffo: Questioni inerenti l'eventuale acquisto della società Italtel Spa .....	104
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	117
5-07889 Benamati: Sostegno e potenziamento delle attività di ricerca e tecnologiche del centro Enea di Brasimone .....	104
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	119

## SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. Emendamenti C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	105
---	-----

ALLEGATO 6 (Parere approvato sulle proposte emendative trasmesse dalla XIV Commissione) ..	120
Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e abbinate (Parere alla XIII Commissione) (Esame e rinvio) .....	105
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. COM(2015) 496 final e allegati (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio) .....	110
<b>XI Lavoro pubblico e privato</b>	
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4 (Parere alla XIV Commissione) (Esame e rinvio) .....	121
Interventi per il settore ittico. Nuovo testo unificato C. 338 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) .....	126
ALLEGATO (Parere approvato) .....	128
<b>COMITATO RISTRETTO:</b>	
Disposizioni in materia di ricongiunzione pensionistica. Testo unificato C. 225 Fedriga e C. 929 Gneccchi .....	127
<b>XII Affari sociali</b>	
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Atto n. 283 (Rilievi alla VIII Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione) .....	130
ALLEGATO 1 (Proposta di deliberazione di rilievi presentata dalla relatrice) .....	135
ALLEGATO 2 (Deliberazione di rilievi alla VIII Commissione) .....	139
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. Emendamenti C. 3540 Governo (Parere alla XIV Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole su emendamento) .	133
ALLEGATO 3 (Emendamento trasmesso dalla XIV Commissione) .....	143
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00705 Silvia Giordano: Trasparenza degli accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche (Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione Miotto 7-00953) .....	133
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. C. 3504, approvata dalla 12 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e C. 94 Binetti (Seguito dell'esame e rinvio) .....	134
<b>XIII Agricoltura</b>	
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio (Seguito dell'esame e rinvio) .....	144
ALLEGATO 1 (Emendamenti e articoli aggiuntivi) .....	145
ALLEGATO 2 (Emendamenti del Relatore) .....	165

**COMITATO RISTRETTO:**

Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo. C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio .....	144
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE****ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Atto n. 267 ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	167
<i>ALLEGATO (Parere approvato)</i> .....	169

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE****ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380- <i>quater</i> , della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Atto n. 284 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	172
<i>ALLEGATO (Proposta di parere dei Relatori)</i> .....	174

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Giuseppe Peleggi ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	176
--	-----

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Comunicazioni del Presidente .....	177
------------------------------------	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA****INDAGINE CONOSCITIVA:**

Sulla pubblicità dei lavori .....	178
Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) ..	178
Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione « Genitori sottratti » e dell'Associazione « Un genitore per amico » ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	179

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI**

Esame del Regolamento interno ( <i>Esame e approvazione</i> ) .....	180
<i>ALLEGATO (Regolamento interno approvato dalla Commissione)</i> .....	181
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	180

PAGINA BIANCA

XVII LEGISLATURA

**BOLLETTINO  
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE  
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

---

**INDICE**

---

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA .....	<i>Pag.</i> III
---	-----------------

PAGINA BIANCA

## DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

---

Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Michele NICOLETTI.

**La seduta comincia alle 11.10.**

### Comunicazioni del Presidente.

Michele NICOLETTI, *presidente*, osserva che i temi principali della prossima Sessione che si svolgerà a Strasburgo dal 18 al 22 aprile sono quelli dell'attualità politica internazionale. Sottolinea in particolare la questione dei rapporti tra Ucraina e Russia, per il fatto che la Delegazione della Federazione Russa non ha presentato le credenziali per essere riammessa nell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, stante il perdurare delle sanzioni nei confronti dei suoi parlamentari. A questo si è aggiunta la condanna della collega parlamentare ucraina Nadia Savchenko a 22 anni di reclusione, elemento questo che non facilita la soluzione dei già difficili rapporti tra i due paesi. Ricorda poi il tema dei migranti e dei profughi, relativo in particolare all'attuazione dell'Accordo tra Unione europea e Turchia, argomento strettamente connesso con la crisi siriana. Invita i componenti della Delegazione ad intervenire in ogni sessione di lavoro ricordando, tra l'altro, l'importante rapporto di cui è titolare la collega Centemero, relativo alla rappresentanza femminile nella vita pubblica. Ricorda poi che sarà presente il Presidente dell'Austria Heinz Fischer, a

cui sarà importante porre la questione della frontiera del Brennero, su cui, ricorda, c'è stata anche una recente presa di posizione del Presidente emerito Giorgio Napolitano. Ricorda inoltre il rapporto sul pericolo della radicalizzazione dei bambini, su cui sarebbe opportuno svolgere interventi. Sottolinea infine l'opportunità di sollevare la questione del caso Regeni anche in seno al Consiglio d'Europa, che ha nel suo *core business* proprio la tutela dei diritti umani. Il caso Regeni peraltro non è un episodio isolato, ma ripetuto e diffuso, quindi la situazione del Paese merita un'ampia riflessione. Sulla situazione dei diritti umani in Egitto è stato recentemente assegnato un rapporto alla collega Bergamini ed anche quella potrà essere la sede per sensibilizzare su questa delicata questione.

Ricorda inoltre la recente decisione, assunta in seno alla Commissione sociale del Consiglio d'Europa, di non procedere all'ulteriore esame della risoluzione sulla maternità surrogata. A tale riguardo, sarà tuttavia necessario continuare a seguire i lavori dell'organo, in quanto la Commissione può avere intenzione di continuare a trattare l'argomento.

Relativamente all'attività della Delegazione ricorda il recente Seminario svoltosi a Torino sull'attuazione della Carta Sociale del Consiglio d'Europa, al quale hanno preso parte i Presidenti delle Commissioni affari sociali e lavoro della Camera ed erano rappresentati circa 30 Paesi sui 47 del Consiglio d'Europa. Sono inter-

venuti, fra gli altri, il Presidente della Duma Russa e lo *speaker* di Malta. I lavori hanno inoltre visto la partecipazione di importanti studiosi ed esperti, come ad esempio Fitoussi e de Schutter. Ricorda inoltre che si è svolta ieri, su iniziativa della collega Santerini, Presidente dell'Alleanza del Consiglio d'Europa contro il razzismo e l'intolleranza, un evento dedicato al NO HATE, una campagna di informazione avviata dal Consiglio d'Europa che proseguirà nelle scuole italiane per combattere i discorsi d'odio. Sarà infatti inviato in tutte le scuole un testo di approfondimento, anche se in forma ridotta rispetto al Manuale « Bookmarks » edito dal Consiglio d'Europa. Su questo tema la Presidente Boldrini ha istituito una Commissione di studio composta da parlamentari ed esperti.

Comunica che quest'anno la Delegazione ospiterà a Roma la riunione delle Commissioni giuridica e regolamento del Consiglio d'Europa, abbinando a tale riunione, come di prassi, un seminario sulla responsabilità dei parlamentari, intensa sia come responsabilità politica che giuridica.

Intende infine, così come concordato in precedenti riunioni di Delegazione, dare continuità alle iniziative relative all'attuazione della Convenzione di Istanbul. L'anno scorso era stato istituito un premio sulla migliore tesi di laurea in materia di violenza contro le donne. Quest'anno si sta pensando ad un'iniziativa con il coinvolgimento del mondo universitario anche europeo, al livello però di dottorato di ricerca.

La deputata Elena CENTEMERO (FI-PdL) chiede che il prossimo anno sia ospitata in Italia, possibilmente a Milano, la Commissione uguaglianza e non discriminazione del Consiglio d'Europa, di cui è Presidente.

La senatrice Laura PUPPATO (PD) ritiene importante che sul caso Regeni sia coinvolto anche il Consiglio d'Europa. Quanto al *NO HATE SPEECH*, sta effettivamente crescendo il linguaggio d'odio ed

il *cyber-bullismo* ne è una manifestazione. Ribadisce la sua contrarietà ad allargare le maglie della normativa della maternità surrogata e ringrazia la collega Cimbrotta per averla sostituita in Commissione sociale in occasione della votazione su questo tema. Esprime consenso al Seminario proposto dal Presidente sulla responsabilità parlamentare, osservando tuttavia che dovrebbe forse essere considerata anche la tematica del lobbismo.

La deputata Milena SANTERINI, (DeS-CD) sottolinea l'importanza di portare la questione del caso Regeni dinanzi al Consiglio d'Europa. Esiste infatti un effettivo disagio del nostro Paese su questa vicenda. Sulla maternità surrogata, ricorda la Conferenza stampa da lei stessa organizzata a cui hanno aderito quasi tutti i colleghi della Delegazione, volta ad evitare il proseguimento del rapporto in seno al Consiglio d'Europa. Quanto all'iniziativa svoltasi ieri sul *NO HATE SPEECH*, con la partecipazione del Ministro dell'Istruzione Giannini, ricorda che sarà inviata a tutte le scuole una circolare con allegato l'estratto del manuale pubblicato dal Consiglio d'Europa e riedito dalla Camera dei deputati. Tale circolare chiede tra l'altro alle scuole di produrre materiali di approfondimento, siano essi testi, video, *app*, sui quali si potrà svolgere un successivo lavoro. Ricorda ai colleghi che l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa intende aprire a tutti i parlamentari la possibilità di entrare a far parte dell'Alleanza contro l'odio ed il razzismo. Con riferimento al Seminario sulla responsabilità politica dei parlamentari, esprime consenso rilevando tuttavia che le date sono concomitanti con la riunione della Commissione uguaglianza e non discriminazione a Stoccolma.

Il senatore Francesco VERDUCCI (PD) chiede anch'egli di porre la vicenda Regeni all'attenzione del Consiglio d'Europa. Questo assassinio pone infatti in discussione il dialogo tra la cultura europea e quella islamica. È pertanto necessario esercitare una forte pressione politica per arrivare alla soluzione del caso.

La deputata Eleonora CIMBRO (PD) sottolinea anch'ella l'importanza di sollevare il caso Regeni dinanzi al Consiglio d'Europa. Chiede con quali modalità il tema della maternità surrogata possa essere riaperto dinanzi al Consiglio d'Europa.

Michele NICOLETTI, *presidente*, nel riscontrare il consenso della Delegazione sul Seminario sulla responsabilità politica dei parlamentari, condivide l'idea di ospitare in Italia, l'anno prossimo, una riunione della Commissione uguaglianza e non discriminazione. Quanto alla maternità surrogata osserva, dal suo punto di vista, che è importante aver respinto il rapporto su questo tema, ma se davvero si vuole ot-

tenere la messa al bando di questa pratica si dovrebbe procedere assumendo una posizione chiara, ad esempio lavorando per stipulare una Convenzione del Consiglio d'Europa, che al momento non esiste.

Ricorda infine che a partire dalla Sessione di aprile troverà applicazione la procedura di cui agli articoli 125 del Regolamento della Camera e 143 del Regolamento del Senato, che prevede l'assegnazione alle Commissioni competenti di merito delle risoluzioni approvate in seno all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Questo creerà un importante collegamento tra l'attività svolta in tale sede e quella nel nostro Parlamento.

**La seduta termina alle 12.**

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S. p. A.*

€ 10,80



\*17SMC0006330\*